

Anno 39 1507

18 marzo 1940

II. Leg. Civile

Carriè Bruno e Masotti Enrico

resistenti al ricorso

di Carriè Francesca

Avv. Giacomo Casari

Via Emilia 16 - Mola  
Strada Maggiore, 42 - Bologna

Avv. GIACOMO CASONI  
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497  
BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46  
IMOLA

Imola, 8 Giugno 1939-XVII

Eccellenza,

mi vorrà scusare se non ho dato, con la dovuta diligenza, seguito al colloquio che ebbi il piacere di avere con Lei in ordine alla causa Cemmi-Canè-Masotti. Solo in questi giorni mi è stato possibile vedere i clienti per conto dei quali Le accludo assegno Bancario di L. 2.000. a titolo di fondo spese; gli stessi clienti mi incaricano di presentarLe i loro ringraziamenti per la Sua adesione alla richiesta di collaborazione nel loro patrocinio.

In plico a parte Le trasmetto copie delle sentenze e dei due controricorsi che tempestivamente abbiamo depositato alla Cancelleria della Cassazione l'Avv. Angelini ed io; il mio non è effettivamente un controricorso, perchè ho inteso solo di costituire in giudizio gli eredi Canè, in luogo del loro autore, contro il quale figurava notificato il ricorso.

Certamente la discussione sarà fissata molto avanti; al mio primo viaggio a Roma mi permetterò di visitarLa per avere così uno scambio di idee e prendere gli opportuni accordi per la compilazione della memoria.

Mi è gradita l'occasione per presentarLe i miei più distinti ossequi/

*Giuseppe*  
*Prunoferrari*

Roma, 10 giugno 1859

Gregorio Ab. Casoli,

Ricevo la sua  
gradita lettera del 8 giugno,  
e le di' atto d'aver ricorrenza  
in ordine alla causa ~~dei~~  
Cani - Masotti ~~contro~~ Tenri un  
assegno ~~di~~ bancario di lire  
duemila che seggio a nome  
dei clienti.

Non ho ancora ricevuto il  
plivo a ~~parte~~ ~~che~~ con le  
copie ~~di cui~~ che Ella mi  
indica nella sua lettera. Certam-  
mente arriverà domani.

~~Le verrà~~ nella sua <sup>prof</sup>  
sima venuta a Roma avu-

certo il piacere di vederla  
e di scambiare con lei  
alcune idee per la compila-  
zione della memoria.

L'avverto però che fra  
alcuni giorni andrò a volta  
Mantovana dove ~~potrei~~  
~~ess~~ dovermi fermarmi una  
decina di giorni. Alla fine  
di giugno sarò ancora qui.

Adelga, miei migliori  
saluti

de

Avv. GIACOMO CASONI  
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497  
BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46  
IMOLA

Imola, 14 Giugno 1939

Eccellenza,

La ringrazio della gradita Sua lettera  
del 20 corr. te.

Dalle notizie che mi trasmette il corrispondente di costi  
il ricorso Cenni sarà fissato nel 1940 o al massimo nel novembre-Dicem-  
bre 1939; quindi della memoria se ne potrà parlare in autunno, dopo le  
ferie.

Le trasmissi le copie delle sentenze pronunciate dal Tri-  
bunale e dalla Corte di Bologna nelle due cause Canè-Masotti-Minguz-  
zi e Cenni-Masotti-Minguzzi-Canè; ritengo così di averLe fornito tut-  
ti gli elementi necessari per la piena conoscenza della causa; se El-  
le desidera altri documenti provvederò secondo le Sua richieste.

Con i più distinti ossequi mi creda.

*Giuseppe  
Presumptions*

*Ricorso Cenni Francesco  
contro  
Canè Bruno e Masotti*

Atto uniprocedimento  
Atto " " per eseguire sentenza

---

Tribunale Sentenza 12 sett. 55  
Corte " 27 gen 55

---

Fase prova  
sentenza Tribunale 9 luglio 56

---

(9) e sent. Corte 15 marzo 1956 (9)



gnacavallo, frazione Chiusa N. 108 mediatore

Della identità personale dei detti Signori costituiti, giuridicamente capaci, io Notaio sono personalmente certo.

In esecuzione a precedenti accordi il Signor Masotti Enrico vende al Sig. Minguzzi Ercole che compra i seguenti immobili posti in comune di Imola

a) corpo di terreno distinto ora nel nuovo catasto in seguito allo stato di cambiamento al foglio centocinquantasei col numero novantanove della superficie di metri quadrati tremilanovecentocinquantotto della rendita di lire cinquantanove e centesimi trentasette (fog. 156 N. 99 mq. 3958 L. 59,37)

b) una casa di nuova costruzione di piani tre e vani quindici, senza reddito perchè fabbricato da accertare all'urbano, distinta nel nuovo catasto al detto foglio centocinquantasei col numero novantotto (fog. 156 N. 98 p. 3 v. 15) immobili confinanti complessivamente con ragioni Guerra, Martelli, Zanzi, Tozzoli, strada comunale salvi ecc....

Sia il terreno di cui alla lettera a) che quello sul quale è stata costruita la casa di cui alla lettera b) prima dello stato di cambiamento era distinto al fog. 156 col N. 27/h.

La compra vendita dei su descritti immobili è fatta

ta ed accettata a corpo e non a misura, col trasferimento al Sig. compratore di tutti i diritti le ragioni e le azioni al Sig. venditore spettanti sul terreno e casa stessi, sulle loro aderenze, sovrastanze e pertinenze, con gli usi e le servitù attive e passive esistenti, con la più ampia garanzia del pieno rilievo da ogni lite, molestia ed evizione per il prezzo di lire duemila (L. 2000) il terreno e di lire trentatremila (L. 33000) la casa. In conto e diminuzione del detto complessivo prezzo di lire trentacinquemila (L. 35000) il Sig. venditore accolla al Sig. compratore che accetta il mutuo di lire trentamiladodici e centesimi novanta (L. 30012,90) (in origine di L. 35000) esistente con la Cassa di Risparmio d'Imola risultante da atto ricevuto dal Notaio Dott. Paolo Casella d'Imola del 6-12-1928 registrato in detta città li 10-12-1928 N. 314 Vol. 94 garantito con ipoteca di L. 46000 gravante sugli immobili in contratto, inscritta a Bologna li 12-12-1928 al Reg. d'ord. 8230 Art. 1296 contro di esso venditore ed a favore della Cassa mutuante.

A saldo del suddetto prezzo di L. 35000 il Sig. compratore in presenza mia e dei testimoni paga al Sig. venditore che la riceve e ritira la somma di

lire quattromilanovecentottantasette e centesimi  
dieci (L. 4987,10)

Quindi il Sig. venditore di tutto il prezzo delle  
L.35000 rilascia al Sig. compratore la più ampia  
quietanza con rinuncia ad ogni eccezione contra=  
ria.

Il Sig. compratore entra subito in possesso degli  
immobili acquistati e da oggi decorrono gli effet=  
ti attivi e passivi del presente contratto.

Il Sig. venditore dichiara che gli immobili vendu=  
ti ad esso spettano ed appartengono per giusti e  
legittimi titoli e che ad eccezione dell'ipoteca  
di cui sopra essi sono franchi e liberi da ogni  
altro peso, censo, vincolo, ipoteca ed onere reale.

Il Sig. venditore riserva per se e suoi successo=  
ri la facoltà di riscattare gli immobili su descrit=  
ti entro il termine di anni cinque da oggi, median=  
te rimborso al Sig. compratore del prezzo suddetto  
delle contribuzioni, nonché delle spese del pre=  
sente atto, della trascrizione, della voltura ca=  
tastale ed altre relative così come saranno li =  
quidate da me Notaio.

Il Sig. venditore rinuncia all'ipoteca legale che  
dal presente atto potesse nascere a suo favore,  
dispensa il Sig. Conservatore da assumerla e lo e=

sonera da ogni responsabilità relativa.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico del Sig. compratore.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, in presenza mia e dei suddetti testimoni ai Sigg. costituiti che su mia interpellanza dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Consta questo atto da me Notaio scritto di due fogli occupati per pagine cinque e parte della sesta.

Masotti Enrico = Minguzzi Ercole = Cassani Angelo

teste = Maria Mirri in Bertazzini teste =

Francesco Buscalferri Notaio.

*regolarmente registrata  
de trascritto*

RISCATTO DI BENI IMMOBILI - COSTITUZIONE DI IPOTECA -  
CESSIONE DI CORRISPOSTE D'AFFITTO

---

Repertorio 2845

Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e volontà  
della Nazione Re d'Italia

L'anno Millenovecentotrentacinque - 1935 - XIII il  
giorno ventidue - 22 - di Gennaio; in Imola nello stu-  
dio dell'Avv. Giacomo Casoni, via Cavour 49.

Davanti a me Dott. Eugenio Beltrani R° Notaio  
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di  
Bologna con residenza in Imola e alla presenza dei  
testimoni noti e idonei Bertazzini Agostino fu Raf-  
faele, geometra, nato e domiciliato in Imola, e Stefani  
Paolo di Luigi nato a Casola Valsenio, domiciliato a  
Imola, impiegato privato, si sono costituiti:  
CANE' BRUNO fu Luigi nato a Imola e qui domiciliato,  
via Filatoio N° 11, maniscalco;  
MINGUZZI ERCOLE di Paolo, nato e domiciliato a Bagna-  
cavallo, Frazione Chiusa N° 108, mediatore;  
MASOTTI ENRICO fu Giacomo, nato a Cotignola, domiciliato  
in Imola, Frazione Croce in Campo N° 22, birocciaio;  
persone aventi piena capacità giuridica, da me Notaio  
conosciute.

Si premette

Il Signor Masotti Enrico con rogito Buscalferri 4 Agosto 1931 registrato a Imola il 18-8-1931 N°138 Vol.97 con L.1078.30, vendeva al Sig. Minguzzi Ercole gl'immobili così descritti:

- a) In Comune d'Imola un corpo di terreno distinto ora nel Nuovo Catasto in seguito allo stato di cambiamento al Foglio 156 col N°99, della superficie di mq.3958 e della rendita di L. 59.27.
- b) Una casa di nuova costruzione di piani 3 e vani 15, senza reddito perchè fabbricato da accertare all'Urbano, distinta nel Nuovo Catasto al detto Foglio 156 col N°98; confinanti in complesso con ragioni Guerra, Martelli, Zanzi, Tozzola, strada Comunale, salvi etc. Prima dello stato cambiamento tanto il terreno di cui alla lettera a) quanto quello su cui è stata costruita la casa di cui alla lettera b), era distinto nel Foglio 156 col N° 27/h.

La vendita era fatta al prezzo complessivo di L.35.000, attribuendosi al terreno il valore di L.2.000 e alla casa quello di L. 33.000; e accollando al Compratore in conto prezzo il mutuo con la Cassa di Risparmio in Imola originario di L.35.000, residuo al momento della vendita a L.30.012.90; e con espressa riserva al Venditore della facoltà di riscatto entro il termine di anni cinque, mediante rimborso al Compratore della somma ef-

fettivamente sborsata a titolo di prezzo di L. 4987.10, delle contribuzioni, spese e quant'altro a norma di legge.

Successivamente il Sig. Canè Bruno, creditore del Masotti di L. 10.000 dategli a prestito e risultanti da due cambiali rilasciate il 13 Aprile 1931 - intendendo a termini dell'Art. 1234 Cod.Civ. di esercitare nei confronti di Minguzzi Ercole il diritto di riscatto spettante al proprio debitore Masotti su gl'immobili di cui sopra - citava tanto il Masotti quanto il Minguzzi avanti il Tribunale di Bologna perchè, dichiarandosi esso Canè pronto a rimborsare al Minguzzi il prezzo capitale degl'immobili nonchè le eventuali spese e quant'altro dovuto a termini dell'Art. 1528 Cod.Civ., venisse ordinato al Minguzzi di prestarsi a tutti gli atti occorrenti per il riscatto a favore del Canè degl'immobili in parola.

Il Tribunale di Bologna - in contumacia dei convenuti - con sentenza 23 Febbraio 1933 autorizzava lo stesso Canè ad esercitare nei confronti di Minguzzi il riscatto degl'immobili e - salva al Masotti per sè e suoi aventi causa, la facoltà di riscattare a sua volta gli immobili stessi mediante rimborso al Canè delle somme sborsate al Minguzzi, delle spese tutte di trapasso e del suo credito di L. 10.000 e accessori - dichiarava

il Minguzzi tenuto a prestarsi a tutti gli atti occorrenti per il riscatto a favore del Canè degl'immobili in oggetto, a condizione che questi rimborsi il prezzo sborsato e le spese sostenute per l'acquisto, ed a presentarsi a richiesta del Canè davanti ad un Notaio per formare il rogito di riscatto con tutte le relative e conseguenti operazioni, condannando il Masotti alle spese di causa.

Il Masotti con atto 20 Giugno 1933 appellava da tale sentenza, convenendo davanti alla Corte d'Appello di Bologna tanto il Canè quanto il Minguzzi. Il Minguzzi costituitosi in causa aderiva all'appello del Masotti. La Corte con sentenza 2 Luglio 1934 accoglieva tanto l'appello principale quanto quello adesivo, e, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava il diritto di Canè Bruno a surrogarsi al suo debitore Masotti Enrico nell'esercizio del riscatto convenzionale in ordine agli immobili di cui alla Compra - Vendita Buscalferri 4 Agosto 1931, procedendo al riscatto stesso nei confronti del Minguzzi Ercole, ma non in nome proprio, sibbene nel nome e per conto del Masotti, e sotto le condizioni dell'Art. 1528 Cod. Civ.

Ciò premesso e ratificato

Le parti hanno convenuto di dare esecuzione alla su citata sentenza della Corte d'Appello di Bologna e si so-

no all'uopo dinanzi a me costituite.

Dato atto che in una precedente riunione si sono trovate d'accordo nel fissare in L.16.000 (Sedecimila) la somma dei rimborsi dovuti ad Ercole Minguzzi per la retrocessione degl'immobili al Sig.Masotti,tale somma viene attualmente a vista mia dal Sig. Canè Bruno sborsata e pagata nelle mani del Sig. Minguzzi Ercole che la riceve e trattiene rilasciandone quietanza.

Mediante tale pagamento lo stesso Sig.Minguzzi Ercole si dichiara pienamente tacitato di ogni suo diritto, e perciò retrocede franchi e liberi da ogni vincolo od ipoteca per fatto proprio al Sig.Masotti Enrico che accetta, i beni sopra descritti, così e come gli vennero venduti col precitato rogito Bascalferrì 4 Agosto 1931, e lo rimette nel pieno possesso e godimento di detti beni.

Conseguentemente a quanto sopra il Sig.Masotti Enrico rientrato in possesso degl'immobili in oggetto, si dichiara debitore verso il Sig.Canè Bruno delle seguenti somme:

|   |              |
|---|--------------|
| Rimborso eseguito da Canè al Minguzzi       | L. 16.000    |
| Cambiali a favore Canè                      | " 10.000     |
| Interessi maturati sulle medesime           | " 1.500      |
| Spese del presente atto anticipate da Canè" | <u>1.500</u> |

E così per un totale di .....L. 29.000

Tale somma di Lire Ventinovemila esso Masotti si obbli-

ga di pagare entro il termine di anni sei (6) da oggi decorrendi, corrispondendo sulla somma medesima l'interesse annuo del 4 % in due rate semestrali posticipate scadibili il 22 Gennaio e 22 Luglio di ogni anno, incominciando da quella che va a scadere il 22 Luglio 1935; libero e netto tale interesse da ogni tassa e specialmente da quella di R.M. che sarà rimborsata dal Masotti contemporaneamente al pagamento delle semestralità dei frutti.

Per garantire ed assicurare al Sig. Canè Bruno il pagamento della suddetta somma di L. 29.000, il pagamento dei relativi interessi nella pattuita misura del 4 %, il rimborso della tassa di R.M. e di eventuali spese giudiziali e stragiudiziali anche irripetibili e quant'altro, il Sig. Masotti Enrico sottopone a speciale e convenzionale ipoteca da iscriversi nella somma di L. 34.000 (Trentaquattromila) a favore del Sig. Canè Bruno che accetta, gl'immobili sopra descritti, la cui descrizione si vuole qui integralmente riportata.

All'effetto poi di garantire <sup>lo stesso Canè che verranno pagate</sup> ~~il pagamento~~ alla Cassa di Risparmio d'Imola ~~le~~ semestralità di interessi e quote d'ammortamento del Mutuo di L. 35.000 di cui a rogito Casella 6 Dicembre 1928 garantito con ipoteca di L. 46.000 iscritta sui beni di Masotti il 12-12-1928 Art. 1276, esso Sig. Masotti dichiara di cedere, come ef-

fettivamente cede, al Sig. Canè Bruno che accetta le corrisposte di affitto relative agl'immobili in parola, sia nell'ammontare attuale di complessive L. 3510, che in quello che sarà per l'avvenire; intendendosi la presente cessione fatta per anni 6 e precisamente per il periodo di durata del mutuo con la Cassa di Risparmio in Imola che va a scadere al 6 Dicembre 1940.

Il Sig. Canè Bruno cessionario con il ricavo di detti affitti e - in caso di insufficienza - con quanto dovrà sborserà il Masotti per colmare la differenza, provvederà al pagamento delle semestralità del Mutuo suddetto.

Agli effetti della tassa di Registro, si dichiara che la tassa sopra l'obbligazione cambiaria delle L.10.000 è stata pagata con la registrazione delle sentenze sopra citate: quella del Tribunale registrata a Bologna il 2 Marzo 1933 N°4837 Vol.246 con L.70.10; quella della Corte d'Appello registrata a Bologna il 24 Luglio 1934 N° 475 Vol. 251 con L. 240.50

Io Notaio richiesto ricevo questo atto da me alla presenza dei su nominati testimoni letto ai Signori Comparenti che lo approvano e confermano e meco insieme ai testimoni lo sottoscrivono.

Scritto di mia mano per pagine otto, meno le righe per le firme di due fogli intercalati.

F.to Canè Bruno

" Minguzzi Ercole

" Masotti Enrico

" Agostino Bertazzini teste

" Stefani Paolo teste

" Dott. Eugenio Beltrani Notaio

---

REGISTRATO A IMOLA L'11 FEBBRAIO 1935 N°712 VOL. IOI

ESATTE L. 878.50 -IL PROCURATORE F.to A. CARNEVALE

---

Tribunale  
12 sett. 35

Avv. FILIPPO ANGELINI

IMOLA - Via Cavour N. 72 - Tel. 2.20

BOLOGNA - Via Castiglione N. 27 - Tel. 23.646

N. 1409 SENT.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III°

per grazia di Dio e volontà della Nazione

R E D I T A L I A

Il Tribunale Civile di Bologna sezione I.<sup>a</sup>

composto dagli Ill. mi Sigg. ri

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Riccioni Cav. Domenico  | Presidente   |
| Cigolini Cav. Francesco | Giudice      |
| Troilo Cav. Luigi       | Giudice est. |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero 3979 del registro delle cause civili e commerciali per l'anno 1935 posta in deliberazione all'udienza del 6 giugno 1935

promossa da

CENNI FRANCESCO residente in frazione Bergulle di Imola ed elettivamente domicilio in Bologna piazza Calderini N. 2.2P. presso e nello studio dell'avv. Saladino Saladini Pilastrì che lo rappresenta in giudizio per delega in calce alla citazione = attore =

C O N T R O

1. MASOTTI ENRICO fu Giacomo residente in Imola viale Porta Romana N. 23 rappresentato in giudizio dallo avv. Filippo Angelini per procura ad lites 20.6.1933 del Notaio dr. Beltrani.

2. MINGUZZI ERCOLE di Paolo mediatore residente a Bagna

cavallo frazione Chiusa ed elettivamente dom.to in Bologna presso l'avv. Giuseppe Angelini che lo rappresenta in giudizio per delega in calce alla citazione.

= convenuti =

in punto a

azione revocatoria di atti di compravendita simulati  
conclusioni

L'avv. S. Saladini Pilastrì nello interesse dell'attore  
chiede e conclude

Veglia l'ill.mo Tribunale

Sospesa ogni pronuncia sul merito e sulle spese.

Ammettere l'incombente testimoniale sul seguente capitolo:  
tolato:

1. come sia vero che Minguzzi Ercole è nipote di Masotti Erice
2. Come sia vero che Masotti Erice dopo il rogito Buscalferri 4 agosto 1931 seguì a riscuotere dagli inquilini gli affitti della casa, e gli inquilini stessi lo hanno sempre ritenute e riconosciute padrone della casa.
3. come sia vero che il Masotti Erice, dopo la stipulazione del rogito di pretesa vendita, fece costruire nella casa stessa un porticato, dirigendone i lavori, trattando egli stesso coi muratori e pagandone l'importo dei lavori e del materiale

4. Come sia vero che parlando con alcune persone che si lamentavano di essere oberate di debiti, diceva loro "fate come faccio io che mi sono messo a posto e non pago nessuno".

Nominare un perito ingegnere autorevole e competente, specialmente nella valutazione di beni urbani affinché previ gli accertamenti del caso, determini il prezzo commerciale dei beni indicati nel rogito Buscalferri 4 agosto 1931 in contesa, all'epoca in cui il rogito stesso venne stipulato.

Con i provvedimenti del caso e di legge.

L'avv. F. Angelini per il convenuto Masetti Enrico

chiede e conclude

Piaccia all'ill.mo Tribunale.

Ogni diversa istanza disattesa.

A) dire inammissibile le istanze spiegate da Cenai Francesco con la citazione Alfieri 1 dicembre 1934 per essere cessata la ragione del contendere.

E conseguentemente dirsi inefficace la trascrizione della detta citazione alla Conservatoria delle Ipotecche di Bologna in data 27 dicembre 1934 al N. 6032. 40729 ordi mandesi al Conservatore di procedere allo annotamento relativo.

Spese a carico del Cenai, da assegnarsi a diretto favore del proc. avv. Filippo Angelini, il quale dichiara di aver

le antistate

L'avv. G. Angelini per il convenuto Minguzzi Ercole

chiede e conclude

Piaccia all'Ill.mo Tribunale:

Ogni contraria e diversa istanza, azione ed eccezione respinta;

Dire inammissibile le istanze proposte dallo attore Cenni Francesco, per essere cessata la materia del contendere.

Perre le spese del presente giudizio con gli onorari di avvocato da liquidarsi nei modi di legge, a carico dell'attore Cenni Francesco e da attribuirsi a diretto favore del proc. avv. Giuseppe Angelini il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percetto l'onorario.

#### Il Tribunale

Sentita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti all'udienza del 6 giugno 1935.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

#### Fatto

Il 4 agosto 1931 con rogite del Notaio Buscalferrri Francesco da Castel San Pietro, registrate in Imola il 18.8. 1931 vol. 93 N. 130 atti Pubblici, Masotti Enrico, vendeva, con patto di riscatto a tal Minguzzi Ercole e per il prezzo complessivo di lire 35.000, un corpo di terreno con casa posto in Comune di Imola e distinto nel nuovo cata

ste del detto comune a foglio 156.N.97 e 98. Siccome su detto immobile gravava un mutuo garantito da ipoteca di L.30.012.90 a favore della Cassa di Risparmio di Imola il Minguzzi si accollava detto mutuo e versava di conseguenza al venditore la differenza in L.4.877.10.

Successivamente tal Canè Bruno, creditore del Masotti della somma di L.10.000. portata da due effetti cambiari dallo stesso rilasciatigli, assumendo che esso Masotti con la vendita di cui sopra si era reso nullatenente ed insolvente, e che intendeva ai sensi dell'articolo 1334 c.c. esercitare nei confronti del compratore Minguzzi il diritto di riscatto spettante al proprio debitore Masotti sugli immobili venduti, con atto 7 giugno 1932 riassunto il 1 ottobre 1932 reiterato il 26 novembre successivo, conveniva innanzi a questo Tribunale, sia il Masotti che il Minguzzi e dopo essersi dichiarate pronte a risollevarlo quest'ultimo dal prezzo capitale pagato, nonché delle eventuali spese e di quanto altro dovuto a termine dell'articolo 1528 C.C. chiedeva venisse al Minguzzi ordinate di prestarsi a tutti gli atti occorrenti per il riscatto a favore di esse Canè degli immobili in questione e venissero emanati tutti quegli atti provvedimenti di ragione e di legge. Tale citazione veniva regolarmente trascritta all'Ufficio delle Ipotecche di Bologna il 6.11.1932 art.5247 N.8596.

Il Tribunale giudicando in contumacia dei convenuti con sentenza 17-23 febbraio 1933 autorizzò il Canè ad esercitare nei confronti del Minguzzi il detto riscatto e riservò al Masotti per se e suoi la facoltà di riscattare a sua volta gli immobili stessi dal Canè previo rimborso delle somme sborsate. Avverso tale giudicato appellarono tempestivamente e il Masotti ed il Minguzzi e la locale Corte di Appelle con sentenza 2 luglio 1934 pur mantenendo ferme il diritto del Canè a surrogarsi al suo debitore Masotti nell'esercizio del riscatto, riformò la sentenza dei primi giudici nel senso che autorizzò a procedere al riscatto stesso non nel nome proprio, ma bensì nel nome e per conto del Masotti.

In esecuzione di detta sentenza con rogito del Notaio Beltrani di Imola in data 22 gennaio 1935 registrate l'11 febbraio successivo N.712 vol.101 gli immobili in questione venivano dal Minguzzi restituiti al Masotti, previo pagamento da parte del Canè della somma di L. 16.000, di accordo stabilite dalle parti quali rimborsi dovuti al Minguzzi. Con lo stesso rogito poi, per garantire ed assicurare al Canè il pagamento dei suoi crediti verso il Masotti, ammontanti a calcolati in complessive lire 29.000. esse Masotti acconsentiva a che sull'immobile restituito venisse iscritta ipoteca per la somma complessiva di L.34.000. Prima però che si procedesse

alla suddetta stipulazione con citazione 1 dicembre 1934 Cenni Francesco assumendo di essere creditore del Masotti della complessiva somma di L.10.000. allo stesso pre stata in occasione della costruzione della casa, a garanzia della quale somma esso Masotti gli aveva rilasciato due effetti cambiari firmati anche dalla di lui moglie Zama Domenica e dal figlio Aldo. Che su tale somma gli erano stati versati gli interessi solo fino a tutto il 1931, ma null'altro in appresso. Che quando pensò di avvalersi degli effetti per procedere agli atti esecutivi sulla casa ebbe la spiacevole sorpresa di constatare che lo stabile era stato dal Masotti venduto fin dall'agosto 1931 al nipote Minguzzi Ercole come dal rogito Buscalferri innanzi indicato.

Che tale vendita doveva ritenersi simulata anche per essere il prezzo nel rogito inferiore alla metà del valore che l'immobile aveva all'epoca della stipulazione. Che quindi esso istante a tutela dei suoi diritti creditori intendeva promuovere azione revocatoria del suddetto contratto di vendita.

Tutto ciò premesso conveniva innanzi questo Tribunale il Masotti Enrico nonché Minguzzi Ercole, acquirente dello stabile, chiedendo venisse revocato perchè simulato e fittizio il contratto di compravendita di cui si tratta e di cui al rogito Buscalferri 4 agosto 1931, e venis

se di conseguenza ordinato al Conservatore delle Ipoteche di Bologna di procedere alla trascrizione relativa con l'annullamento di quella eseguita in base all'istrumento Buscalferri nonché al competente ufficio catastale di operare la retrovolutura dell'immobile al precedente proprietario Masotti Enrico. Anche tale citazione veniva trascritta all'ufficio delle Ipoteche di Bologna il 13.27.12.1934.

Costituitesi le parti in giudizio a mezzo dei rispettivi procuratori quello del Masotti con comparsa 6 giugno 1935 si oppose alle domande del Cenni, assumendone l'invalidità per difetto di interesse processuale ad agire, per essere l'immobile già tornato al suo cliente e quindi cessata la ragione del contendere produceva a sostegno oltre al rogito Buscalferri più volte citato quale la sentenza del Tribunale in data 17.2.1933 e della locale Corte di Appello in data 2.7.1934 cui sopra si è fatto cenno, ed infine il rogito Beltrani in data 22 gennaio 1935 con il quale veniva data esecuzione al giudicato della Corte. Dopo di che la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni sopra riportate.

#### Diritto

Osserva innanzi tutto il Collegio che per quanto l'attore Cenni nella premessa dell'atto di citazione abbia esplicitamente dichiarato che "a tutela dei suoi diritti

creditori intendeva promuovere azione revocatoria del contratto di vendita della casa"pur tuttavia nelle conclusioni dell'atto stesso spiega che chiede la revoca del detto contratto perchè simulato e fittizio, precisando così in modo non equivoce che l'azione che egli promuoveva non era già quella revocatoria ma bensì quella di simulazione. Ciò il Tribunale ha creduto opportuno esserva in via preliminare perchè non sorgano equivoci e confusioni dappoichè, come è noto, le due azioni sono ben diverse l'una dall'altra. Con la revocatoria e Pauliana infatti, che trova il suo fondamento nell'articolo 1235 c.c. si tende a colpire atti fraudolenti, ma reali e validi, che sono stati cioè effettivamente compiuti dal debitore, per aggravare la sua insolvenza in frode dei suoi creditori, con l'azione di simulazione invece si mira a svelare atti fittizi che esistono cioè solo apparentemente, perchè le parti non vollero contrarre alcuna negoziazione, ma solo farlo apparire a scopo di inganno. Trattandosi quindi, in questa seconda ipotesi di atti che sono fin dall'origine, inesistenti, il giudice dovrà solo limitarsi a riconoscere e dichiarare tale stato di inesistenza giuridica e non potrà mai dichiararne la nullità e tanto meno revocarli, come ha chiesto il Cenni, giacchè tali pronuncie ne presuppongono la completa esistenza ed efficacia.

Ciò premesso e stabilito quale azione abbia voluto promuovere il Cenni, il Collegio non ritiene di poter seguire la difesa del convenuto Masotti quando afferma che deve ritenersi inammissibile le domande attrici per difetto di interesse processuale ad agire e per essere cessata la ragione del contendere, solo perchè, in conseguenza del riscatto esercitato da un creditore del Masotti il quale ha creduto a tutela dei suoi diritti di avvalersi delle facoltà concessagli dall'articolo 1234 e.c., la casa fa di nuove parte del patrimonio del venditore. Le argomentazioni affacciate dal difensore del Masotti invero, sarebbero giuste e potrebbero essere seguite se l'azione di simulazione di un contratto di compravendita di immobile, avesse per effetto solo l'accertamento e la dichiarazione che l'immobile stesso non è in effetti mai uscito dal patrimonio del venditore, ma perchè in dipendenza di tali dichiarazioni vengono anche ad essere confermate tutte le conseguenze economiche e giuridiche dell'atto stesso e pure di eventuali atti successivi da esso direttamente dipendenti, che potrebbero anche essere poste nel nulla, così sembra al Tribunale evidente che il Cenni abbia interesse a promuovere la presente controversia una volta che, appunto ed esclusivamente in dipendenza del contratto che egli assume simulato, la casa che costituisce l'unica attivi

tà del Masetti (e ciò non è contestato) è rimasta gravata di tali oneri (per prezzi di acquisto, spese, rimborsi ecc.) che gli rendono se non problematica certo estremamente difficoltosa (lo stesso difensore del Masetti ha affermato che, nella migliore delle ipotesi fino al 1940 egli nulla potrà riscuotere) la realizzazione del suo credito. Ed è perciò che il Tribunale ritiene di dovere accedere alle domande attrici e di ammettere di conseguenza gli incumbenti che il Cenni, allo scopo di raccogliere gli elementi dimostrativi della simulazione, ha proposta, e la cui influenza si appalesa manifesta per le decisioni della controversia. Dovrà però essere escluso il I. capitolo delle prove per testi, dappoichè quanto è capitato potrà essere facilmente dimostrato con apposito certificate. In attesa dell'esito dei suddetti incumbenti va sospeso ogni giudizio anche sulle spese. Non si riscontrano gli estremi per concedere la clausola di esecuzione provvisoria.

Per questi motivi

Il Tribunale

Uditi i procuratori delle parti ogni altra contraria istanza eccezione e deduzione respinta interlocutoria mente pronunziando, sospeso ogni giudizio anche sulle spese, ammette il 2°. 3°. 4°. capitolo delle prove per testi, nonché la perizia proposta dall'attore nella sua

comparsa del 6 giugno 1935 il cui quesito deve qui in  
tendersi integralmente trascritto e nomina perito l'ing.  
Cordera Giorgio di Bologna, il quale presenterà la sua  
relazione entro un mese dal prestato giuramento.

Rimette le parti innanzi al Giudice estensore della pro  
sente che delega per raccogliere le deposizioni dei te  
sti ed il giuramento del perito.

Clausola non dovuta.

Bologna due settembre 1935 anno XIII.

F.to Riccioni

F.to Troile estensore

F.to Cigolini

F.to Sozio Cancelliere

Letta e pubblicata la suesesa sentenza nei modi di leg  
ge dal sottoscritto nella pubblica udienza di oggi 12  
settembre 1935 anno XIII.

Il Cancelliere F.to Sozio

27 gen.  
1935

Le sentenza Corte  
annullata per

AVV. FILIPPO ANGELINI  
IMOLA - Via Garibaldi 72 - Tel. 240  
BOLOGNA - Via Castiglione N. 27 - Tel. 23.646

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III° PER GRAZIA  
DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

R E D ' I T A L I A

La R. Corte d'Appello di Bologna, Sez. 2°, composta degli  
Ill. mi signori:

PEROTTI COMM. ALFONSO - Presidente di Sez. - PACE CAV. UFF.  
IGNAZIO - Consigliere - MODENA CAV. UFF. LEONE GINO - Id. Est.  
CHIMIPRI CAV. UFF. ANTONINO - Id. - DI STEFANO CAV. UFF. GIOVAN  
NI - Id. - ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile sommaria in grado d'appello promossa  
da MASOTTI ENRICO - fu Giacomo, residente in Imola, eletti  
vamente domiciliato in Bologna, via Castiglione 27, pres  
so e nello studio del proc. Avv. Filippo Angelini, dal qua  
le è rappresentato e difeso.

APPELLANTE

C O N T R O

CENNI FRANCESCO residente in Imola, rappresentato e dife  
so dal Proc. re Avv. Saladino Saladini Pilastri - APPELLATO -  
e MINGUZZI ERCOLE DI PAOLO, residente a Bagnacavallo, elet  
tivamente domiciliato in Bologna, presso e nello studio  
del Proc. re Avv. Giuseppe Angelini - che lo rappresenta e  
difende. - APPELLATO ED APPELLANTE PER ADESIONE -

In punto ad appello da sentenza 2-12 settembre 1935 del  
Tribunale di Bologna.

CONCLUSIONI: L'Avv. Filippo Angelini nell'interesse dell'an

pellante CONCLUDE: Piaccia alla Corte Ecc.ma, in accoglimento dell'appello proposto da Masotti Enrico con atto 26-9-1935, avverso la sentenza 2-12 Settembre 1935 del Tribunale di Bologna. Dire inammissibili le istanze spiegate dal Cenni per essere cessata la ragione del contendere, e conseguentemente dire inefficace la trascrizione della citazione ad istanza del Cenni allo Ufficio delle Ipotecche di Bologna, in data 27-12-34 N. 6032-40729, ordinando al Conservatore delle Ipotecche di provvedere al relativo annotamento. Condannarsi l'appellato Cenni Francesco al rimborso delle spese e degli onorari sia di 1° che di 2° grado da liquidarsi a diretto favore del Proc. re Avv. F. Angelini, per avere anticipato le spese e non riscosso l'onorario. -

Il Proc. re Avv. Saladini, nell'interesse dell'appellato Cenni CONCLUDE: Voglia la Corte Ecc.ma col rigetto dell'appello proposto confermare in pieno la sentenza dell'ill.mo Tribunale di Bologna, in data 2-12 Settembre 1935 resa tra le parti, con la condanna del soccombente Masotti Enrico al pagamento delle spese, competenze ed onorari di questo secondo grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Proc. Saladino Saladini che dichiara di avere anticipato le spese e non percetti i compensi.

Il Proc. re Avv. G. Angelini nell'interesse dello appellato ed appellante per adesione Minguzzi: CONCLUDE: Piaccia

all'Ecc.ma Corte adita. Ogni contraria e diversa istanza azione ed eccezione respinta. In accoglimento dell'appello proposto da Masotti Enrico fu Giacomo con l'atto Baglioni 26 Sett. 1935 ed in riforma dell'appellata sentenza 2-12 Settembre 1935 del Tribunale di Bologna resa tra le parti. Dato atto che Minguzzi Ercole con l'istrumento Beltrani 22-1-935 ha restituito a Masotti Enrico gli stabili dei quali il Cenni chiede il ritorno al Masotti con citazione 1-12-934 introduttiva del presente giudizio, e che il Minguzzi ciò ha fatto, in esecuzione della sentenza 2-9 Luglio 1934 di questa Corte Ecc.ma. Dirsi cessata la ragione del contendere e conseguentemente dire inammissibili le prove dedotte dal Cenni ed ammesse con la sentenza appellata. Condannare il Cenni Francesco nelle spese e negli onorari di 1° e di 2° grado, da liquidarsi, tenuto conto dell'opinamento del Sindacato Avvocati e Procuratori, per quanto riguarda l'onorario, e da attribuirsi a diretto favore del Proc.re Avv. G. Angelini che sottoscrive la presente comparsa, per avere anticipato le spese e non percepito l'onorario.

#### LA CORTE

Sentita la relazione della causa fatta dai procuratori delle parti nella pubblica udienza 30-12-35 - Udita la lettura delle rispettive conclusioni.

F. A T T O

1°) In data 4 Agosto 1931 con rogito Buscalferri Masotti Enrico vendeva a Minguzzi Ercole per il prezzo di L.35.000 casa con terreno in Imola, con patto di riscatto, Minguzzi si accollava debito garantito da ipoteca per L.30.012 verso la Cassa di Risparmio di Imola e pagava il residuo di L.4877.- 2°) Con atto 7 Giugno 18 Ottobre 1932 Bruno Canè asserendosi creditore del Masotti per L.10.000 ed asserendo che con la alineazione il Masotti si era reso insolvente, citava Minguzzi e Masotti avanti il Tribunale di Bologna, dichiarando che intendeva a sensi degli art. 1234 C.C. esercitato nei confronti del Minguzzi il diritto di riscatto che competeva al Masotti, pronto ai dovuti rimborsi di legge e trascriveva questa citazione il 6 Novembre 1932 N.5267-8596 in Bologna. - Questa Corte di Appello, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale con pronunzia in data 2-7-34 autorizzava il Canè a procedere al riscatto in nome e conto del Masotti. - 3°) Con rogito Beltrani 22-1-1935 gli immobili venivano restituiti al Masotti ed il Canè sborsava a Minguzzi L.16.000 che costui avanzava come di regolamento fatto. Nello stesso rogito il Masotti si dichiarava debitore del Canè oltre che delle anzidette L.16.000, anche di altre somme per cambiali, spese e interessi, e concedeva per un confessato debito di L.29.000 ipoteca per L.34 mila, obbligandosi a restituire la somma a debito entro

6 anni.-A garanzia poi del puntuale pagamento delle se  
mestralità, interessi e quote ammortamento del Mutuo ver  
so la Cassa di Risparmio di Imola, cedeva per anni 6 le  
corrisposte di affitto degli immobili.- 4°) Poco prima  
che si redigesse questo rogito e precisamente con cita  
zione 1-12-34 Francesco Cenni conveniva avanti il Tri  
bunale di Bologna, il Masotti ed il Minguzzi e premetten  
do di essere creditore del Masotti per prestazioni nella  
costruzione della casa, ed averne effetto cambiario di  
L.10.000 sul quale sino al 1931 erano stati pagati inte  
ressi e che quando aveva cercato di iniziare atti esecu  
tivi aveva appreso l'avvenuta vendita al Minguzzi.-Che  
questa vendita avvenuta a prezzo inferiore della metà  
del valore reale si doveva ritenere simulata.-Conclude  
va-testualmente-perchè si revocasse perchè simulato e  
fittizio il contratto di cui trattasi e conseguenti sta  
tuizioni in ordine alle trascrizioni successive. Costitui  
tosi il contraddittorio, l'attore chiedeva sospendersi il  
giudizio di merito, ed ammettersi prova per testimoni su  
alcuni articoli nonchè perizia.-I convenuti si opponeva  
no alla domanda deducendone la inammissibilità, atteso  
che già l'immobile era ritornato al Masotti.-Con senten  
za 2-12 Sett. 1935 il Tribunale ammetteva la prova peri  
tica e la prova per testi sui seguenti capitoli: 2°) "Vero  
che Masotti Enrico dopo la stipulazione del rogito di

pretesa vendita, fece costruire nella casa stessa un porticato, dirigendone i lavori e pagando l'importo dei lavori e materiali."- 3°) "Vero che il Masotti, dopo il rogito Buscalferri 4-8-31 seguì a riscuotere dagli inquilini gli affitti della casa e gli inquilini lo hanno sempre ritenuto padrone assoluto"- 4°) "Vero che parlando con alcune persone che si erano lamentate di essere oberate di debiti, diceva loro: "fate come me che mi sono messo a posto e non pago nessuno".

Avverso questa sentenza ha proposto appello il Masotti con atto 20-9-1935 citando avanti questa Corte il Cenni per sentire riformata la sentenza ed accolte le conclusioni per la inammissibilità dell'istanza, già prodotte in primo grado.- A questo appello ha fatto adesione il Minguzzi, che si è costituito con lo stesso procuratore del Masotti.- Il Cenni ha concluso per la conferma della sentenza.- Su queste deduzioni cui corrispondono le conclusioni che hanno letto i procuratori costituiti la causa fu ritenuta per la decisione all'udienza 30 Dicembre p.p.

#### D I R I T T O

L'appellante Masotti e l'appellante adesivo Minguzzi censurano la decisione del Tribunale che ha affermato la procedibilità dell'istanza, spiegata dal Cenni e riassumono le loro doglianze in questa precisa proposizio

ge: "Obbiettivo del Cenni, come si desume dalla citazio  
 ne introduttiva, era il ritorno dello stabile che fu già  
 oggetto della compravendita - Masotti-Minguzzi, al Masotti,  
 orbene lo stabile-dopo, la citazione - è ritornato al Ma  
 sotti per la stipulazione a rogito Beltrani 25-I-35, ma  
 questa stipulazione è attuazione della sentenza 2-9 Lu  
 glio 934 di questa Corte, che precedette la istanza del  
 Cenni di cui ora si discute. Pertanto (procedono gli ap  
 pellanti nella loro argomentazione) più non sussistono  
 le circostanze di fatto che il Cenni ha posto a fonda  
 mento della sua istanza come contrarie al diritto, ed il  
 Cenni difetta di interesse e non ha quindi azione per  
 ulteriormente coltivare la pretesa." - La Corte è di a vi  
 so che questa costruzione non è accettabile e che con  
 fondato criterio è stata disattesa dai primi giudici. -  
 Non vi ha contrasto sui principi di diritto in tema di  
 simulazione; qui stando alle deduzioni dell'attore Cenni,  
 si versa in simulazione assoluta, in quanto egli ha in  
 teso con la spiegata istanza, attaccare nella sua assolu  
 ta esistenza giuridica ed economica il contratto a rogi  
 to Buscalferri, come quello che "ahbet colorem substantiam  
 nullam". - Prospetta infatti - ed è bene che sia precisato,  
 che fittiziamente l'immobile sarebbe stato trasferito  
 al Minguzzi e del pari fittiziamente costui avrebbe mo  
 strato, pagare parte del prezzo e fittiziamente assunto

di pagare le rate del mutuo ipotecario a favore della Cassa di Risparmio.-In verità, oggi questo immobile, per effetto della sentenza della Corte che ha autorizzato il creditore Canè in nome del suo debitore, il Masotti, a riscattarlo dal Minguzzi, è venuto a ritornare nella disponibilità e possesso del Masotti: la non pertanto è da ritenere sia venuto meno nel Cenni lo interesse giuridico apprezzabile, cui corrisponde la facoltà ed il diritto per coltivare la istanza già spiegata per declaratoria di simulazione.-E per vero il Cenni-non si contesta-è creditore del Masotti e si duole che questi con l'atto Buscalferri, simulando la vendita dell'immobile, e per di più a vile prezzo, è venuto a diminuire le garanzie che con il proprio patrimonio apprestava a sensi del disposto dell'art.1949 C.C., la sentenza anzi ricorda che l'immobile era l'unica attività, senonchè queste garanzie rimangono ancora pregiudicate dopo il ritorno dell'immobile al Masotti, poichè lungi dall'avverarsi una restitutio in integrum della situazione giuridica preesistente, l'immobile è ritornato con ipoteche, le quali ne diminuiscono il valore; in parte queste ipoteche corrispondono ad esborsi fatti al Minguzzi che ha vantato diritti a sensi dell'art.1528 C.C. Ed è per questo che perdura l'interesse del Cenni, imperocchè dove egli ottenesse a seguito di questo giudizio-declaratoria che

simulato è il negozio di trasferimento, simulate le relative convenzioni particolari, ne risulterebbe che il Minguzzi non ha sborsato nulla per Masotti, neppure le annualità alla Cassa di Risparmio, il talchè nulla avrebbe potuto pretendere dal creditore Canè. Le altre argomentazioni degli appellanti non hanno conclusione, nulla rileva se la stipulazione Beltrani sia avvenuta in dipendenza della pronuncia di questa Corte che autorizzava il riscatto, e non esatto è l'assunto che il Cenni, con la istanza per simulazione vulneri l'autorità di quella pronuncia, ed accademico disputare se egli avesse obbligo o facoltà di presentare opposizione. Infatti avanti la Corte si dissertò circa che trasferimento di proprietà basato su rogito contrattuale in apparenza regolare e che nessuno dei contendenti impugnava, anche se il Canè mostrasse di dubitare su la effettiva corrispondenza della realtà della pattuizione; l'istrumento Beltrani è successivo e non si limita al trasferimento della proprietà al Masotti, in dipendenza della pronuncia di riscatto, ma contiene altre convenzioni che con la sentenza nulla hanno a che vedere. - Che anzi non è fuor di luogo precisare che questo rogito è successivo di due mesi alla citazione spiegata dal Cenni contro il Masotti e il Minguzzi, e che fu regolarmente trascritta. - Si obietta a questo proposito che anche la citazione per riscatto venne trascritta

ta, ma questo richiamo non ha rilievo, perchè questa trascrizione non serviva che a dare pubblicità legale alla domanda e nulla più: "non intaccava l'interesse dell'altro creditore Cenni che con più esatto criterio giuridico e forse con minore avidità, tendeva soltanto alla restitutio in integrum, con dichiarazione della inesistenza del simulato trapasso. - Quale interesse - in conclusioni alle formate premesse - deve confermarci che tutt'ora perdura si come ha correttamente pronunziato il Tribunale. - La Corte deve rimandare le parti avanti i primi Giudici per l'ulteriore corso della lite, e per lo sfogo delle prove orali ammesse, in ordine alle quali in particolare non è mossa doglianza dalli appellanti e che del resto sono pertinenti e conclusive e afferma peraltro che il contraddittorio deve essere integrato con la chiamata ad intervenire nel giudizio Bruno Canè; l'opportunità di questo intervento discende dal fatto che il Canè può risentire effetto anche indiretto e riflesso dalla decisione su la istanza di simulazione e può avere interesse, e che questo effetto non si avveri in modo per lui pregiudizievole. Infatti, dalle deduzioni del Cenni chiaramente traspare come egli contesti i pagamenti fatti al Manguzzi, come quelli che non erano dovuti, perchè nulla questi avrebbe sborsato ne al Masotti, nè alla Cassa di Risparmio, tutto ciò discende secondo egli sostiene

ne dall'esito favorevole del giudizio di simulazione: è opportuno perciò che il Canè sia presente a questo processo. - Le spese seguono la soccombenza e sono a carico congiuntamente dell'appellante principale Masotti, per il quale è precisa conclusione in comparsa, ed anche dal Minguzzi per conseguenza che deriva dalla propria adesione fatta con la comparsa presentata in udienza dall'appellazione del Masotti. E' dovuto compenso di avvocato però in misura più congrua al contenuto economico della lite e questioni trattate. - Si tassano così come da note le le spese in L.369,1 diritti di procuratore in L.387,50, l'onorario di avvocato al netto di L.2000.-

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, uditi i Procuratori delle parti, e pronunciando definitivamente su l'appello proposto da Masotti Enrico avverso la sentenza 2-12-9-935 del Tribunale di Bologna, nonché su l'appello adesivo di Ercole Minguzzi respingendo ogni diversa conclusione. -

Rigetta l'appello confermando in ogni parte l'appellata sentenza. Condanna gli appellanti congiuntamente a pagare a Cenni Francesco le spese di questo grado che coi diritti di procuratore si tassano in L.736,50, ed il compenso di avvocato al netto liquidato in L.2000-duemila-oltre il costo della presente registrazione e notifica. Ordina la distrazione delle spese e compenso a favore

del Proc. Avv. Saladini, che ha dichiarato averle antista  
te. Ritorna le parti al Tribunale di Bologna per lo ul  
teriore corso della causa ed in applicazione dell'art.  
205 C.C. - Ordina la integrazione del contraddittorio con  
l'intervento di Bruno Canè, mandando all'attore Cenni  
a provvedere alla relativa citazione.

Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio 20-I-1936  
F.to PEROTTI - F.to PACE - F.to MODENA est. - F.to CHIMIRRI -  
F.to DI STEFANO - F.to BRUNETTI Cancell. -

Letta e pubblicata a forma di Legge dal sottoscritto  
Cancelliere nella pubblica udienza d'oggi della Sez.

2° - Bologna, 27-I-1936 XIV -

Il Cancelliere F.to Brunetti. -

*9 luglio 1936*

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E IMPERATORE D'ETIOPIA

IL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Sezione I

composto dagli Ill.mi Signori

MURGIA CAV. FRANCESCO

PRESIDENTE

NERI CAV. GUIDO

GIUDICE

NARDELLA CAV. GAETANO

GIUDICE EST.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero 1014 del registro delle cause civili e commerciali per l'anno 1936 posta in deliberazione all'udienza delli 19 maggio 1936 XIV.

promossa da

CENNI FRANCESCO residente in Frazione Bergello di Imola ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Calderini 2/2° presso e nello studio dell'avv. Saladino ~~de~~ Saladini Pilastri che lo rappresenta in giudizio per delega in calce alla citazione - attore -

C O N T R O

1) MASOTTI ENRICO fu Giacomo, residente in Imola, Viale Porta Romana n. 23 rappresentato in giudizio dall'avv. Filippo Angelini, per procura ad lites 20/6/1933 del Notaio dott. Beltrami

2) MINBUZZI ERCOLE di Paolo, mediatore, residente a Ba

gnacavallo, frazione Chiusa 108, elettivamente domiciliato a Bologna, presso l'avv. Giuseppe Angelini che lo rappresenta in giudizio per delega in calce alla citazione

- convenuti -

CON INTERVENTO COATTO DI

CANE' BRUNO fu Luigi residente in Imola, elettivamente domiciliato a Bologna Via Mazzini 42 presso l'avv. G. Casoni che lo rappresenta in giudizio per delega in calce alla citazione.

IN PUNTO A:

azione revocatoria di atti di compra vendita simulata

C O N C L U S I O N I

Il proc. avv. S. Saladini nell'interesse dell'attore

CHIEDE E CONCLUDE

Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare le istanze tutte avversarie dichiarando intempestiva la riassunzione della causa-rimandando le parti allo Ill.mo sig. Giudice delegato per l'espletamento integrale della istruttoria ammessa.

Con la condanna nelle spese e competenze ed onorari di questa parte di giudizio da distrarsi a favore del concludente procuratore che dichiara di avere anticipate le spese e non percetti i compensi.

Clausola provvisoria.

Il proc. avv. F. Angelini nell'interesse del convenuto

Masotti

CHIEDE E CONCLUDE

Piaccia all'111.mo Tribunale

Ogni contraria e diversa istanza, azione ed eccezione disattesa;

Riservato il ricorso alla Corte Suprema, avverso alla sentenza 20/27 gennaio 1936 XIV della Corte di Appello resa tra le parti, e notificata il 6 di marzo.

a) Dichiarare che Cenni Francesco è decaduto dal diritto di esperire la prova testimoniale, ammessa con la sentenza 2/12 settembre 1935 del Tribunale di Bologna;  
 b) E conseguentemente: respingersi per difetto di prova, le domande proposte dal Cenni con la citazione introduttiva 1° dicembre 1934 XIV.

In linea riconvenzionale: Dirsi inefficace la trascrizione della detta citazione eseguita presso l'Ufficio delle Ipoteche di Bologna in data 27 dicembre 1934 art. 6032/n. 10279, a favore di Cenni Francesco e contro Masotti Enrico fu Giacomo e Minguzzi Ercole di Paolo, sull'immobile descritto nella relativa nota, ordinandosi al sig. Conservatore delle Ipoteche di Bologna di procedere al relativo annotamento.

Condannare Cenni Francesco di Imola, fraz. Bergulle a corrispondere le spese del giudizio definitivo con la sentenza 2/12 settembre 1935 XIII del Tribunale di Bo

logna e quelle del giudizio che sarà reso con la emananda sentenza, liquidando le stesse come alla unita parcella e tenuto conto dell'opinamento del sindacato, per l'onorario di avvocato, e da attribuirsi a diretto favore del Proc. avv. Filippo Angelini, il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso l'onorario.

Il proc. avv. G. Angelini nell'interesse del convenuto Minguzzi

CHIEDE E CONCLUDE

Piaccia all'ill. mo Tribunale

Riservato il diritto all'istante di ricorrere alla Corte Suprema avverso alla sentenza 20/27 gennaio 1936 XIV. Previa declaratoria di decadenza del Cenni dalla prova testimoniale ammessa con la sentenza 2-12 settembre 1935.

Respingere le domande tutte proposte dal Cenni con: citazione 1° dicembre 1934.

Con la condanna del Cenni nelle spese del giudizio definito con la sentenza 2-12 settembre 1935, oltre a quella della fase presente da detrarsi al Proc. sotto scritto avv. Giuseppe Angelini, per il disposto del 373 C.P.C.

Il proc. avv. G. Casoni nell'interesse dell'intervenuto

CHIEDE E CONCLUDE

Dato atto che mai fu notificata a Canè Bruno la sentenza che si vuol pronunciata in data 20-27 gennaio 1936 dalla Corte di Bologna in causa Cenni Francesco, Masotti Enrico e Minguzzi Ercole, sentenza che Canè Bruno ignora e dato atto che Canè Bruno fa le più ampie ed espresse riserve di impugnare in termine la sentenza stessa quando gli sia stata notificata, si dichiara di non prendere conclusioni nell'interesse di Canè Bruno nel presente giudizio e si protesta per le spese di cui si chiede il rimborso.

#### IL TRIBUNALE

Sentita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti all'udienza del 19 maggio 1936 XIV. Esaminati gli atti e documenti di causa.

#### F A T T O

*Cenni*  
Canè Francesco con citazione 1 dicembre 1934 conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale Masotti Enrico e Minguzzi Ercole ed esponeva che anni prima aveva prestato al Masotti lire 6000 per la costruzione di una casa e lire 4000 per la costruzione di un porticato; che a garanzia della restituzione delle predette somme il Masotti gli aveva rilasciati due effetti cambiari firmati anche dal di lui figlio Aldo e dalla moglie Zanna Domenica, che il Masotti aveva regolarmente corrisposti gli interessi fino all'anno 1931; che a partire da det

ta epoca invano aveva richiesto al Masotti la restituzione delle somme come sopra prestategli; che avendo pensato di servirsi degli effetti per procedere alla subastazione della casa appartenente al Masotti era venuto a conoscenza che la casa stessa era stata venduta dal Masotti al di lui nipote Minguzzi Ercole per la somma di L. 35000 fin dall'agosto 1931 mediante rogito dott. Buscalferri notaio in Castel S. Pietro.

Aggiungeva il Cenni che tale vendita era simulata e fittizia tanto più che il prezzo menzionato nel rogito era inferiore alla metà del valore effettivo delle immobile al momento della stipulazione.

Tutto ciò esposto chiedeva revocarsi perchè simulata e fittizia la compravendita conclusa fra il Masotti e il Minguzzi mediante il rogito succitato con le conseguenti statuizioni in ordine alle successive trascrizioni.

Instauratosi il contraddittorio l'attore instava per l'ammissione di prova testimoniale e di perizia intese a dimostrare la simulazione della compravendita. I convenuti si opponevano all'ammissione delle suddette prove assumendo che all'espletamento delle prove stesse esisteva la circostanza che la casa era nuovamente tornata in proprietà del Masotti.

Con sentenza 2-13 settembre 1935 questo Tribunale dopo

aver premesso che non ostante i termini adoperati dal Cenni nell'atto introduttivo di lite doveva ritenersi che l'azione del Cenni medesimo proposta era vera e propria azione di simulazione, ammetteva alcuni capitoli di prova testimoniale diretta a stabilire:

1) Che il Masotti Enrico dopo la stipulazione dell'imputate rogito Buscalferri 4-8-1931 aveva continuato a riscuotere la pigione dagli inquilini della casa compravenduta e che gli inquilini stessi lo avevano sempre ritenuto padrone della casa e come tale riconosciuto;

2) Che il Masotti dopo la vendita aveva fatto costruire nella casa un porticato dirigendo egli stesso i lavori trattando egli stesso coi muratori e pagando l'imperio dei lavori e dei materiali.

3) Che il Masotti parlando con persone oberate di debiti aveva loro detto:

"Fate come faccio io che mi sono messo a posto e non pago nessuno".

Con la stessa sentenza veniva inoltre disposta la prova per perizia dedotta dall'attore per stabilire il prezzo corrente dello stabile all'epoca in cui venne stipulato il rogito di compravendita ossia al 4-8-1931

Avverso la citata sentenza il Masotti Enrico con atto 29-9-1935 interponeva appello insistendo nella tesi dell'inammissibilità delle domande proposte dal Cenni

già sostenuta in primo grado.

All'appello interposto dal Masotti aderiva il Minguzzi mentre il Cenni ne chiedeva la reiezione.

Messa nuovamente in decisione la causa la Corte di Appello in luogo con sentenza 20-27 gennaio 1936 confermeva in ogni sua parte l'impugnata sentenza rinviando le parti innanzi al Tribunale per l'ulteriore corso e ordinando di ufficio, in applicazione dell'art. 205 C. proc. civ. l'intervento in causa di certa Canè Brune la cui citazione disponeva dovesse essere fatta a cura del Cenni.

Successivamente a tale sentenza il Masotti con atto 20-4-1936 citava il Cenni, il Minguzzi e il Canè a comparire innanzi a questo Tribunale per sentirsi riassumere e definire la causa iniziata dal Cenni con la citazione 1 dicembre 1934. A sostegno di tale domanda il Masotti esponeva che la sentenza 20-27 gennaio 1936 della locale Corte d'Appello era stata notificata alle parti il 5 marzo 1936 ma che il Cenni non aveva provveduto a fare gli esami nel termine di giorni trenta decorrente in forza dell'art. 232 cod. proc. civ. dalla notifica della sentenza proferita nel giudizio di appello di guisa che doveva ritenersi decadute dal diritto di espletare la prova testimoniale. Il Minguzzi e Canè si associava alle domande avanzate dal Masotti

mentre il Procuratore del Canè dopo avere rilevato che la sentenza 20-27 gennaio 1936 della Corte d'Appello in luogo non era stata notificata al medesimo dichiarava di non prendere conclusioni.

In tale stato la causa veniva assegnata a sentenza il 19 maggio 1936 spiegandosi rispettivamente dai litiganti le conclusioni in epigrafe trascritte.

#### D I R I T T O

Osserva il Collegio che sulla decadenza da parte del Cenni dal diritto di esperire la prova testimoniale ammessa con sentenza 2-12 settembre 1935 di questo Tribunale non può sorgere ragionevole dubbio ove si tenga presente in primo luogo che il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 232 cod. proc. civ. per fare gli esami è termine perentorio, quantunque prorogabile, e che esso, quando, come nella specie, siavi stato giudizio di appello, decorre dalla notificazione della sentenza preferita in detto giudizio, in secondo luogo che per l'art. 45 cod. proc. civ. quando la legge stabilisce un termine da decorrere dalla notificazione questo termine decorre anche contro la parte a cui istanza è seguita la notificazione, salvo che la legge abbia diversamente stabilito.

Ciò premesso il Collegio rileva che dai documenti di causa risulta che la sentenza 20-27 gennaio 1936 del

la Corte d'Appello in luogo è stata notificata a mezzo della posta tanto al Masotti Enrico quanto al Minguzzi Ercole e precisamente, secondo risulta dai bolli degli uffici postali apposti sulle ricevute di ritorno, il 6 marzo 1936 al Minguzzi Ercole e il 7 detto a Masotti Enrico. Dal 7 marzo 1936 pertanto cominciò a decorrere il termine di trenta giorni durante il quale il Cenni non ha compiuto atto alcuno inteso all'espletamento della prova testimoniale ammessa in seguito a sua richiesta.

Il Patrocinio del Cenni sostiene che non può parlarsi di regolare notificazione della citata sentenza e conseguentemente non è dato parlare di decorso di termine, decorso mai iniziato appunto per difetto di regolare notificazione.

La ragione per cui, secondo il patrocinio del Cenni, non può ritenersi efficace la notificazione della predetta sentenza è costituita dal fatto che avendo tanto il Masotti quanto il Minguzzi eletto domicilio e non avendo dichiarata la residenza, la sentenza stessa in essequio al precetto dell'art. 367 cod. proc. civ. avrebbe dovuto essere notificata al domicilio eletto e non già al domicilio reale (Imola per Masotti e Bagnacavallo per Minguzzi) giusta quanto effettivamente risulta dalle ricevute di ritorno in atti.

su di che il Collegio, a parte ogni considerazione sull'applicabilità al caso in esame della regola generale stabilita dall'art. 57 secondo comma c.p.civ. per cui la parte non può opporre la nullità di forma quando essa o chi agisce per essa vi abbia dato causa (secondo autorevole dottrina si tratterebbe infatti non già di notificazione nulla per difetto di forma ma di notificazione inefficace per quanto formalmente regolare), osserva che per non essere stata la notificazione impugnata dai notificati, ossia dal Masotti e Minguzzi, essa deve ritenersi regolare e valida anche per il notificante e come tale idonea a iniziare la decorrenza del termine stabilito dall'art. 232 c.p.c.

Seguendosi la tesi del patrocinio del Cenni, dato che, ripetesi, il Masotti e Minguzzi hanno accettato come valida la notificazione eseguita al loro domicilio da essi eletto e dato inoltre che l'art. 367 pp. cod. proc. civ. è norma evidentemente sancita nell'interesse della persona cui deve essere fatta la notificazione più che del notificante, si perverrebbe all'assurda conseguenza di permettere al notificante di sconfessare il fatto proprio e di non considerare più come quel termine che in seguito all'accettazione da parte del notificato di una notificazione irrualmente eseguita e inefficace che dir si voglia, in virtù dell'art. 45

c.p.c. deve invece decorrere anche contro la parte a cui istanza è eseguita la notificazione medesima.

Un'altra ragione per cui, sempre ad avviso del patrocinio del Cenni, non può nella specie parlarsi di decorrenza del termine per eseguire l'esame testimoniale è costituita dal fatto che la sentenza 20-27 gennaio 1936 della Corte d'Appello in luogo, sentenza con la quale il Masotti e Minguzzi venne condannati in solido a pagare al Cenni le spese del giudizio di appello liquidate nella complessiva somma di lire 2736,50 della quale venne ordinata la distrazione in favore del proc. avv. Saladini, è stata notificata a richiesta dello stesso avvocato Saladini con contemporaneo precepto inteso al pagamento della predetta somma e accessori. In altre parole la notifica della sentenza, secondo è espressamente affermato nella comparsa presentata nell'interesse del Cenni, avrebbe avuto uno scopo esecutorio a sensi dell'art. 562 c.p.c."

Al riguardo il Collegio osserva che non è dato parlare di notificazione eseguita a richiesta del solo avv. Saladini e al mero scopo di ottenere il pagamento delle spese liquidate nella predetta sentenza perchè se è vero che la relazione in data 5 marzo 1936 che si legge in calce all'originale prodotta dal Cenni comincia effettivamente con le parole: Ad istanza del sig. avv.

Conte Saladino Saladini Pilastrini" (segue: il precetto per il pagamento delle spese) non è men vero che la relazione di pari data che si legge in calce alle due copie della sentenza consegnate alli Masotti; e Minguzzi comincia invece con le parole: "Ad istanza di Cenni Francesco e dell'avv. Saladino Saladini Pilastrini etc." Or non sembra al Collegio che la difformità esistente fra la relazione scritta in calce all'originale e quelle scritte in calce alle copie consegnate alli Masotti e Minguzzi nella parte relativa alla indicazione della persona richiedente la notificazione consenta di affermare come fa il patrocinio del Cenni che la notifica della sentenza è stata eseguita in base ad esclusiva richiesta dell'avvocato e procuratore distrattario e per il solo scopo di ottenere il pagamento delle spese liquidate dalla Corte.

Al contrario dato che ciascuna copia ha valore di atto originale rispetto alla persona cui è individualmente destinata, deve ritenersi, alla stregua delle copie prodotte dalli Masotti e Minguzzi, che la notificazione della sentenza è stata effettuata su richiesta tanto del Cenni quanto dell'avv. Saladini.

In tale stato di cose è manifesta l'impossibilità di privare la sentenza 20-27 gennaio 1936 dell'effetto chiaramente specificato nel secondo comma dell'art. 232

ced. pres. civ. e in forma tale da escludere che la volontà della parte notificante possa comunque impedirlo o limitarlo.

Considera infine il Collegio che la mancata notificazione da parte del Cenni al Canè Bruno della sentenza 20-27 gennaio 1936 con la quale la Corte di Appello in luogo, come si è detto in narrativa, ebbe a ordinare d'ufficio l'intervento in causa del Canè a sensi e per gli effetti di che allo art. 205 c.p.c. non può spiegare efficacia esclusiva della decadenza in parola sia perchè il Canè prima di essere citato, il che "avvenuto a cura del Masotti il 28-4-36 ossia quando i trenta giorni stabiliti dall'art. 232 c.p.c. erano già decorsi in seguito alla notifica della predetta sentenza agli Masotti e Minguzzi eseguita il 6 e 7 marzo 1936 su richiesta del Cenni, non poteva essere considerato parte in causa, sia perchè la diversità del suo interesse nella controversia rispetto a quello degli altri contendenti è esclusiva della necessità della notificazione della sentenza medesima ad esso Canè ai fini della decorrenza del termine suscitato.

Dimostrato in tal guisa come il Cenni debba ritenersi decaduto dal diritto di espletare la prova testimoniale il Collegio osserva tuttavia che siffatta decadenza non è motivo sufficiente per accogliere la domanda

avanzata dalli Masotti e Minguzzi secondo cui dovrebbe re senz'altro respingere per mancanza di prova le domande proposte dal Cenni mediante la citazione introduttiva di lite del 1 dicembre 1934.

Va rilevato infatti che con la sentenza 2-12 settembre 1935 di questo Tribunale, confermata dalla Corte di Appello in luogo con la più volte citata sentenza 20-27 gennaio 1936, venne ammessa non solo la prova testimoniale ma anche la perizia dal Cenni medesimo richiesta per dimostrare la viltà del prezzo per cui la casa era stata venduta ossia per dimostrare la sussistenza di un altro indizio di simulazione oltre a quelli che si proponeva di provare attraverso le risultanze degli esami testimoniali.

Ritiene pertanto il Collegio che non è possibile decidere in merito all'azione di simulazione proposta dal Cenni finché la perizia come sopra ammessa, non sia espletata e fino a che non vi sia rinuncia a detto mezzo istruttorio.

Il patrono del Masotti afferma che tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello hanno considerata la perizia come un elemento che, in concorso con l'esito della prova testimoniale, avrebbe potuto servire a stabilire la simulazione e meno della compravendita consacrata nel rogito Buscalferri.

La sola perizia, in altre parole, non sarebbe di per se idonea alla decisione della controversia.

Ma l'asserzione non è per nulla esatta e conseguentemente non può ritenersi idonea a suffragare la tesi in esame. Invero il Tribunale, giusta quanto testualmente si legge nella motivazione della sentenza 2-12 settembre 1935 ammise le prove per testi e per perizia dedotte dal Cenni e la cui influenza definì "manifesta per la decisione della controversia" "allo scopo di raccogliere gli elementi dimostrativi della simulazione". Or così motivando il Tribunale non subordinò in guisa alcuna la prova per perizia all'esito della prova testimoniale contemporaneamente disposta ma, al contrario, considerò la perizia influente per la decisione della controversia al pari della prova per testi. In altri termini il Tribunale, lungi dal creare una gerarchia fra i disposti mezzi istruttori e senza nemmeno stabilire che la perizia dovesse effettuarsi successivamente all'esito della prova testimoniale, ammise entrambe le prove perchè a suo avviso entrambe erano di per se atte a fornire elementi per la decisione sull'esistenza o meno della simulazione affermata dall'attore.

Per potersi respingere senz'altro l'azione di simulazione proposta dal Cenni occorrerebbe che il Tribunale

avesse espressamente dichiarato che solo in base alle resultanze di entrambe le prove ammesse era possibile avere la dimostrazione della simulazione eppure che avesse escluso che le resultanze di una sola delle prove potessero spiegare efficacemente ai fini della decisione della controversia. Ma, come si è dimostrato con la trascrizione della motivazione nulla di tutto ciò è stato affermato dal Tribunale. L'arbitrarietà dell'asserzione in esame appare poi ancora più evidente ove si tenga presente che nella sentenza della Corte d'Appello nulla si legge che possa anche lontanamente giustificarsi.

Nella motivazione della sentenza 20-27 gennaio 1936 è scritto testualmente: "La Corte deve rimandare le parti davanti ai primi giudici per l'ulteriore corso della lite e per lo sfogo delle prove orali ammesse in ordine alle quali in particolare non è messa degianza dagli appellanti e che del resto sono pertinenti e conclusive". E' manifesto pertanto come la Corte non si sia nemmeno occupata della perizia e come in conseguenza non l'abbia affatto considerata un elemento idoneo, in concorso all'esito della prova testimoniale a stabilire se la vendita di cui al rogito Busolaferri dell'4 agosto 1931 sia o pur no simulata.

In conclusione se è vero che le resultanze delle due

prove disposte con la citata sentenza, data la comune loro finalità quella cioè di svelare l'apparenza della compravendita, bene avrebbero, potute integrarsi a vicenda nella loro efficacia probante, è pure vero che per essere venuta meno siffatta possibilità in seguito alla decadenza del Cenni dal diritto di eseguire gli esami testimoniali non può escludersi la possibilità per parte del Tribunale di decidere la controversia anche in base alle risultanze della perizia ammessa, ripetersi, come mezzo istruttorio di per se idoneo ed influente ai fini di causa e non già come prova accessoria rispetto a quella per testi epperò inutile e comunque insufficiente in seguito alla decadenza nella quale è incorso il Cenni.

All'esito della perizia va pertanto riservato il giudizio in merito. E' opportuno rinviare al definitivo anche il giudizio sulle spese della presente fase.

PER QUESTI MOTIVI

Reietta ogni altra istanza ed eccezione.

Dichiara decaduto Cenni Francesco dal diritto di espletare la prova testimoniale disposta con la sentenza 2-12 settembre 1935 di questo Tribunale, confermata con sentenza 20-27 gennaio 1936 della Corte d'Appello in luogo.

riserva il giudizio in merito alle domande proposte dal

Cenni contro Masetti Enrico Minguzzi Ercole mediante  
la citazione 1 dicembre 1934, all'esito della perizia  
disposta con la citata sentenza 2-12-9-1935 di questo  
Tribunale.

Spese al definitivo

Bologna li quattro luglio 1936 XIV.

F.to Murgia

" Neri

" Nardella est.

" Messina

Letta e pubblicata la suesata sentenza nei modi di  
legge dal sottoscritto nella pubblica udienza di oggi  
9 luglio 1936 XIV.

IL CANCELLIERE F.to Messina

Sentenza della Corte di Bologna

10 ottobre 38

impugnata in  
Cassazione

676- IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III PER GRA  
ZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

La R.CORTE d'APPELLO di BOLOGNA - Sezione Seconda:  
composta degli Ill.mi signori:

Comm.DI FRANZIA VINCENZO - Cons.ff.Presid.estens.

Cav.Uff.BASSANELLI PAOLO

Cav.Uff.CHIMIRRI ANTONINO

Cav.Uff.BUZZI MICHELE

Cav.Uff.DEL MONEGO ATTILIO

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile sommaria di prima istanza promossa  
da

CANE' BRUNO fu Luigi residente a Imola ed elettivamente  
domiciliato a Bologna presso e nello studio del  
procuratore Avv.Giacomo Casoni che lo rappresenta  
e difende - opponente -

C O N T R O

GENNI FRANCESCO, residente in Imola, domiciliato elettivamente  
in Bologna presso e nello studio del procuratore  
Avv.Saladino Saladini che lo rappresenta  
e difende

nonchè C O N T R O

MASOTTI ENRICO fu Giacomo residente in Imola, rappre

sentato e difeso dal procuratore Avv. Filippo Angelini-  
 MINGUZZI ERCOLE di Paolo residente a Bagnacavallo  
 domiciliato elettivamente in Bologna presso e nello  
 studio del procuratore Avv. Giuseppe Angelini, dal qua  
 le è rappresentato e difeso - convenuti -

#### In Punto

ad opposizione di terzo contro la sentenza 20-27 Gen  
 naio 1936 della Corte d'Appello di Bologna nella cau  
 sa tra Masotti Enrico, Cenni Francesco e Minguzzi Er  
 cole

#### Conclusioni

Il procuratore Avv. Giacomo Casani per l'opponente  
 Canè Bruno chiese e

#### Concluse:

Piaccia alla Corte Ecc.ma

In accoglimento della opposizione proposta da Canè  
 Bruno fu Luigi con atto 25 Settembre 1937 XV-

In linea principale:

Revocare in ogni sua parte la sentenza opposta 20-27  
 Gennaio 1936 XVI di questa Ecc.ma Corte, in causa Ma  
 sotti Enrico-Cenni Francesco-Minguzzi Ercole, perchè  
 l'eventuale accoglimento delle domande proposte dal  
 Cenni, non può esplicare alcuna efficacia sulla legit  
 timità dei pagamenti effettuati dall'opponente Canè  
 Bruno come all'atto Beltrami 22 Gennaio 1935 XIII-

Ed in stretto subordine:

Revocare la sentenza per il capo secondo cui la sen  
tenza medesima, ha ordinato l'intervento in causa del  
 Canè-

Nell'una e nell'altra ipotesi:

Condannare Cenni Francesco nelle spese e negli onora  
 ri del presente giudizio, da liquidarsi come all'uni  
ta parcella, tenuto conto dell'opinamento del Sindaca  
to Avvocati e Procuratori, per l'onorario di Avvocato,  
 e da distrarsi a diretto favore del Procuratore ed  
 Avvocato sottoscritto, il quale se ne dichiara anti  
 statario.

Il procuratore Avv. Saladino Saladini per Cenni Fran  
 cesco chiese e

Concluse:

Voglia la Corte Ecc.ma

Dichiarare inammissibile l'opposizione di terzo pro  
 posta da Canè Bruno avverso la sentenza di questa  
 Corte in data 20-27 Gennaio 1936-

O quanto meno-

Rigettare le istanze tutte di Canè Bruno proposte  
 con l'atto 23 Settembre 1937 con la condanna di esso  
 Canè nelle spese competenze ed onorari da distrarsi  
 a favore dell'Avv. Saladino Saladini Pilastri che di  
 chiara di avere anticipato le spese e non percetti

i compensi-

E con comparsa aggiunta lo stesso procuratore concluse:  
 Manteniamo le nostre conclusioni di comparsa più so  
 pra scritte-

Il procuratore Avv. Filippo Angelini per Masotti Enri  
 co chiese e

Concluse:

Piaccia alla Corte Ecc.ma

Ogni contraria e diversa istanza, azione ed eccezione  
 respinta;

Dato atto che il Masotti aderisce alle istanze pro  
 poste dal Canè:

Accogliere la opposizione proposta dallo stesso Canè  
 con l'atto 25 Settembre 1937 XV introduttivo del pre  
 sente giudizio-

Porre le spese a carico di Cenni Ferruccio, liquidan  
 dole a diretto favore del procuratore Avv. Filippo  
 Angelini, tenuto conto dell'opinamento del Sindacato,  
 per quanto si attiene all'onorario di avvocato.

Il procuratore Avv. Giuseppe Angelini per Minguzzi  
 Ercole chiese e

Concluse:

Piaccia all'Ecc.ma Corte;

Prendere atto che Minguzzi Ercole aderisce alle i  
 stanze, proposte dal Canè con l'atto introduttivo del

giudizio, e perciò revocare la sentenza 20-27 Gennaio  
1936 di questa Ecc.ma Corte-  
Spese a carico del Cenni

La Corte

Udita la relazione della causa fatta dai procuratori  
delle parti all'udienza del 22 Settembre 1938 XVI-  
Udita la lettura delle rispettive conclusioni  
Ha ritenuto in

F A T T O

Con rogito per notar Buscalferri 4 Agosto 1931 (regi-  
strato il 18 setto in Imola al Vol.93, 138 atti pub-  
blici) Masotti Enrico vendeva a Minguzzi Ercole per  
il prezzo di L.35.000 la casa con terreno di sua pro-  
prietà in Imola, con patto di riscatto. Minguzzi si  
accollava il debito garentito da ipoteca per lire  
30.012 (trentamila dodici) verso la Cassa di Risparmio  
di Imola, e pagava il residuo di lire 4987,10-  
Con atto 7 Giugno 18 Ottobre 1932 Bruno Canè, quale  
creditore cambiario del Masotti per L.10.000 asseren-  
do che con la alienazione il Masotti si era reso in-  
solvente, citava Minguzzi e Masotti avanti il Tribuna-  
le di Bologna, e dichiarando di volersi a sensi del  
l'art.1234 C.C. surrogare per esercitare nei confron-  
ti del Minguzzi il diritto di riscatto che competeva  
al Masotti, pronto ai dovuti rimborsi secondo l'art.

1528 Cod.Civ.chiedeva che con tali oneri fosse a lui assegnato il detto immobile.

Tale citazione era il 16 Novembre 1932 al N.5267 8596 regolarmente trascritta nella locale conservatoria delle Ipoteche.

Il Tribunale con sentenza 17-23 Febbraio 1933 autorizzava il Canè ad esercitare nei confronti del Minguzzi il detto riscatto,riservando al Masotti per sè e suoi il diritto a riscattare a sua volta gli immobili stessi dal Canè,previo rimborso delle somme sborsate. Su appello delli Masotti e Minguzzi,questa Corte(I° Sez.)con sentenza 2-9 Luglio 1934,pur mantenendo fermo il diritto del Canè,a surrogarsi al suo debitore, nell'esercizio del riscatto,riformava la pronunzia del Tribunale,autorizzando il Canè a procedere al riscatto,non nel proprio nome,bensì nel nome e per conto del Masotti.In data 22 Gennaio 1935,in esecuzione di detta sentenza,con rogito dott.Beltrami reg.1°11 Febbrbraio successivo gli immobili in quistione venivano dal Minguzzi restituiti al Masotti,previo pagamento per parte del Canè della somma di lire 16.000 stabilita dalle parti contraenti,quali rimborsi dovuti al Minguzzi- Con lo stesso rogito poi,per garantire ed assicurare al Canè il pagamento dei suoi crediti-compreso quello cambiario di L.10.000 ammontanti e cal

colati in complessive lire 29.000, il Masotti acconsentiva a che sull'immobile restituito venisse iscritta ipoteca a favore del Canè per lire 34.000-

Con atto 1° Dicembre 1934, pochi giorni prima, Cenni Francesco, altro creditore del Masotti per L. 10.000 allo stesso prestate-dietro rilascio di cambiale-in occasione della costruzione della Casa-citava il Masotti e il Minguzzi premettendo: che il Masotti non aveva provveduto dal 1937, a pagargli neppure gli interessi sulla somma portata dalla cambiale che era stata firmata anche dalla di lui moglie e dal figlio Aldo, che quando aveva pensato di avvalersi della cambiale per procedere agli atti esecutivi sulla casa, aveva avuto la spiacevole sorpresa di constatare che lo stabile era stato dal Masotti venduto nell'agosto 1931, cioè appena costruito, al nipote Minguzzi Ercole coll'anzidetto rogito Buscalferri del 4 Agosto 1931; che tale vendita doveva ritenersi simulata anche per essere il prezzo inferiore alla metà del valore reale che l'immobile aveva all'epoca della stipulazione; che quindi esso istante, a tutela dei suoi diritti creditori intendeva promuovere azione di nullità per simulazione di quel negozio; chiedeva pertanto venisse revocato, perchè fittizio e simulato il contratto di compravendita de quo, e venisse in conseguenza or

dinato al Conservatore delle Ipoteche di Bologna di procedere alla trascrizione relativa, con lo annullamento di quella eseguita in base all'istrumento Bu scalferri, e all'ufficio catastale di operare la retrovoluturazione dell'immobile al precedente proprietario Masotti Enrico;

Anche tale citazione veniva regolarmente trascritta all'ufficio delle Ipoteche di Bologna in data 13 Di cembre 1934.

Costituitesi le parti in giudizio, il Cenni concludeva:

"sospesa ogni pronunzia sul merito e sulle spese-  
ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1°) Vero che Minguzzi Ercole è nipote di Masotti Enrico;

2°) Che Masotti Enrico dopo il rogito Buscalferri 4 Agosto 1931 seguì a riscuotere dagli inquilini gli affitti della casa e gli inquilini stessi lo hanno sempre ritenuto e riconosciuto padrone assoluto della casa.

3°) Che Masotti Enrico, dopo la stipulazione del rogito di pretesa vendita, fece costruire nella casa stessa un porticato, dirigendone i lavori, trattando egli stesso coi muratori e, pagandone l'importo dei lavori e del materiale-

4°) Vero che parlando con alcune persone che si lamentavano di essere oberate di debiti diceva loro: "fate

come faccio io che mi sono messo a posto e non pago nessuno".

Nominare un perito affinché previ gli accertamenti del caso determini il prezzo commerciale dei beni indicati nel rogito Buscalferri 4 Agosto 1931, all'epoca in cui il rogito venne stipulato.

I convenuti resistevano alla domanda del Cenni, eccedono l'inammissibilità per difetto d'interesse processuale ad agire, in quanto dopo la trascrizione della citazione per simulazione del rogito, la casa era ritornata di proprietà del Masotti nel modo anzidetto, cioè per l'esercizio del diritto di riscatto riconosciuto al Canè, e da lui esercitato in luogo e per conto del Masotti in conformità del giudicato precedente della Corte.

E conseguentemente chiesero dichiararsi improponibile l'azione del Cenni.

Il Tribunale, respinte le eccezioni dei convenuti, con sentenza 2-12 Settembre 1935 ammetteva gli incumbenti testimoniali e peritico chiesti dallo attore, dando i provvedimenti di rito.

I convenuti appellavano da tale sentenza insistendo sulla loro eccezione, e nelle loro difese sostenevano la necessità della presenza in causa del Canè Bruno. Senonchè questa Corte Sez. II° con sua sentenza 20-27

Gennaio 1936 rigettava l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando gli appellanti alle spese. E rimetteva le parti ai primi giudici, per lo ulteriore corso della causa.

Ma in applicazione dello art. 205 Cod. Proc. Civ. ordinava però la integrazione del contraddittorio, con l'intervento del Canè Bruno, mandando all'attore Cenni di provvedere alla relativa citazione.

Contro questa sentenza, non notificata al Canè, questi propose opposizione di terzo con atto 23 Settembre 1937, in confronto degli altri contendenti, chiedendone la revoca nei suoi rapporti, e comunque la propria estromissione dal giudizio, per i seguenti motivi;

a) La sentenza stessa ammette una prova per testi e peritica e dimostra di ritenere influente per la posizione acquisita dal Canè le prove medesime, senza che il Canè abbia potuto esporre le proprie ragioni e difese riguardo alla ammissibilità di esse;

b) Perché la sentenza opposta riconosce l'interesse del Canè a prendere parte al giudizio perché l'esito della prova disposta è idonea a modificare la posizione acquistata dal Canè per pagamenti che egli ha fatto in essequio al giudicato 2-9 Luglio 1934-XII-di questa Ecc.ma Corte, concetto che il Canè non può accettare, perché egli, in ogni caso, è estraneo alla simu

lazione, ed ha effettuato quei pagamenti (che, come sarà dimostrato, arricchiscono anche il Cenni) nella supposizione della validità ed efficacia dell'istrumento Buscalferri, impugnato dal Cenni.

c) Per quegli altri motivi che l'istante si propone di svolgere".

Sulle rispettive conclusioni come in epigrafe dai procuratori costituiti nella udienza di profitto, questa Corte, è ora chiamata a pronunciare su tale gravame.

#### D I R I T T O

Preliminarmente ex adverso si contesta l'ammissibilità del proposto straordinario gravame, per asserito difetto dei necessari presupposti all'uopo dalla legge richiesti. Ma la eccezione non appare fondata. In fatti è principio pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, più volte ribadito dalla Corte regolatrice, che l'interventore, pur essendo tenuto ad accettare la lite nello stato processuale in cui essa si trova, e quindi anche a subire l'autorità delle sentenze contro le quali non sono più concessi mezzi, d'impugnativa, tuttavia possa avvalersi contro le medesime, della opposizione di terzo, quando egli possa provare il pregiudizio che a lui da esse derivi. Ora precisamente in questa situazione versa il Canè rispetto alla im

pugnata sentenza della Corte.

Invero egli è da considerarsi terzo per non aver preso parti al relativo giudizio, nè personalmente nè per mezzo di rappresentanza, non potendo ritenersi suo rappresentante il debitore, perchè surrogato da lui nell'esercizio del riscatto. Ciò, in virtù del giudicato che gliene ha riconosciuto il diritto, e che egli ha eseguito, esercitandolo, come dall'ultimo rogito Beltrami risulta. Giacchè è noto che la rappresentanza intanto sussiste, in quanto riguarda la persona e la qualità nella quale essa intende impugnare la sentenza vale a dire il diritto che essa deduce a fondamento dell'opposizione.

Ora è proprio il diritto riconosciuto al Canè inconciliabile assolutamente con la pretesa simulazione assoluta del contratto di vendita de quo, per modo che resta esso già pregiudicato dalla sentenza, in quanto confermativa delle prove in quel giudizio inter alios dedotte a dimostrazione di essa. Infatti il suo diritto fondasi evidentemente su di un presupposto del tutto antitetico, il presupposto cioè della realtà di quel negozio, realtà ch'è stata ritenuta irrevocabilmente dall'anzidetta precedente giudicato della Corte- Il quale fa stato, ed è opponibile all'attore in simulazione, giacchè egli, come semplice cre

ditore, fu rappresentato in quel giudizio dal debitore. Orbene, poichè non l'ha egli impugnato nel modo e nel termine legale, e cioè con la opposizione di terzo speciale, autorizzata dalla legge nel concorso degli estremi previsti dall'art. 512 Cod. Proc. Civ. che in questo caso è un mezzo d'impugnazione necessario, e non facoltativo quale invece l'opposizione di terzo vera e propria di cui all'art. 510, non poteva prescindere per avvalersi invece dell'azione antitetica promossa. E, in ipotesi, neppure dell'azione pauliana, pur avendo questa, a differenza dell'altra, a presupposto la realtà del negozio, come il detto giudicato di questa Corte. Pel nostro codice, difatti, che non si uniformò in ciò ai Codici sardi, non può la revocatoria del diritto civile identificarsi con questa speciale impugnazione, attinendo l'una al rapporto contrattuale, l'altra invece a quello processuale tra i quali vi è sostanziale differenza, come è facile comprendere. Si obietta inoltre che la sentenza impugnata dal Canè essendo interlocutoria, non era suscettiva del proposto mezzo straordinario di cui all'art. 510. Ma l'obbiezione cade, considerando che non trattasi in concreto di una sentenza meramente tale, avendo evidentemente, per confermare l'ammissione delle prove dedotte sulla asserita simulazione assoluta del

contratto di vendita in disputa, ritenuto e dichiarato proponibile e ammissibile la relativa azione.

Ora è appunto questa è la definitiva deliberazione, che fa stato anche nei rapporti del terzo Canè, per essersene disposto a posteriori l'intervento coatto - ciò che giuridicamente in verità non può dirsi esatto - ed è tale, che costituisce indubbiamente il lamentato pregiudizio al suo diritto nei sensi e per i rilievi premessi.

S'impone perciò l'accoglimento del gravame da lui proposto; e poichè il riconoscimento del suo diritto implica quello del presupposto di esso, cioè della realtà del contratto impugnato, anche nei confronti delle stesse parti principali, non resta che ritrattare del tutto la sentenza opposta, per la incompatibilità assoluta di simile riconoscimento e della relativa sanzione, consistente nella dichiarazione d'improponibilità dell'azione promossa dal Cenni, con l'effetto della sentenza impugnata.

Le spese seguir debbono la soccombenza come per legge.

Per questi motivi

La Corte

Respinta, e disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, accoglie la opposizione di terzo proposta da Canè Bruno contro la sentenza resa da questa Corte

in data 20-27 Gennaio 1936 XIV nella causa promossa da Cenni Francesco contro Masotti Enrico e Minguzzi Ercole, e per lo effetto revoca la sentenza stessa nei rapporti anche delle parti principali, per essere improponibile l'azione.

Conseguentemente condanna esso Cenni Francesco in favore sia del Canè Bruno terzo opponente, sia dei convenuti Masotti Enrico e Minguzzi Ercole, che all'opposizione hanno aderito, nelle spese ed onorari di avvocato.

Liquida le une rispettivamente in lire 812 (lire ottocentododici) in favore del Canè - in lire 330 (lire trecentotrenta) a favore del Minguzzi; e in L. 590 (lire cinquecentonovanta) a favore del Masotti-

Determina gli altri in lire 1800 (milleottocento) Lire 1700 (millesettecento) e L. 800 (ottocento) rispettivamente per ciascuno degli avvocati delle parti vittoriose.

Ordina la distrazione in favore dell'Avv. Giacomo Casagni per l'opponente, e dell'Avvocato Filippo Angelini pel Masotti, che ne hanno fatta istanza. Ciò oltre il costo della presente e sua registrazione.

Così decisa in Bologna in Camera di Consiglio il 10 Ottobre 1938 XVI\*

Firmati: Di Francia est.

Bassanelli

Chimirri

Buzzi

Del Monego

Il Cancelliere F\* Giambarba

Letta e pubblicata a forma di legge dal sottoscritto  
cancelliere nella pubblica udienza d'oggi della se  
zione 2\*.

Bologna, li 17 Ottobre 1938 XVI

Il Cancelliere F\* Giambarba

Registrato a Bologna addì 24 Ottobre 1938 XVI\*

N.1287 Mod.III. Vol.264 - Esatte lire settantasei

e 40/100 - diritti L.0,15.

Il Procuratore F\* Vivaldi

Chimirri

Buzzi

Del Monego

Il Cancelliere F\* Giambarba

Letta e pubblicata a forma di legge dal sottoscritto  
cancelliere nella pubblica udienza d'oggi della se  
zione 2\*.

Bologna, li 17 Ottobre 1938 XVI

Il Cancelliere F\* Giambarba

Registrato a Bologna addì 24 Ottobre 1938 XVI\*

N. 1287 Mod. III. Vol. 264 - Esatte lire settantasei  
e 40/100 - diritti L. 0, 15.

Il Procuratore F\* Vivaldi

I fase) 4 agosto 1931 - Masotti vende  
casa a Minguzzi  
Citazione 7 giugno - 18 ottobre 1932

Cami chiede di surrogarsi  
a Masotti nel riscatto (12 3/4 milia)  
- Accolta Trib. sentenza 27 feb. 1933  
- Appello Masotti - Corte Appello  
ammette riscatto, ma vuole  
casa torni a Masotti - sentenza  
2-9 luglio 1934  
- Li ga atto Beltrami 22 gennaio 35  
fra Cami e Masotti e Minguzzi

II fase. 9° dicembre 1934 (civile fra sentenza  
luglio 34  
e atto Beltrami feb. 35)  
citazione Cami per simulazione  
cumpra vendita.

Tribunale - sent. 17 settem. 1935 - ammetteva  
le prove dovute dall'attore  
Corte Appello sent. 27 gennaio 1936  
conferma sentenza primi giudici  
e ordina l'integrarione con  
intervento - Caro.

Li entra fase prove.  
Ma si va al Tribunale e alla Corte per  
decadenza Cami prova testimoniale | 9 luglio 1936  
Corte = 15 marzo 1937 -

III fase

citazione 29 sett. 1937  
del Carré per apposizione  
di tempo.

Leitura Corte di Bologna  
del 10-17 ottobre 1938

impugnata in Cassazione

Per confutare il ricorso Benini, ~~è~~ è opportuno  
riassumere ~~brevemente~~ i fatti <sup>con i</sup> ~~relativi~~ relativi  
motivi di diritto che hanno dato luogo alla  
presente controversia. Per chiarezza ~~di~~ divideremo  
in quattro fasi la lunga e complessa vertenza.

### Prima fase

Il 4 agosto 1931, <sup>con atto pubblico,</sup> ~~con rogito~~  
Masotti Enrico vendeva a Minguzzi  
Erole una casa ~~in~~ terreno, con patto  
di riscatto.

Creditore del Masotti era Bruno Carri,  
il quale per cautelare il suo credito,  
chiese al Tribunale, ai sensi dell'art. 1234  
Cod. Civ., di ~~poter~~ surrogarsi al Masotti per  
esercitare il diritto di riscatto. Il Tri-  
bunale consentì.

Portata la causa alla Corte di Appello  
questa confermò la pronuncia del Tri-  
bunale, ma ~~con~~ con sua sentenza del  
2-9 luglio 1934) ~~dispose~~ dispose che il Carri  
procedesse al riscatto, non in nome  
proprio, ~~ma~~ sibbene nel nome e per  
~~il~~ conto del Masotti.

Il Carri accettò la sentenza della Corte di

Appello, e ~~per~~ stipulò il rogito  
Beltrami del 22 gennaio 1935, col  
quale - in osservanza alla ~~sentenza~~ <sup>sentenza</sup>  
ormai passata in ~~cosa~~ <sup>giudicata</sup>  
la casa e il terreno ritornavano  
in proprietà del Masotti, con  
il preventivo esborso da parte del  
banco di alcune somme necessarie  
per estromettere il Siriguizi, e con  
l'iscrizione ipotecaria a favore  
del banco di £ 29.000, ~~risultante~~ <sup>corrispondenti agli</sup>  
~~risultanti dalle~~ ~~nessari~~ ~~da questi~~  
esborsei fatti ~~dal~~ <sup>al</sup> credito originario.

### Seconda fase.

Dopo la sentenza della Corte di Appello  
del 9 luglio 1934 e pure prima del  
rogito Beltrami del 22 gennaio 1935, compare  
sulla scena Francesco Benini, altro credi-  
tore del Masotti e egualmente preoccupato  
della sicurezza del suo credito.

~~Il quale doveva essere la~~

Il Benini conosceva certamente la sentenza  
della Corte di Appello di Bologna, giacché  
come lo dimostrano le memorie di

causa. Dovera, dunque, preoccuparsi  
di quella sentenza che ~~era~~ <sup>ora</sup> ~~rimessa~~  
~~era gravata~~ ~~per~~ faceva stato fra  
le parti.

E come poteva tutelare il proprio  
interessi? Glielo insegna la sentenza  
che viene <sup>ora</sup> impugnata davanti a cotesta  
Ecc. Corte. La sentenza ~~non~~ <sup>non</sup> su questo  
~~punto sostanziale non è stata oggetto~~  
~~di critica da parte degli attuali si ven-~~  
~~renti) su'verda che il benmi aveva~~  
un rimedio giuridicamente perfetto, la  
apposizione di terzo ~~in~~ ai sensi dell'art.  
512. <sup>cod. proc. civ.</sup> Egli si doveva che il Masotti avesse  
venduto la casa al Minguzzi e riteneva  
che anche il ritorno della casa al ~~Minguzzi~~  
Masotti, <sup>ormai</sup> gravata dalle ipoteche del  
barre, <sup>rappresentasse sempre un</sup> ~~fosse~~ suo svantaggio. Tutto  
questo era <sup>dunque</sup> per lui « effetto di dolo e  
collusione a suo danno » e pertanto  
doveva ~~esse~~ fare apposizione di terzo  
ai sensi dell'art. 512 che è ~~il~~ <sup>il</sup> come  
<sup>giustamente nota</sup> ~~la~~ ~~gravata~~ ~~sentenza~~ ~~impugnata~~ sentenza - « un »  
mezzo di impugnazione necessario  
e non facoltativo come quello dell'art. 510. »

Invece il Bernini ha preferito ~~la~~  
~~questa~~ percorrere una ~~altra~~ via  
traversa. Invece di fare approssimazione  
di terzo alla sentenza della Corte  
di appello del 9 luglio 1934, egli  
citò i sigg. Masotti e Minguzzi  
(il barre per lui non esisteva, come  
non esisteva la sentenza rivendata) per  
~~una~~ simulazione nella ~~negoziazione~~  
vendita della casa fatta dal Masotti  
al Minguzzi.

E si badi. ~~Il~~ l'azione intrapresa  
era non l'azione revocatoria  
o pauliana che ~~intende~~ tende a  
~~colpire~~ colpire atti ~~fra~~ fraudolenti  
ma reali e validi, ~~non~~ ~~la~~ ~~simulazione~~  
classica azione di simulazione  
che esclude l'esistenza stessa  
del negozio. Così il Bernini si accingeva  
a dimostrare simulato un atto  
che una sentenza della Corte di Appello

aveva ~~per~~ ritenute valida, senza  
curarsi ne di fare apposizione  
di terzo ex quella sentenza, ne  
di citare il Carrè che quella sentenza  
aveva ottenuto e che aveva interesse  
~~a far sentire la~~ a difenderla.

Istituitosi il giudizio - nell'ignoranza  
assoluta del Carrè - ~~il~~ l'attore  
beni e i convenuti Gasotti e Minguzzi  
ottennero dal Tribunale prima, dalla  
Corte d'Appello poi, l'ammissione  
di prove testimoniali e periti che  
per <sup>accertare</sup> ~~dimostrare~~ la simulazione che  
che la Corte d'Appello, <sup>nel redigere la</sup> ~~per~~ <sup>sentenza</sup>  
sua sentenza 27 gennaio 1926, <sup>con la quale</sup>  
confermava l'ammissione delle prove <sup>richieste</sup> ~~richieste~~ <sup>si</sup>  
~~accorse~~ - finalmente! - <sup>che esisteva anche</sup>  
~~un~~ certo sig. Carrè, il quale aveva  
ottenuto una sentenza passata in  
cosa giudicata; il cui presupposto  
era la validità dell'atto di cui

si disputava! È ordinò quindi  
la integrazione del contraddi-  
torio con l'intervento di Bruno  
Cane, mandando all'attore Cenni  
di provvedere alla relativa  
citazione.

### Terza fase

In questa terza fase il Cane  
viene chiamato in giudizio. Lo chiama  
~~Marotti~~  
in giudizio il Marotti, perché il Cenni,  
benché ne abbia incarico dalla  
sentenza della Corte, non si cura  
di citarlo. Così pure nessuna  
delle parti si cura di notificargli  
la sentenza della Corte d'Appello del  
27 gennaio 1936, talché quella  
sentenza ~~risulta~~ non risulta mai  
notificata al Cane.

Comunque il Cane si presenta

~~In giudizio, giudizio.~~ Ma quale

~~giudizio~~  
Ma quale è il suo atteggiamento? A  
parlare del ~~carri~~ ~~giudizio~~, fin dall'inizio,  
riserva di impugnativa della  
sentenza che aveva ordinato il suo  
intervento. ~~Il con ciò si riserva~~  
ogni diritto di farle opposizione,  
diritto che non ha ancora un  
termine entro il quale occorre  
farlo valere perché, come si è  
detto, la sentenza non gli è mai  
stata notificata.

La fase del giudizio nella quale  
il ~~carri~~ è introdotto è la fase  
istruttoria ~~per~~ dell'assunzione delle  
prove. È naturale quindi che  
l'intervenuto ~~carri~~, ~~non~~ apprendendo  
<sup>dominariamente di</sup>  
~~che~~ si tratta, proponga anche  
egli capitoli di prova ~~per~~ all'intento

di ristabilire la verità. Ma quando  
fra le <sup>due</sup> parti Masotti e Cami si  
sorge contrasto circa ~~la decisione~~  
~~di Cami~~ ~~nei~~ i mesi di prova, il  
Cami, che ha già fatte le sue  
riserve, prende un atteggiamento  
di osservatore. ~~È~~ ~~rimane~~ ~~quanto~~

in questo atteggiamento di osserva-  
tore, che la <sup>nuova</sup> sentenza procedurale,  
quando è portata dal Tribunale  
alla Corte di Appello, non trova  
più fra le parti il Cami, e  
~~il Tribunale~~

Il Cami però ha osservato  
abbastanza. È venuto <sup>però per il Cami il</sup> movimento  
di sciogliere la sua riserva, e  
allora, con atto 25 settembre 1937,  
il Cami propone l'opposizione di  
terzo contro la sentenza della  
Corte di Appello del 27 gennaio 1936 ~~notificata~~  
~~notificata~~ che non gli era mai stata notificata.

## Quarta fase

~~Contro la~~

La ~~data~~ <sup>viene</sup> proposta opposizione di  
terzo ~~del~~ gatta dal banco alla  
Corte di Appello di Bologna, ~~del~~ <sup>di</sup> ~~Stato~~

~~giudicata dalla stessa Sezione II~~  
che aveva già ~~preparata~~ la ~~sentenza~~  
opposta sentenza. Nel giudizio, si è  
opposto il ~~benini~~, <sup>hanno</sup> ~~averi~~ ~~con~~  
invece il Masotti e il Minguzzi.

La Corte ha ~~ritenuto~~, con l'impugnata  
sentenza, il privo diritto del  
~~banco~~ ~~si~~ ~~prelevato~~ ~~come~~ ~~il~~  
~~benini~~ ~~non~~ ~~abbia~~ ~~potuto~~ ~~errata~~  
nel suo comportamento giuridico,  
e revoca la sentenza ~~avuta~~  
~~con~~ ~~si~~ ~~era~~ Corte del 27 gennaio 1936.  
Contro questa sentenza si corre  
per ~~la~~ ~~casazione~~ ~~il~~ ~~ricorrente~~  
benini.

~~L'opposizione~~

basì a fare opposizione di terzo  
alla sentenza 20-27 gennaio 1936,  
che questa sentenza è in <sup>constata</sup> aperta  
contraddizione con quella precedente  
della stessa Corte del ~~20~~ 9 luglio 1934,  
ritiene che quest'ultimo giudicato,  
ormai passato in cosa giudicata,  
« opponibile al beumi, attore in  
simulazione perché egli, come  
semplice creditore, fu rappre-  
sentato in quel giudizio dal  
debitore, » e quindi accogliendo

~~L'opposizione di terzo, revoca la~~  
che l'accoglie con  
✓ sentenza 20-27 gennaio 1936. ~~anche~~

~~non essere responsabile~~  
contro questa sentenza ricorre  
ora il beumi con quattro mezzi  
che brevemente confuteremo.

## Sul primo mezzo

Il primo mezzo prospetta tre ordini di critiche.  
I. Si ~~de~~ eccepisce che ~~il~~ l'opposizione  
di terzo non è proponibile avverso a  
sentenze interlocutorie. Ma la critica non  
ha fondamento. ~~in~~ ~~nella~~ ~~del~~ ~~trattarsi~~  
~~del~~ restano soli di prim'ordine le asserzioni <sup>della</sup>  
<sup>contenute</sup> ~~nella~~ <sup>sentenza</sup> ~~impugnata~~ <sup>la quale</sup>  
~~sentenza~~ <sup>che</sup> ~~nella~~ <sup>sentenza</sup> ~~essente~~ <sup>non</sup> ~~trattarsi~~  
qui di una sentenza meramente interlocu-  
toria, ma di un giudicato che <sup>dichiarando</sup>  
proponibile e ammissibile l'azione di <sup>dichiarando</sup>  
~~simulazione~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~impugnava~~ <sup>impugnava</sup>  
~~il~~ ~~del~~ ~~sentenza~~ <sup>di</sup>  
<sup>una</sup> ~~altra~~ <sup>sentenza</sup> <sup>di</sup>  
simulazione, risolvendo così un punto di diritto sostanziale.  
L'assurdità della critica ~~si~~ ~~rilascia~~ ~~anche~~ ~~dalle~~  
~~considerazioni~~ ~~su~~ ~~legittime~~ ~~esse~~ <sup>di</sup>  
~~La~~ ~~critica~~ ~~avverso~~ ~~fondamento~~ ~~il~~ ~~base~~  
Spingendo all'assurdo la critica ~~di~~ ~~avversaria~~,  
~~secondo~~ ~~quest~~ ~~La~~ ~~questa~~ ~~critica~~ ~~avverso~~  
~~secondo~~ ~~il~~ ~~risultato~~, il ~~base~~ avrebbe  
dovuto attendere, <sup>per</sup> <sup>intervenendo</sup> <sup>coattivamente</sup> nella causa,  
che lo <sup>di</sup> <sup>essa</sup>, <sup>portasse</sup> <sup>alla</sup>,  
<sup>allo</sup> <sup>svolgimento</sup> <sup>di</sup> <sup>essa</sup>, ~~e~~ ~~fin~~ ~~alla~~  
sentenza definitiva sulla pretesa  
simulazione, e poi contro tale sentenza <sup>proprio</sup> <sup>la</sup> <sup>sua</sup>  
~~sentenza~~, ~~per~~ ~~fare~~ ~~l'opposizione~~ ~~di~~  
terzo. ~~Ma~~ ~~altra~~ ~~si~~ ~~inter~~

egregi avversari ci avrebbero opposto  
che ~~il~~ era intervenuta, si era difeso, e  
che perciò non poteva più opporsi ad  
una sentenza ~~che~~ che concludeva  
un giudizio al quale aveva partecipato!

Il Li' ercepisce che il cane non  
~~non~~ poteva più ~~opporsi~~ proporre  
l'opposizione di terzo in quanto  
la sentenza ~~opposta~~ aveva ordi-  
nato il suo intervento in causa.

Il ragionamento è di debolezza evidente.

In sostanza si sarebbe desiderato  
un cane rassegnato alla sua funzione  
di intervento coatto, che ~~in~~ in omaggio  
alla sentenza che ammette certe prove,  
~~si accontenta a prendervi parte~~  
~~di~~ ~~Il cane avrebbe dovuto secondo~~

qui si vuol persuadere il cane che  
male ha fatto a non ~~accontentarsi~~ <sup>accontentarsi</sup> a  
questa <sup>sua</sup> ~~graziosa~~ chiamata in  
causa, la quale gli avrebbe  
permesso di svolgere tutte le  
sue ragioni ~~tra cui~~ <sup>tra cui</sup> ~~il~~ ~~discriminamento~~  
~~riassumimento~~ della sentenza

Ma - di corso gli avversari - egli ~~doveva~~  
non doveva indugiare nel proporre  
~~per~~ l'opposizione di terzo, e non  
doveva intervenire nell'istruttoria. Essendo  
intervento, <sup>e (usiamo le parole dell'oratore)</sup> ~~avendo~~ ~~senza~~ ~~il~~ ~~consenso~~  
così data esecuzione volontaria e  
senza riserve alla sentenza, \* egli ha  
fatto atto di accettazione della  
sentenza stessa. 77

Intanto sta di fatto che ~~per~~ il  
Cassè, al quale non è mai stata  
notificata la sentenza di annullamento  
delle prove, ~~e della sentenza~~ ~~ha~~ ~~nel~~ ~~atto~~  
momento stesso della sua costituzione  
di interveniente coatto, <sup>fatto</sup> piena riserva  
di impugnativa. E questo <sup>riser</sup>  
di fatto che, ~~per~~ ~~avvenuto~~ ~~essendo~~  
~~estratto al sindacato~~ <sup>per quanto estraneo</sup>  
al sindacato di questa Corte, può essere  
controllato sugli atti di causa.

\* Per altro <sup>non</sup>  
\* \* \* questa Corte del diritto  
\* \* \* non ha certo bisogno di  
controllare ~~questo~~ l'esistenza di una

riserva che era anche superflua, perché dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la partecipazione all'esperimento di una prova disposta con sentenza eseguibile, non ne implica accettazione.

### Sul mezzo secondo

Il ricorso vuol dimostrare che il Carro « non ~~era~~ esposto a subire un effettivo e ingiusto pregiudizio dall'accertamento della simulazione » e che quindi la sentenza 27 gennaio 1915 - contro cui ha fatto opposizione di terzo - non pregiudicava il suo diritto.

Non seguiremo le ipotesi ~~della~~ del ricorrente il quale arriva a concludere che, nell'eventualità ~~della~~ di una ammissione della simulazione, il Carro finirebbe per avere una posizione vantaggiosa

con due debitori invece di uno  
solo. Intanto ~~osserviamo~~ <sup>osserviamo</sup> che  
spettava al banco, e soltanto a lui,  
giudicare se gli convenisse meglio  
~~di fatto~~ <sup>ancorarsi alla</sup> sentenza ~~della~~ <sup>che</sup>  
lo abilitava ad esercitare il risatto  
oppure correre il mare infido  
~~della~~ <sup>del</sup> opinione di simulazione  
con tutte le sue conseguenze. Ma  
~~III~~ superata questa <sup>difficoltà</sup>  
pregiudiziale, dobbiamo rilevare  
il tentativo di sostenere che  
il diritto del banco non possa essere  
pregiudicato da una sentenza  
~~annunziata~~ <sup>annunziata</sup> delle prove  
~~del~~ <sup>del</sup> simulazione, e tentativo  
~~contraddittorio~~ <sup>contraddittorio</sup> dalla stessa sentenza apposta

Si rilegga la sentenza che il  
banco ha impugnata con l'opposizione  
di terzo. In quella sentenza  
si giustifica la opportunità di  
si amare in causa il banco: e l'opportunità  
di questo intervento discende

del fatto che il banchiere non risentire  
l'effetto anche indiretto e  
riflesso dalla decisione sull'istanza  
di simulazione, e può avere  
interesse che questo effetto non  
si avveri in modo per lui pregiu-  
dizievole. Il dunque ~~la stessa~~  
~~scelta~~ ~~coatto~~ del banchiere viene giustificato  
dal fatto che l'azione di simulazione  
può pregiudicare il suo ~~diritto~~ <sup>diritto</sup>  
all'acquisto ~~proprio~~ che ~~il banchiere~~  
~~non~~ ~~oserebbe~~ ~~accettare~~ ~~il~~ ~~debito~~

~~La sentenza è che~~

Che per il banchiere, invece di tutelare  
il suo diritto, intervenendo nella  
causa per combattere l'azione di  
proposta di simulazione, abbia  
preferito invece ~~la~~  
di terzo, è questione che abbiamo  
già toccata. Ripetiamo soltanto che  
egli ha percorsa la via maestra che  
la più conveniente e la più sicura.

Dunque la <sup>sentenza della</sup> Corte di merito, <sup>letta</sup> ~~nella~~  
<sup>integrale e correttamente</sup> ~~sentenza impugnata~~, di chiara non  
essere giuridicamente esatta che  
la sentenza ammissiva delle  
prove potesse mai far stato  
anche nei rapporti del banco  
per essersi disposto a posteriori  
il suo intervento; ciò che significa  
che il suo intervento a posteriori  
non ~~ha~~ <sup>ha avuto</sup> effetto di farli  
accettare la sentenza ~~ammissiva~~  
~~quale si giudicava il suo~~  
~~intervento in causa~~, ed ~~il~~ ha  
lasciato integro il suo diritto  
di impugnare quella sentenza  
con l'opposizione di terzo. E  
che è precisamente la nostra  
tesi.

III ~~Il ricorso~~ Si obietta che il banco  
non poteva ~~per~~ proporre l'opposizione  
di terzo perché, essendo intervenuto

in causa, aveva con ciò accettata  
la sentenza che aveva ordinato  
il suo intervento.

~~È certo~~ Per tutta risposta non  
abbiamo che a riprodurre qui le  
parole dei nostri egregi avversari, che  
essi hanno conportate con ~~la~~ <sup>la</sup> ~~precisi~~  
riferimenti alla dottrina e alla  
giurisprudenza. « L'intervento coatto  
si legge nel ricorso avversario, non può  
sentirsi apporre le risultanze del  
processo svoltosi fra le parti già in  
causa, e non è violato dalle  
preclusioni avvenute e neppure dalle  
sentenze passate in giudicato nella  
misura in cui lo pregiudicano, <sup>il</sup> ~~non~~  
~~si poteva~~ ~~avere~~ queste parole, giuridica-  
mente esattissime, i nostri avversari  
ci danno autorevole conferma che  
il cane, intervenendo in causa  
per ordine ~~della~~ di una sentenza  
della Corte, non era violato da  
quella sentenza e poteva quindi  
come ha fatto, proporre contro di essa l'opposizione di terzo.

ammissiva della prova. E che egli  
potesse non riconoscere questa  
sentenza passata in giudicato, e  
soltanto fra le parti precedentemente intervenute, e  
fra le parti ~~che~~ ~~si~~ ~~sono~~ ~~avversarie~~  
si affannano a dimostrare, ~~con~~ ~~la~~ ~~dottrina~~ ~~avversaria~~  
alla dottrina e alla giurisprudenza, appellandosi  
allora essi dovranno ~~non~~ ~~ammettere~~ ~~Ma~~  
~~che~~ ~~se~~ ~~il~~ ~~banco~~ ~~conservava~~  
il diritto - anche dopo  
il suo intervento - a  
non sentirsi opporre le risultanze  
del processo ~~che~~ ~~svoltosi~~ ~~fra~~ ~~le~~  
parti già in causa, bene ha  
fatto a investire la sentenza  
ammissiva della prova - che  
egli non poteva affatto ricono-  
scere - ~~perché~~ ~~in~~ ~~contraddizione~~  
~~con~~ ~~l'altra~~ ~~con~~ ~~l'opposizione~~ ~~di~~  
terzo che era la via maestra  
indicata dal nostro diritto  
processuale.  
E qui ci corre obbligo di rettificare

un equivoco in cui sono caduti  
i vostri egregi avversari. Essi accusano  
la sentenza della Corte di Bologna  
di essere caduta in un grand  
errore affermando che « la sentenza  
che ha dichiarato proporzionale  
e ammissibile la relativa  
azione ~~avuta~~ ha stato anche  
nei rapporti di esso tempo bene,  
per essersene disposta a  
posteriori l'intervento coatto » e  
gli avversari avessero proseguito  
nella lettura avrebbero letto dopo  
quelle parole, queste altre: « ciò  
che giuridicamente in verità  
non può dirsi esatto. »

~~Or è questa proprio questa~~  
~~Corte che ha voluto dire la Corte~~  
~~confuta la tesi avversaria e~~  
~~confuta e ben altro. La Corte~~  
~~ha voluto dire che era inesatto~~  
~~credere che la sent~~

R. CORTE DI CASSAZIONE

MEMORIA

per gli eredi legittimi di CANE' BRUNO e cioè Canè Andrea, Renata, Luigi rappresentati e difesi dagli Avv. Ivano Bonomi, Giacomo Casoni e Mario Francesco Speranza.

RESISTENTI AL RICORSO

di CENNI FRANCESCO

Sciogliendo la riserva contenuta nel nostro controricorso, ci proponiamo di confutare brevemente i quattro mezzi coi quali il ricorrente Cenni ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 10-17 ottobre 1938.

Poichè sui precedenti di fatto il ricorso avversario crede di poter riscontrare una grave lacuna nella sentenza impugnata, ci corre obbligo di rettificare la narrativa avversaria.

In sostanza le lunghe e complesse vicende di questa causa ci possono riassumere in quattro fasi :

Nella prima fase l'attuale resistente Canè, preoccupato che un suo credito potesse venire pregiudicato dalla vendita di uno stabile fatta dal suo debitore Masotti a certo Minguzzi con patto di riscatto, chiese ed ottenne di esercitare esso questo riscatto, e la Corte di Bologna con sentenza 2/9/luglio 1934 consentì alla domanda.

Nella seconda fase, e dopo la predetta sentenza, un altro creditore del Masotti, l'attuale ricorrente Cenni, inizia azio-

ne di simulazione contro il Masotti e il Minguzzi per la pretesa simulata compravendita. Non citò però il Canè, nè si preoccupò della precedente sentenza il cui presupposto era la validità della compra-vendita stessa. Il Cenni ottenne dalla Corte di Bologna la sentenza 20-24 gennaio 1936 con la quale si ammettevano le prove della simulazione, e si ordinava la integrazione del contraddittorio con l'intervento del Canè.

Nella terza fase (quella nella quale la narrazione della sentenza impugnata avrebbe, secondo il ricorrente, sofferto una lacuna) il Canè è introdotto nel giudizio che è ancora nel periodo istruttorio. Al Canè nessuna notifica mai la sentenza della Corte d'Appello che ordina il suo intervento. Egli interviene chiamato dal Masotti. Ma al momento della sua costituzione in causa il Canè fa la più ampia riserva di impugnativa. Alla scherma procedurale delle parti egli rimane spettatore, tanto che una sentenza interlocutoria, emessa su queste vertenze procedurali, non menzione neppure il suo nome come parte in causa. Però durante questo periodo meramente istruttorio, si matura nel Canè il proposito già manifestato di impugnare la sentenza che lo ha chiamato in giudizio. Non può impugnarla per cassazione, giacchè al momento dell'emissione di quella sentenza non era parte in causa;

può impugnarla invece con opposizione di terzo. E allora con atto 23 settembre 1937 egli propone opposizione di terzo alla sentenza della Corte d'Appello del 20-27 gennaio 1936.

La quarta fase comprende il giudizio della Corte bolognese sulla opposizione di terzo, opposizione che viene interamente accolta con la sentenza che ora viene censurata dal Cenni con ricorso a cotesta Ecc.ma Corte, ricorso che brevemente confuteremo.

#### SUL PRIMO MEZZO

Il mezzo è diretto a dimostrare improponibile l'opposizione di terzo, e si spezzetta in tre ordini di osservazioni :

a) La prima critica è questa : la sentenza 20-27 gennaio 1936 era ammissiva delle prove, dunque è una sentenza interlocutoria, e contro le sentenze interlocutorie non si ammette opposizione di terzo.

La censura è infondata. Vi sono sentenze interlocutorie che possono pregiudicare un diritto e quindi esigere il rimedio dell'art. 510 del Cod. Proc. Civ. E' questo il caso del Canè, il quale aveva, sul presupposto della esistenza della vendita Masotti-Minguzzi, chiesto e ottenuto l'esercizio del patto di riscatto. Se l'esistenza di quella ven-

dita si metteva in dubbio e una sentenza - sia pure interlocutoria - ammetteva le prove per accertare la denunciata simulazione, è certo che il Canè veniva pregiudicato nel suo diritto, il quale (per il fatto dell'ammissione delle prove) non era più saldo e sicuro, ma incerto e perplesso.

Nè si può dire che il Canè dovesse attendere la pronunzia definitiva, giacchè, essendo stata ordinata la sua chiamata in causa, egli non avrebbe più potuto fare opposizione di terzo ad una sentenza definitiva pronunziata col suo intervento.

b) Si censura la sentenza impugnata perchè, dato che il Canè poteva difendersi nella causa per simulazione (e al tal fine era stato ordinato il suo intervento), <sup>non si doveva consentirgli</sup> di difendersi per altra via, cioè con l'opposizione di terzo.

La censura è curiosissima. In realtà non si rivolge alla sentenza impugnata, ma al comportamento del Canè. Si ha l'aria di dirgli: "perchè non avete accolto benevolmente l'ordine di intervenire nella causa di simulazione, e qui, correndo naturalmente tutte le alee di una lite, non avete difeso accanitamente il vostro diritto?" Il ricorrente, per persuadere il Canè che nella causa per simulazione avrebbe potuto ~~non~~ sperare tutti i suoi colpi, incomoda la dottrina e

la giurisprudenza per assicurarlo che, in quella causa, non gli avrebbero mai potuto opporre le sentenze già emesse prima del suo intervento, e che fossero per lui pregiudizievoli. (E qui osserviamo, fra parentesi, che niente di diverso ha detto la Corte di Bologna nella impugnata sentenza, giacchè il brano che si riproduce e si critica, è seguito da questo inciso : "ciò che giuridicamente in verità non può dirsi esatto".)

Ma la censura non ha consistenza. Ognuno è arbitro di scegliere la via che crede per la tutela dei suoi diritti, e se il Canè ha presa quella dell'opposizione di terzo ha, a nostro parere, preso la più certa e la più sicura.

c) - Si osserva che il Canè non poteva proporre l'opposizione di terzo perchè, essendo intervenuto in causa, aveva con ciò accettata la sentenza che aveva ordinato il suo intervento.

Evidentemente il ricorrente, avendo troppo spezzatati gli argomenti del suo ricorso, ha dimenticato ciò che ha detto poco prima - confortandolo con molti richiami alla dottrina e alla giurisprudenza - circa l'impossibilità di opporre all'interveniente coatto le risultanze del processo svoltosi fra le parti già in causa e le sentenze già emesse prima del

suo intervento. Dunque resta pacifico che il fatto di essere intervenuto in causa per ordine di una sentenza, non implica accettazione di quella sentenza.

Si osserva dal ricorrente che il Canè, (il quale aveva fatto preliminarmente riserva di impugnativa) è intervenuto nella istruttoria proponendo anche alcuni testi.

Il rilievo non ha importanza. Intanto è da osservare che la partecipazione ad una prova disposta con sentenza eseguibile non implica accettazione. Ma si deve altresì ricordare che al Canè non venne mai notificata la sentenza che ammetteva le prove e ordinava il suo intervento, e che quando si decise a proporre contro tale sentenza l'opposizione di terzo, le prove che quella sentenza ammettevano non erano ancora raccolte, perchè una sopraggiunta schermaglia procedurale aveva arrestata l'istruttoria. Come, dunque, si può parlare di acquiescenza, anzi di accettazione della sentenza, accettazione che precluderebbe l'opposizione di terzo?

#### SUL SECONDO MEZZO

Il ricorrente vuol dimostrare che il Canè "non era esposto a subire un effettivo e ingiusto pregiudizio dall'accertamento della simulazione" e che quindi la sentenza contro la quale ha fatto opposizione di terzo non pregiudicava il suo diritto, elemento questo sostanziale per pro-

porre l'opposizione (art. 510 Cod. proc. civ.)

Non seguiremo le ipotesi del ricorrente il quale arriva a concludere che, nell'eventualità di un accertamento della simulazione, il Canè non potrebbe subire alcun danno, ma anzi finirebbe per ottenere una posizione più vantaggiosa, con due debitori invece di uno solo. Tutto questo rientra nell'esame del tornaconto del Canè, esame del tutto subiettivo nel quale non possono interferire i patroni del ricorrente con i loro, certo autorevoli, ma non disinteressati consigli. La questione non è di convenienza soggettiva; consiste invece nello stabilire se la sentenza contro cui si è fatta opposizione poteva o no pregiudicare i diritti del Canè.

Qui fortunatamente non occorre argomentare, basta rileggere la sentenza stessa. In quella sentenza così si giustifica la necessità di chiamare in causa il Canè. "L'opportunità di questo intervento discende dal fatto che il Canè può risentire effetto anche indiretto e riflesso dalla decisione sull'istanza di simulazione e può avere interesse che questo effetto non si avveri in modo per lui pregiudizievole". Dunque l'intervento coatto del Canè viene giustificato dal fatto che l'azione di simulazione può pregiudicare i suoi diritti.

Che poi il Canè, invece di tutelare i suoi diritti re-

stando parte nella causa per simulazione, abbia preferito tutelarli con l'opposizione di terzo, è questione che abbiamo già discussa. Ripetiamo soltanto che egli ha prescelta la via maestra, la più idonea e la più sicura.

#### SUL TERZO MEZZO

Anche ammessa la proponibilità dell'opposizione di terzo, poteva la Corte bolognese - dice, in sostanza, il terzo mezzo - revocare la precedente sentenza della stessa Corte, ammissiva delle prove della simulazione, anche nei confronti di tutte le parti in causa? In altre parole, poteva la qui impugnata sentenza dichiarare improponibile l'azione di simulazione promossa dal Cenni?

Questo terzo mezzo è di quelli destinati, più che a convincere, ad impressionare. Esso mira a far credere che si è voluta precludere al Cenni ogni via per far valere le sue doglianze. Ma un rapido ricordo delle fasi del procedimento potrà ristabilire la verità.

Nella prima fase, Masotti vende il suo stabile al Minguzzi con patto di riscatto. Canè creditore del Masotti chiede di esercitare il riscatto. La Corte di Bologna, esaminato l'atto di compra-vendita, consente al Canè di esercitare il

patto di riscatto nel nome e per conto del Masotti. La sentenza della Corte ha per presupposto necessario l'esistenza e la validità della compra-vendita. Nessuno, neppure la sottile argomentazione del ricorrente, può negare che essa si fondi su quel presupposto, sul quale, del resto, nessuno allora solleva dei dubbi.

Ma, dopo l'emanazione di quella sentenza, il Cenni crede di poter provare che la compra-vendita era stata simulata per danneggiarlo, e che quindi tutti gli atti successivi, patto di riscatto, domanda del Canè, sentenza della Corte, rogito Beltrami, sono castelli campati in aria.

Che cosa doveva fare il Cenni? Evidentemente doveva fare opposizione di terzo a quella sentenza, chiedendo di provare che l'atto di compra-vendita Masotti - Minguzzi era simulato, e che quella sentenza non poteva quindi opporsi a lui perchè il Masotti simulante non poteva rappresentare il danneggiato dalla simulazione, come - sfondando una porta aperta - osserva il ricorso avversario.

Il Cenni (e questo dice esattamente l'impugnata sentenza) aveva per la sua opposizione di terzo, non solo l'art. 510, ma l'art. 512 del Cod. di proc. civ. Infatti era stata resa <sup>la sentenza 2-gluglio 1954</sup> fra le tre parti Masotti, Minguzzi e Canè, e due di esse a-

vrebbero secondo l'asserto del Cenni, colluso a suo danno. C'era, dunque, più che a sufficienza per proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 512, che è - come dice la sentenza impugnata - un mezzo di impugnazione necessario e non facoltativo.

Se, dunque, il Cenni, non ha creduto di fare tempestivamente opposizione di terzo ad una sentenza che è assolutamente inconciliabile con la pretesa simulazione del contratto di compra-vendita, egli si è da sè stesso preclusa la via per distruggere quella sentenza. Quella sentenza resta e, a sua volta, ostruisce, con la sua autorità di cosa giudicata, il tentativo di provocare, in altro campo processuale, la pretesa simulazione, ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
il Cenni a sè stesso  
Attribuisca/la sua imprevidenza e non censuri la sentenza che ha dovuto constatarla.

#### SUL QUARTO MEZZO

Escludiamo subito che la sentenza impugnata abbia giudicato ultra petita, giacchè dalle conclusioni dell'opponente Canè risulta chiaro che, opponendosi alla sentenza ammissiva delle prove, egli chiedeva la improponibilità dell'azione di simulazione.

La pretesa - svolta con questo mezzo - che la sentenza dovesse limitarsi a produrre effetti relativi (cioè interessanti il solo Canè) e non effetti assoluti (cioè investenti tutte le parti) è infondata. L'opposizione alla sentenza ammissiva delle prove della simulazione si fondava sulla sua inconciliabilità assoluta con l'altra precedente sentenza della stessa Corte. Accolta l'opposizione e distrutta la sentenza ammissiva delle prove, non si poteva lasciare che essa rivivesse parzialmente ad uso del Cenni. La logica ha i suoi diritti che non si possono violare.

Pertanto chiediamo il rigetto del ricorso.

U. R. Corte di Cassazione

Memoria

per gli eredi legittimi di Carlo Bruno  
e cioè Carlo Andrea, Renata, Luigi  
rappresentati e difesi dagli avv.  
Ivan Bonomi, Giacomo Casoli e  
Mario Francesco Speranza

resistenti al ricorso

di Benini Francesco

Sciogliendo la riserva contenuta nel <sup>nostro</sup>  
controricorso, ci proponiamo di confutare  
brevemente i quattro mezzi coi quali il  
ricorrente Benini ha impugnato la sentenza  
della  
Corte di Bologna in data 10-17 ottobre 1938.

~~Sub fatto~~ Poiché ~~nel fatto~~ sui precedenti  
di fatto il ricorso avversario crede di poter  
~~risolto~~ risvoltare una grave lacuna  
~~nella sua narrazione~~ ~~in fatto~~ contenuta  
nella sentenza impugnata, ci corre obbligo  
~~di chiarire~~ di rettificare la narrativa avversaria.  
In sostanza le lunghe e complesse vicende  
di questa causa si possono riassumere in  
quattro fasi.

2  
Nella prima fase ~~era~~ l'attuale resistente  
Carnè, ~~si~~ ~~rivolse~~ preoccupato che ~~per~~ ~~la~~ ~~su~~  
suo credito potesse ~~essere~~ venire pregiudicato  
dalla vendita di uno stabile fatta dal  
suo debitore Masotti a certo Minguzzi, con  
patto di riscatto, chiese ed ottenne  
~~che~~ di esercitare esso questo riscatto, e  
la Corte di Bologna con sentenza 2-9 luglio 1934 <sup>conferma</sup>  
alla domanda.

e dopo la predetta sentenza,  
Nella seconda fase, un altro creditore del  
Masotti, l'attuale ricorrente Berni, ~~che~~  
<sup>dopo la precedente sentenza,</sup> inizia azione di simulazione contro  
il Masotti e il Minguzzi per la pretesa  
simulata compravendita. Non cita però  
il Carnè, né si preoccupa della ~~la~~ precedente  
sentenza il cui presupposto era la validità  
della compra-vendita stessa. Il Berni ottenne  
dalla Corte di Bologna ~~la~~ sentenza 20-27 gennaio  
1936 con la quale si ammettevano le  
prove della simulazione e si ordinava  
la integrazione del contraddittorio con  
l'intervento del Carnè.

Nella terza fase (quella nella quale la  
narrazione della sentenza impugnata <sup>avrebbe</sup>  
<sup>secondo il ricorrente</sup> sofferta una lacuna) il Carnè è  
introdotta nel giudizio ~~per~~ ~~la~~ ~~sentenza~~ ~~del~~

che è <sup>ancora</sup> nel periodo istruttorio. Al Carre <sup>3</sup>  
nessuno notifica mai la sentenza della  
Corte d'Appello che ordina il suo intervento. e  
interviene chiamato dal Masotti. Ma <sup>egli</sup> al  
~~off~~ momento della sua costituzione in  
causa ~~il procuratore del Carre~~ fa  
la più ampia riserva di impugnativa. Alla  
schermata procedurale delle parti egli  
rimane spettatore, tanto che <sup>alla</sup> sua  
sentenza ~~interlocutoria~~ interlocutoria, emessa  
su queste vertenze procedurali, non <sup>contiene</sup>  
<sup>neppure il</sup> suo nome come parte in causa. <sup>Per</sup> <sup>menzione</sup>  
durante questo periodo meramente istruttorio  
si matura nel Carre il proposito <sup>già manifestato</sup>  
di impugnare la sentenza che lo ha chiamato <sup>in</sup>  
in giudizio. Non può impugnarla per  
cassazione, giacché ~~all'ora~~ al momento  
dell'emissione di quella sentenza non  
era parte in causa, ~~ex alia parte~~  
e invece con opposizione di terzo. E allora  
con atto 23 settembre 1937 egli propone  
opposizione di terzo alla sentenza della Corte  
d'Appello del 20-27 gennaio 1936.  
La quarta fase comprende il giudizio  
della Corte bolognese sulla opposizione di  
terzo, opposizione che viene interamente

4  
colta con la sentenza che ora viene  
censurata dal benmi con ricorso a  
cotesta Ecc. ma <sup>ricorso che</sup> ~~parte~~ ~~mi~~ brevemente  
confuteremo.

### Sul primo mezzo

Il mezzo è diretto a dimostrare improponibile  
l'opposizione di terzo, e si spergetta in tre  
ordini di osservazioni:

- a) La prima critica è questa: la sentenza  
~~del~~ 20-27 gennaio 1956 tra amministrativa delle  
prove, dunque ~~una~~ è una sentenza inter-  
locutoria e contro le sentenze interlocu-  
torie non si ammette opposizione di terzo.  
La censura è infondata. Vi sono sentenze  
interlocutorie che possono pregiudicare un  
diritto e quindi esigere il rimedio del  
l'art. 510 del Cod. Proc. Civ. È questo il caso  
del Carè, il quale aveva, ~~anche~~ sul presupposto  
della ~~validità~~ <sup>esistenza</sup> della vendita  
Masotti-Minguzzi, chiesto e ottenuto l'eser-  
cizio del patto di riscatto. Se l'esistenza  
di quella vendita si mettesse in dubbio e  
una sentenza - sia pure interlocutoria -  
ammettesse le prove per accertare la  
~~per~~ denunciata simulazione, è certo  
che il Carè <sup>veniva</sup> ~~veniva~~ pregiudicato  
nel suo diritto, il quale (per il fatto

dell'amministrazione delle prove non era  
più saldo e ~~incerto~~ <sup>sicuro</sup>, ma incerto  
e perplesso.

~~Ma~~ ~~si~~ si può dire che il banco doveva  
attendere ~~la fine della~~ la pronuncia  
definitiva, giacché, essendo stata ordinata  
la sua chiamata in causa, egli non  
avrebbe più potuto fare opposizione  
di terzo ad una sentenza <sup>definitiva</sup> pronunciata  
col suo intervento.

b) Si censura la sentenza impugnata perché,  
~~non~~ dato che il banco poteva difendersi  
nella causa per simulazione (e al tal  
fine era ~~stato~~ <sup>ordinato il suo</sup> intervento)  
~~non si vedeva ragione~~ non si doveva consentirgli  
di difendersi per altra via, cioè con  
l'opposizione di terzo.

La censura è avvisissima. In realtà non  
si rivolge alla sentenza impugnata, ma  
al comportamento del banco. Si ha l'aria  
di dirgli: « perché non avete accolto benevolmente  
l'ordine di intervenire nella causa di  
simulazione, e qui, avendo naturalmente  
tutte le alce di una lite, non avete difeso  
accanitamente il vostro diritto? ~~per~~ <sup>per</sup> ~~che~~ <sup>per</sup>  
~~da una precedente sentenza pronunciata~~  
giud. ~~Il~~ Il ricorrente, per persuadere il  
banco che ~~non~~ nella causa per simulazione

avrebbe ~~potuto~~ potuto ~~esprimere tutte le~~ sparare tutti i suoi  
colpi, in modo la dottrina e la giurisprudenza per assicurarlo che, in quella  
causa, non gli avrebbero potuto <sup>mai</sup> ~~mai~~ proporre  
la sentenza già emessa, prima del suo  
intervento, e che fossero <sup>per</sup> per lui pregiu-  
dizievole. (E qui osserviamo, fra parentesi,  
che niente di diverso ha detto la Corte di Bologna  
nella impugnata sentenza, giacché il brano  
che si riproduce e si critica, è seguito da  
questo inciso: « ciò che giuridicamente in  
verità non può dirsi esatto. »)

Ma la censura non ha consistenza. <sup>È</sup> ~~essere~~ giudice ~~non~~ ~~deve~~ ~~alla~~ ~~rispondere~~ <sup>allegando</sup>  
~~all'attore che si rivolge a lui in base~~  
~~ad una procedura~~ è arbitro di scegliere  
la via che crede per la tutela dei suoi  
diritti, e il banco ha presa quella  
dell'opposizione di terzo ~~da~~, a nostro  
~~meditato~~ parere, preso la più <sup>diretta</sup>  
e la più sicura <sup>certa</sup>.

~~Sufficit~~

c). Li ~~si~~ osserva ~~non~~ che il banco non  
poteva proporre l'opposizione di terzo  
perché, essendo intervenuto in causa, ~~non~~  
aveva con ciò accettata la sentenza ~~che~~  
aveva ordinato il suo intervento,  
Evidentemente il ricorrente, avendo

troppo sperzato: gli argomenti del  
suo ricorso, ha dimenticato ciò che  
ha detto poco prima - esortandolo  
con molti richiami alla dottrina e  
alla giurisprudenza - circa l'impossibilità  
di opporre all'intervente quanto le  
risultanze del processo svoltosi fra le  
parti già in causa e le sentenze già  
emesse prima del suo intervento. Dunque  
per ~~è~~ resta pacifico che il fatto di  
essere intervenuto in causa per ordine  
di una sentenza, non implica  
accettazione di quella sentenza.

Ma si osserva dal ricorrente ~~che~~ ~~che~~  
~~qualche~~ ~~dimenticò~~ il barè, ~~che~~ ~~che~~  
fatto preliminarmente riserva di  
impugnativa) ~~è~~ intervenuto ~~è~~ nella  
istruttoria proponendo anche alcuni  
testi. Ma ~~non~~ ~~si~~ ~~tace~~ ~~che~~ ~~per~~  
che prima che ~~la~~ ~~prova~~ l'assunzione  
delle prove fosse occupata ~~è~~ ~~multa~~  
prima che una sentenza ~~è~~ ~~prima~~  
ancora che si fosse data ~~una~~ ~~esecuzione~~  
alla sentenza amministrativa delle prove  
il barè ha proposta la sua ~~opini-~~  
sione di terzo ~~contro~~ quella.

8  
Il rilievo non ha importanza. Intanto  
è da osservare che la partecipazione  
ad una prova disposta con sentenza  
eseguibile non implica accettazione  
si deve altresì ricordare che al banè Ma  
non venne mai notificata la  
sentenza che ammetteva le prove e  
che ordinava il suo intervento,  
e che quando si decise a proporre  
contro tale sentenza l'opposizione di  
terzo, le prove che quella sentenza  
ammetteva non erano ~~però~~  
raccolte, perché una <sup>ancora</sup> sopraggiunta  
schermaglia procedurale aveva ~~ralenta~~  
~~l'~~ istruttoria, come, dunque, <sup>arrestata</sup>  
non può parlare di acquiescenza, anzi di  
accettazione della sentenza, anzi di  
~~la riserva fatta, senza per~~ ~~il~~ ~~giudice~~  
accettazione che precluderebbe l'opposi-  
zione di terzo?

### Sul secondo mezzo

Il ricorrente vuol dimostrare che il  
banè « non era esposto a subire un  
effettivo e ingiusto pregiudizio dell'accor-  
tamento della simulazione » e che

sentenza che non aveva mai  
avuto

quindi la sentenza contro la quale ha fatto opposizione di terzo non pregiudicava il suo diritto, elemento sostanziale per proporre l'opposizione (art. 510 cod. proc. civ.)

Non seguiremo le ipotesi del ricorrente, il quale arriva a concludere che, nell'eventualità di un accertamento della simulazione, il Banco non ~~potrebbe~~ <sup>potrebbe</sup> ~~subire~~ <sup>subire</sup> ~~alcun danno~~, ma anzi finirebbe per ottenere una posizione più vantaggiosa, con due debitori invece di uno solo. Tutto questo rientra nell'esame del merito del Banco, esame del tutto subiettivo nel quale non possono interferire i patroni del ricorrente con i loro certo autorevoli, ma non disinteressati consigli. La questione ~~giudiziale~~ <sup>non è</sup> di convenienza soggettiva, ~~di stabilire~~ <sup>consiste invece</sup> nello stabilire se la sentenza contro cui si è fatta opposizione ~~potrebbe~~ <sup>potrebbe</sup> o no pregiudicare i diritti del Banco. ~~Di più invece di~~ <sup>Per</sup> Lui fortunatamente non occorre argomentare, basta rileggere la sentenza ~~impugnata~~ <sup>opposta</sup> stessa. In

quella sentenza ~~del~~ così si giustifica 10  
la necessità di chiamare in causa il  
banco, « L'opportunità di questo inter-  
vento discende dal fatto che il banco  
può risentire effetto anche indiretto  
e riflesso dalla decisione sull'istanza  
di simulazione e può avere interesse  
che questo effetto non si avveri in  
modo per lui pregiudizievole. » Dunque  
l'intervento coatto del banco viene  
giustificato dal fatto che l'azione di  
simulazione può pregiudicare i suoi  
diritti. »

Che poi il banco invece di tutelare  
i suoi diritti restando parte nella causa  
~~ed~~ per simulazione, abbia preferito  
tutelarli con l'opposizione di terzo, è  
questione che abbiamo già discul-  
sa. Ripetiamo soltanto che egli ha  
prescelta la via maestra, la  
più ~~com~~ idonea e la più sicura.  
Sul terzo mezzo

Anche ammessa la profonibilità dell'op-  
posizione di terzo, poteva la Corte bolognese  
— dice, in sostanza, il terzo mezzo — revocare

la precedente sentenza della ~~la~~ stessa  
Corte, ammissiva delle prove della  
simulazione, anche nei confronti di  
tutte le parti in causa? In altre parole  
poteva la <sup>qui</sup> impugnata sentenza dichiarare  
improporzionale l'azione di simulazione  
promossa dal Benini?

Questo terzo mezzo è di quelli destinati, più  
che a convincere, ad impressionare. Esso mira  
a far credere che si è voluta precludere  
al Benini ~~la~~ ogni via per far valere  
le sue doglianze. Ma un rapido ricordo  
delle fasi del procedimento potrà ristabilire  
la verità.

Nella prima fase, Masotti vendette il suo  
stabile al Minguzzi con patto di riscatto. Come  
creditore del Masotti chiese di esercitare il  
riscatto. La Corte di Bologna, esaminato l'atto  
di compra-vendita, consentì al Benini di esercitare  
il patto di riscatto nel nome e per conto del  
Masotti. La sentenza della Corte ha per presump-  
posto necessario l'esistenza e la validità  
della compra-vendita. Nessuno, neppure la  
sottile argomentazione del ricorrente, può  
negare che essa si fonda su quel presump-  
sto, ~~che~~ del resto, nessuno allora solleva  
dei dubbi.

Ma, dopo l'emancipazione di quella sentenza,  
il Berni crede di poter ~~per~~ provare  
che la compra- vendita ~~era~~ era stata  
simulata per ~~per~~ danneggiarlo, e che  
quindi ~~per~~ ~~quella~~ ~~logica~~ ~~per~~ ~~elementi~~ ~~tutti~~  
gli atti successivi, patto di riscatto, ~~era~~ domanda  
del Carè, sentenza della Corte, rogito Beltrami,  
sono castelli campati in aria.

Che cosa doveva fare il Berni? Evidente-  
mente doveva ~~per~~ fare opposizione <sup>di terzo</sup> a quella  
sentenza, ~~present~~ chiedendo di provare che  
l'atto di compra- vendita Masotti- Minguzzi  
~~era~~ era simulato, e che quella sentenza non  
poteva quindi opporsi a lui perché il Masotti  
simulante non poteva rappresentare ~~lo~~ il  
danneggiato dalla simulazione, come - sfondando  
una porta aperta - osserva il ricorso avverso.

Il Berni (e questo ~~osserva~~ <sup>dice esattamente</sup> ~~giustamente~~  
l'impugnata sentenza) aveva per la sua  
opposizione di terzo, non solo l'art. 510,  
ma l'art. 512 del Cod. di proc. civ. Infatti  
~~fra le parti~~ per la sentenza 2-9 luglio 1934  
era stata resa fra le tre parti Masotti, Min-  
guzzi e Carè, e due di esse avrebbero  
secondo ~~l'atto~~ l'asserto del Berni, colluso  
a suo danno. (L'era, dunque, più che a

Quella sentenza fa stato anche per il  
creditore Benini, giacche in quel giudizio  
fu rappresentato dal ~~co~~ suo debitore Masotti. Fin  
che, dunque, quelle

sufficienza per ~~essa~~ provare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 512, che è - come dice la sentenza impugnata - un mezzo di impugnazione necessario e non facoltativo.

Se, dunque, il Berni non ha ~~creduto~~ <sup>tempestivamente</sup> creduto di fare l'opposizione di terzo ad una sentenza che ~~è~~ è assolutamente inconciliabile con la pretesa simulazione del contratto di compra-vendita, ~~egli~~ <sup>egli</sup> si è ~~preclusa~~ da se stesso preclusa la via di ~~non provare una tesi che~~ <sup>non distinguere</sup> quella sentenza. ~~Quella~~ <sup>quella</sup> sentenza resta e, a sua volta, ~~costituisce~~ <sup>costituisce</sup> con il suo ~~giudicato~~ <sup>giudicato</sup> con la sua autorità di cosa giudicata, il tentativo di provare, in altro campo processuale, la pretesa simulazione. Il Berni a se stesso Attribuisca dunque, il ~~giudicato~~ <sup>giudicato</sup> la sua imprevidenza e ~~non censuri~~ <sup>non censuri</sup> la sentenza che ha dovuto ~~constatarla~~ <sup>constatarla</sup>.

### Sul quarto mezzo

Escludiamo subito che la sentenza impugnata abbia giudicato ultra petita, giacché dalle conclusioni dell'opponente Bari risulta chiaro che, ~~si~~ opponendosi alla sentenza ammissiva delle prove, ~~egli~~ <sup>egli</sup> chiedeva ~~la~~ <sup>la</sup> ~~impossibilità~~ <sup>impossibilità</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~regresso~~ <sup>regresso</sup> dell'azione di simulazione.

La <sup>svolta</sup> ~~pretesa~~ - ~~sentenza~~ con questo mezzo -  
che la sentenza dovesse limitarsi a produrre  
effetti relativi (cioè interessanti il solo  
Cane) e non effetti assoluti (cioè investenti  
tutte le parti) è infondata. L'opposizione  
alla sentenza ammissiva delle prove  
della simulazione si fondava sulla  
sua inconciliabilità assoluta con l'altra  
precedente sentenza della stessa Corte. Se  
colta l'opposizione e distrutta la sentenza  
ammissiva delle prove, non si poteva  
lasciare che essa rivivesse parzialmente  
ad uso del Cane. La logica ha i suoi  
diritti che non si possono violare.

Pertanto chiediamo il rigetto del ricorso.

Cenni - Carrè  
Marp

507 - anno 1939

Cenni - Pieduto  
Grosi  
Comandini

Carrè - Brunoni Casom

Masotti - Angelini e Teroni

Minguzzi - Diom. Teroni

Inviata bozza memoria  
il 2 dicembre 39 -

Avv. GIACOMO CASONI  
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497  
BOLOGNA  
Via Emilia, 16 - Telef. 46  
IMOLA



S.E.

Avv. Prof. Ivano e Benomi

Piazza della Libertà n.4

ROMA

VISITATE  
L'ITALIA

ROMA  
2-3  
10-XII  
MAX. 60  
DISTRIBUZIONE

Avv. GIACOMO CASONI

Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497

BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46

IMOLA

Belogna 8 Dicembre 1939 XVIII

Eccellenza

Molte La ringrazio della Sua cortese lettera con la quale mi ha trasmesso la memoria nella causa Canè-Cenni-Masetti.

Con il Collega Avv. Angelini, che difende Masetti, ho preso visione della memoria ed abbiamo insieme constatato che meglio di così non si sarebbe potuta impostare la difesa dei nostri clienti.

Mentre vivamente La ringrazio per la Sua preziosa collaborazione mi riverve di intrattenerLa personalmente sulla causa in occasione di una mia prossima gita costi.

La prego di gradire i miei distinti essequi

Sevua  
*Giacomo Casoni*

Contorni'corsi' di'

1° Masotti -

2° Minguzzi'

3. Carre'

Av. Casati

Cami

SUPREMA CORTE DEL CASSAZIONE DEL REGNO

CONTRO RICORSO

di GENE' ANDREA, RENATA, LUIGI fu Bruno e LUIGI CATERINA  
ved. va di Cané Bruno quali eredi legittimi di Cané  
Bruno residenti in Isola ed elettivamente domiciliati  
a Roma Via Zanardelli 7 presso e nelle Studie del le-  
ro procuratore Avv. Mario Francesco Speranza che li rap-  
presenta e li difende insieme agli Avv. ti S. E. Ivanoe  
Beroni e Giacomo Casati

al ricorso di

GENNI FRANCESCO rappresentato dagli Avv. ti Prof. Enri-  
ce Redenti, Luigi Grassi e Federico Comandini

nonchè nei confronti di

MASOTTI ERICO e RINGUZZI ERCOLE

per l'annullamento

della sentenza resa inter partes dalla R. Corte di Ap-  
pello di Bologna in data 10-17 Ottobre 1938

\*\*\*\*\*

Si richiama le premesse di fatto esposte nella sen-  
tenza impugnata.

Il ricorso cui si riepilogò fu notificato il 21 Feb-  
braio 1939 XVII a Cané Bruno che decedeva intestato  
il 23 Febbraio stesso; si costituirono perciò avanti  
la Corte Ecc. ma gli eredi legittimi del Cané Bruno  
Sigg. ri Andrea, Renata e Luigi Cané di lui figli le-

gittimi e Sig.ra Feggi Caterina ved. va di Canè Bruno,  
per resistere al ricorso di cui in epigrafe.

La ristrettezza del tempo si impedisce di intrattenere con la dovuta diligenza sui motivi esposti nel ricorso; dovranno perciò limitarsi a sintetiche osservazioni rimandando alla memoria lo svolgimento delle ragioni e delle tesi dei resistenti.

Diremo subito che bene ha rilevato la Corte di Bologna che la sentenza 20-27 Gennaio 1936 non può <sup>essere</sup> ritenuta esclusivamente interlocutoria; diremo inoltre che erra il ricorrente quando pretende che non fosse proponibile contro la stessa sentenza la opposizione di terzo. \* per questione di fatto quella relativa al per giudizio derivato al Canè dalla sentenza citata.

Il ricorrente per la prima volta in questa sede vorrebbe sostenere che il Canè accettò la sentenza stessa; a parte il rilievo che mai e' stata questa accettazione, è chiaro che la questione doveva essere sempre sollevata avanti la Corte di merito.

La sentenza impugnata non poteva non revocare totalmente e quindi anche nei confronti di tutte le parti la sentenza 20-27 Gennaio 1936 perchè in contrasto inconciliabile con un precedente giudicato. Senza notare che il contratto di compra-vendita consacrato nel rogito Buscalferri 4 Agosto 1931 non avrebbe evidentemente

te essere considerate valide per Genà e simulate per  
Genà.

Ancora per la prima volta in questa sede il ricorren-  
te nostra di ritenere non proponibili quelle che fu-  
rono le nostre domande nell'atto di opposizione e le  
nostre conclusioni nella comparsa conclusoria.

In ordine poi alla critica mossa alla sentenza impu-  
gnata di avere giudicato ultra petita, debbiamo sempli-  
cemente richiamare le domande da noi proposte nell'at-  
to di opposizione e nelle conclusioni.

I resistenti chiedono pertanto il rigetto del ricor-  
so proposto dal Sig. Genà Francesco avverso la sen-  
tenza 16-17 Ottobre 1938 della Corte di Bologna con  
la sua condanna alle spese.

Bologna-Roma 19 Aprile 1939 XVII

Avv. Mario P. Speranza

Avv. Giacomo Casoni

Avv. Ivanoe Benoni

#### PROCURA SPECIALE

I sottoscritti quali eredi legittimi di Don Bruno  
deceduto in Isola il 23 Febbraio 1939 XVII nominato  
loro procuratori gli Avv. S. S. Ivanoe Benoni, Giaco-  
mo Casoni e Mario Francesco Speranza dello Studio del  
quale eleggono domicilio in Roma Via Leonardelli 277  
all'effetto di proporre il susseguente ricorso, di

representarli e difenderli avanti la Ecc.ma Corte di  
Cassazione nel giudizio promosso da Jenni Francesco  
con il ricorso 21/2/39 contro la sentenza resa inter  
partes il 10-17/10/38 dalla Corte di Bologna.

AVANTI la SUPREMA CORTE di CASSAZIONE del REGNO

C o n t r o R i c o r s o

per MASOTTI ENRICO fu Giacomo di Imola, rappresentato e difeso dagli Avv<sup>ti</sup> Filippo Angelini ed On. Avv<sup>o</sup> Dante Veroni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Lungotevere Mellini 17, per mandato nel presente,

C o n t r o

CENNI FRANCESCO di Imola, con gli Avv<sup>o</sup> Prof. Enrico Redenti, Luigi Grossi e Federico Comandini;

Si Chiede e Si Conclude

Piacchia alla Ecc.<sup>ma</sup> Corte Suprema;

Respingere in ogni sua parte il Ricorso in data 21 Febbrajo 1939 XVI<sup>o</sup> Uff. Giud. Baglione ad istanza del Cenni, Condannarsi il recorrente nelle Spese del presente Giudizio da attribuirsi a diretto favore degli Avv. ti Filippo Angelini e Dante Veroni, che se ne dichiarano antistatari.

IN FATTO

In questa, ormai lunga causa, debbono essere esposti con diligenza i suoi precedenti.

Per atto Buscalferri 4 Agosto 1931 IX<sup>o</sup> (prodotto nel fascicolo 1<sup>o</sup> da pagg. 39 a pag. 43) il nostro Cliente Sig. Masotti Enrico aveva venduta la casa ivi descritta a Minguzzi Ercole, per il prezzo di lire 35.000 delle quali lire 4987=pagate contestualmente, ed il resto mediante acollo da parte del Minguzzi di debito a favore

della Cassa di Risparmio di Imola, ed estinguibile per ammortamento. Con Citazioni 7 Giugno-18 ottobre 1933 X° (atti di Causa fascicolo 1° pagg. 44-47) trascritta alla Conservatoria delle Ipotecche in Bologna il 16 Novembre al N° 5267/8596, un creditore del Masotti; sig. Bruno Canè di Imola, aveva convenuto avanti al Tribunale di Bologna tanto il Masotti, quanto il Minguzzi, e dichiarando che esso Canè intendeva, a mente dell'art° 1234 Cod. Civ. surrogarsi al suo debitore Masotti nell'esercizio della facoltà del riscatto portata nell'atto di compravendita, e di corrispondere al compratore Minguzzi quanto allo stesso dovuto secondo il contratto e secondo legge, chiedeva che, previo pagamento al Minguzzi di quanto gli spettava secondo il disposto dell'art° 1528 Cod. Civ. la Casa fosse divenuta di sua proprietà. Queste domande del Canè erano accolte con sentenza 17-23 Febbrajo 1933 XI° del Tribunale di Bologna (prodotta ad atti di causa pagg. 48-58). Su appello del Masotti (aderiva il Minguzzi) la sentenza era riformata dalla Corte di Appello di Bologna con sua sentenza 2-9 Luglio 1934 XII° (atti di Causa fascicolo 1° pagg. 75-91). La Corte di Appello, ammetteva bensì il diritto nel Canè di surrogarsi al proprio debitore Masotti nell'esercizio del riscatto, ma nel senso che qualora il Canè, avesse pagato al Minguzzi quanto dovutogli sotto il profilo del 1528 Cod. Civ. la Casa

doveva ritornare al Masotti. In esecuzione di questa sentenza il 22 Gennaio 1935 con atto Beltrani, prodotto nel fascicolo 1° (pagg. 92-99) il Canè esborsava al Minguzzi, la somma di lire 16.000= concordata fra i contraenti per prezzo, migliorie ed importo ratei di ammortamento alla Cassa di Risparmio. Con lo stesso atto, per garantire il Canè della restituzione del suo credito, quello attuale, per la somma esborsata al Minguzzi, e quello dovuto in precedenza, calcolato in complessive lire 29.000= il Masotti acconsentiva che sulla Casa fosse posta ipoteca a favore del Canè per la somma di lire 34.000.= quando la sentenza 2-9 Luglio 1934 XII° della Corte di Appello già era reg giudicata, e prima che le parti addivenissero all'atto Beltrani, Cenni Francesco, altro creditore del Masotti per L. 10.000= aveva convenuto avanti al Tribunale di Bologna tanto il Masotti quanto il Minguzzi, deducendo che quando si era proposto di agire esecutivamente sulla Casa aveva avuto la spiacevole sorpresa di constatare come essa era stata venduta al Minguzzi, assunse che la vendita era fittizia perchè simulata, chiedeva analoga declaratoria con le conseguenti pronunce. Proponeva il Cenni la classica azione di simulazione. Noi per il Masotti (ed alle nostre eccezioni aderiva il Minguzzi), eccepivamo il difetto di interesse processuale del Cenni, perchè, prima dalla

assegnazione della Causa a Sentenza, ed in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello, la casa era ritornata al Masotti. Se il Cenni si doleva della posizione di diritto acquisita dal Canè per effetto del giudicato, egli doveva proporre opposizione di terzo avverso la Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII° della Corte di Appello di Bologna. Se, invece, egli si doleva perchè il Masotti aveva concesso l'ipoteca al Canè, egli doveva proporre altra azione: la revocatoria o pauliana, ma non nei confronti del Masotti e del Ringuzzi, bensì nei confronti del Masotti che l'ipoteca aveva concesso e del Canè a favore del quale la ipoteca era stata costituita. In sostanza, la situazione di fatto e di diritto lamentata dal Cenni nell'atto introduttivo di Citazione più non sussisteva, di qui il difetto di interesse ad ottenere analoga declaratoria. Questa la nostra tesi svolta nella Comparsa Conclusionale e nelle Note dopo l'Udienza (fascicolo 1° pagg. 11-18 e pagg. 26-30). Ma il Tribunale di Bologna con Sentenza 2-12 Settembre 1935 XIII° (atti di Causa fascicolo 11° Pagg. 121-133) non seguì la nostra tesi, ritenne, invece, che persistesse l'interesse del Cenni perchè qualora fossero accolte le sue istanze "le conseguenze economiche e giuridiche dell'atto stesso e pure di eventuali atti successivi da esso direttamente dipendenti, potrebbero, anche, essere poste nel

nulla". Ed ammise la prova per testi e peritica dedotte dal Cenni. Questa sentenza fu da Noi appellata con atto 26 settembre 1935 XIII<sup>o</sup> (fascicolo II<sup>o</sup> pagg. 1117-120). Deducemmo che gli effetti lamentati in corso di causa dal Cenni, riguardavano un terzo: il Ganè, che questi era stato surrogato nel diritto di riscatto spettante al Masotti in virtù di un giudicato: che per questo la buona fede del Ganè non poteva essere posta in dubbio. Ma la Corte di Appello respinse il gravame, e ritenne che persistesse l'interesse del Cenni, imperocchè (testuale) "dove egli ottenesse, a seguito di questo giudizio, dichiaratoria che simulato è il negozio di trasferimento, simulate le relative convenzioni particolari, ne risulterebbe che il Minguzzi non ha sborsato nulla per il Masotti, neppure le annualità alla Cassa di Risparmio, dotalchè nulla avrebbe potuto pretendere dal creditore Ganè." Confermava, quindi la sentenza appellata. Se non chè, la Corte, anche se non lo disse, aderendo al concetto che questi effetti non si potevano verificare se in causa, non fosse stato il Ganè, ne disponeva d'ufficio l'intervento, perchè, disse "l'opportunità di quest'intervento discende dal fatto che il Ganè può risentire effetto anche indiretto e riflesso dalla decisione sulla istanza di simulazione, e può avere interesse a che questo effetto non si avveri in modo per lui pregiudic-

sievole. Infatti dalle deduzioni del Genai, chiaramente traspare come egli contesti i pagamenti fatti al Minuzzi, come quelli che non erano dovuti, perchè nulla questi avrebbe sborsato, nè alla Cassa di Risparmio, nè al Pasotti: tutto ciò discende, secondo egli sostiene dall'esito favorevole del giudizio di simulazione". Avverso questa sentenza che non fu mai notificata al Canè, questi ha proposto opposizione di terzo con atto 25 Settembre 1937 XI<sup>o</sup> perchè dedusse egli non poteva accettare il concetto informatore della sentenza che aveva disposto il suo intervento, per essere, esso Canè, in ogni caso estraneo a quella simulazione, ed avere effettuato quei pagamenti in esecuzione di una sentenza reg giudicata, e nella supposizione della validità ed efficacia dell'atto Buscalferri impugnato dal Canè. Alle domande del Canè, Noi aderiamo per il Pasotti, in quanto lo stesso Canè, rendeva possibile a Noi il riesame di quella stessa questione che, secondo Noi, con immeritata sfortuna, avevano sostenuto sia avanti al Tribunale e sia avanti alla Corte di Appello. Con sentenza 10-17 Ottobre 1938 XVI<sup>o</sup> la Corte di Appello (sez. II<sup>o</sup>) accoglieva il rimedio proposto dal Canè, e revocava la sentenza opposta anche fra le parti principali, per essere improponibile l'azione. Questa sentenza è denunciata dal Genai per quattro distinti motivi. Per integrare i preceden-

ti della lunga lite, si aggiunge che fu da Noi promosso un giudizio incidentale nel quale assumendo che il Cenni era decaduto dal diritto di esperire la prova testimoniale. Fu risolto favorevolmente dal Tribunale, ma contrariamente alla nostra tesi dalla Corte di Appello con sua Sentenza 8-15 Marzo 1937 XV° (atti di Causa pagg. 299-321). Ma in questo giudizio il Canè, non ebbe parte attiva, ed in Sede di Appello non fu nemmeno citato dal Canè. Chiusa la lunga narrativa, la difesa Rasotti non si può disinteressare del ricorso proposto dal Canè, perchè la Corte denunciata, sia pure non seguendo in tutto le considerazioni nostre ha accolto le tesi da Noi svolte sino dalle prime fasi. Scendendo all'esame dei singoli motivi adottati dal Cenni, si nota:

SUL 1° PUNTO

In sintesi il Canè censura la Sentenza per un triplice ordine di considerazioni. E cioè:

- a) perchè il rimedio non è accensito avverso Sentenze interlocutorie;
- b) perchè il Canè non aveva interesse ad opporsi;
- c) perchè il Canè aveva accettato la Sentenza opposta.

Basta questo schematico riassunto, perchè l'ordine delle censure non appaja il più logico. La terza ragione è pregiudiziale, perchè, se vero fosse che il Canè ha accettato la Sentenza opposta, sarebbe inutile l'esame

delle altre censure, come degli altri motivi. Ciò nonostante, per comodità di esame, seguiremo lo stesso ordine del ricorrente. =

Sulla prima censura. La dottrina unanime riconosce che l'opposizione di terzo può essere proposta contro qualunque sentenza, sia essa definitiva, sia essa interlocutoria. Una eccezione soltanto può farsi secondo qualche scrittore per le sentenze che non riguardano affatto il merito della causa. Nel caso concreto la questione non può essere neanche fatta, perchè con la sentenza opposta la Corte di Appello, ha ammesso le prove dedotte dal Genè, ed ha disposto l'intervento in causa del Camè, appunto perchè dall'eventuale accoglimento della domanda di simulazione, potevano essere ritenuti illegittimi i pagamenti effettuati dal Genè. Quindi la sentenza opposta aveva un evidente contenuto di merito.

Per la dottrina (Vortaro Volume IV° Ed. IV° pag. 531; Mattiolo Volume IV° pag. 976; Chiavessa Principi Edizione 3° Volume 1011; Lessona Manuale Edizione IV° pag. 377). È ritenuto superfluo il citare giurisprudenza. =

Sulla seconda censura; Dissentiamo profondamente dalle tesi del ricorrente. È superfluo il rilievo che per l'intervenuto coattivamente, non hanno effetto le sentenze già rese e regolate fra le parti. Ma insino a quando? sino a quando colui del quale sia stata ordi-

nato l'intervento, non abbia accettato la Sentenza che lo ha disposto. Da questo momento la Sentenza esplica la sua efficacia anche nei suoi confronti. Così ha ritenuto la Sentenza denunciata, e così pensa la concorde dottrina e la Giurisprudenza di questo Supremo Consesso. Per la dottrina Portara: Edizione 3° Volume III° & 459 pag. 532. L'opposizione di terzo, è proprio il solo rimedio che l'intervenuto ope judicis può esperire contro le Sentenze già rese fra le parti principali, e che non siano soggette ai rimedi ordinari. Per la Giurisprudenza: Corte Suprema Sezione II° 13 Maggio 1936 Pres. Barcellona Est. Assisi P<sup>o</sup> V<sup>o</sup> Corbioli (conf.) Rodinò-Di Marzo-Positani ed altri, pubblicata in Giur. Italiana Annata 1936-Parte 1° Sez. 1° Colonna 695 e segg. La censura per Noi è viziata da grave errore. Vi è una realtà: la Sentenza che ha disposto l'intervento del Canè, la cui ratio decidendi è stata l'affermazione che i diritti del Canè possono soffrire pregiudizio, nella ipotesi che venga accolta la domanda di simulazione proposta dal Cenni. Ora dal momento che il Canè contesta, questo concetto informatore della Sentenza opposta, e sostiene che, in nessun caso, la eventuale pronuncia lo potrà pregiudicare, ci sembra ovvio che il solo rimedio per lui proponibile era la opposizione di terzo. E' superfluo l'indagare se il Canè avesse potuto svolgere le sue dife-

se anche avanti al Tribunale, a prove esperite, dal momento che ognuno è arbitro di scegliere la via che crede a tutela dei suoi diritti, nei limiti acconsentiti dalla Legge."

Sulla terza censura: La Corte di merito non si è preoccupata della eccezione per una ragione molto semplice; che la difesa del Cenni, non l'aveva neanche prospettata, e tale eccezione non è elevabile d'ufficio (Sent. N° 3099/1937 Sez. II° Pres. Tommasini - Est. Capobianco - P. M.° 31 - ruscusa (conf.) Cassa Pulum Lombardia-Pavesio. E potremmo limitarci a questo rilievo.

Potremmo aggiungere che la questione se una parte, alla quale una sentenza non è stata notificata, abbia fatto acquiescenza ed accettazione implicita, è questione di fatto e come tale sottratta al sindacato del Supremo Collegio. Ma poiché gli atti dell'intero giudizio sono prodotti, consta dal Verbale d'incidente avanti al Giudice Delegato (fascicolo IV° pag. 263) che l'Avv. Casani procuratore del Canè, chiamato proprio da Noi e comparso fece ogni riserva di impugnativa dalla sentenza che aveva ordinato il suo intervento. Tale riserva fu mantenuta avanti al Tribunale (V. premesse di fatto della sentenza della Corte che ha chiuso l'incidente pag. 306). La sua partecipazione nel giudizio fu considerata, dallo stesso Cenni, così poco rilevante che il Cenni non

fu neanche chiamato nel Giudizio di Appello, e che la Corte non ritenne necessario di integrare il contraddittorio con la presenza del Canè, per il disposto dell'art. 469 C.P.C. (V. Sentenza 8-15 Marzo 1937 XV° fascicolo IV° pagg. 299-321). La Corte Suprema ha affermato in ripetuti concordi giudicati che la partecipazione all'esperimento di una prova disposta con sentenza eseguibile, non ne implica accettazione (V. Sent. 2357/1937 Sez. II° Pres. Tommasini Est. Petraccone P.° Conforti (conf.) Basso-Mitta Corrado; Sentenza N° 935/1936 Sez. II° Pres. Scalfaro Est. Franco P.° Provera (conf.) Trojani-Ferri.

Sul II° MEZZO. - Concisamente, anche perchè questo secondo mezzo è strettamente connesso al primo, Noi obiettiamo che le considerazioni del ricorrente sono ultrae. Il Cenni contrariamente a quello che ha sostenuto in primo ed in secondo grado, ammette in questa Sede che la legittimità dei pagamenti effettuati dal Canè, sono coperti dalla sua buona fede, ed aggiungiamo Noi, dal giudicato. Osserva che l'eventuale accoglimento delle domande del Cenni, non potrebbe infirmarne la validità. Le somme pagate debbono essere restituite al Canè e non ad altri!! Sono le ragioni che con immeritata sfortuna, Noi avevamo sostenute sia avanti al Tribunale e sia avanti alla Corte di Appello. Per buona nostra fortuna, gli atti sono tutti prodotti, e quest'altissimo Conses-

so, esaminandoli, le con staterà. Ma intanto è vero che, non soltanto il Cenni, con immeritata fortuna aveva sostenuto il contrario, ma che il Tribunale prima, la Corte di Appelle poi, accolsero tale concetto, e che proprio code per queste, la Corte di Appelle, con la Sentenza opposta ha ritenuto che permanesse l'interesse del Cenni, per quanto lo stabile fosse già ritornato al Masotti, ed ha disposto l'intervento in causa del Canè, perchè l'accoglimento della domanda del Cenni, poteva avere effetti pregiudizievole per il Canè. Tutto ciò consta dagli atti, e la Sentenza opposta è una realtà nella sua motivazione e nelle sue statuizioni. Per negare quell'effetto il Canè ha proposto il solo rimedio che gli competeva. Ed è ultroneo oggi, in questa alta Sede, modificare la propria tesi, con l'osservare che, al postutto, il Canè avrebbe due debitori, invece che uno solo, e cioè il Minguzzi, tenuto alla restituzione, oltrechè il Masotti, quando il Canè invoca soltanto la legittimità del pagamento effettuato, secondo quanto aveva disposto la sentenza 2-9 Luglio 1934 XII°. Il Canè, inutile aggiungerlo, vuole conservare la posizione acquisita con l'atto Beltrani 22 Gennaio 1935, e vuole restare estraneo ad eventualità che non lo interessano. Il mezzo è quindi ultroneo, inutile, prescinde dalla realtà, e comunque non denuncia nessun vizio della Sentenza gravata. Se mai con-

forta la tesi da Noi sostenuta, anche se con sfortuna.

Sul III° MEZZO: Che l'azione promossa dal Canè nel giudizio definito con la Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII° della Corte di Appello, e la Sentenza stessa che lo abilitava al riscatto, in luogo e vece del Masotti, avessero per presupposto la validità dell'atto Buscalferri 4 Agosto 1931, ci sembra non possa nemmeno essere posto in dubbio. Ed è arbitraria ogni distinzione: se quella Sentenza ha stabilito che il riscatto poteva essere esercitato alle condizioni previste nel contratto, segno è che questo è stato ritenuto vero ed efficace in tutte le sue clausole. Questo premesso, ogni tardiva rescissione del Cenni non può escludere che dagli atti del Giudizio e dalle Sentenze 2-12 Settembre 1935 XIII° del Tribunale e 20-27 Gennaio 1936 XIV° della Corte di Appello, risulti, che, superate, ormai, l'obbietto enunciato dal Cenni nell'atto introduttivo, e cioè il ritorno dello stabile al Masotti, per potere su di esso esercitare l'azione esecutiva, perchè lo stabile era già ritornato al Masotti, a seguito del pagamento effettuato dal Canè, fu sostenuto dal Cenni e ritenuto dal Tribunale prima, dalla Corte di Appello poi, che persistesse l'interesse del Cenni, perchè egli poteva, dimostrata la simulazione, infirmare la regolarità dei pagamenti effettuati dal Canè. Ora, perchè il Canè ha pagato in esecuzione della

la Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII<sup>o</sup>, è evidente che infino a quando la Sentenza non è revocata, la legittimità del pagamento è data dal giudicato. Non importa vedere se l'opposizione spettante al Cenni fosse quella ex art<sup>o</sup> 512 o quella ex art<sup>o</sup> 510 C.P.C. Certo si è che la regolarità del pagamento è legittimata dal giudicato. Poichè il Cenni non lo ha fatto, non solo; ma egli oggi ammette che la legittimità del pagamento non può essere contestata, è evidente che, cadendo la sola ragione dell'azione proposta, il solo interesse che gli rimane, l'azione diventa improponibile. Poichè, poi questo difetto vizia tutto il rapporto processuale, la Sentenza deve cadere anche fra le parti principali. Inutile discutere e cavillare sul perchè mai dovrebbero cadere le Sentenze rese anche fra le parti principali. Dal momento che il rimedio è nella legge, questa deve essere interpretata ed applicata in tutte le sue conseguenze.

Sul IV<sup>o</sup> ed ultima terza. Sulla posizione generica del quesito, il mezzo insiste sul concetto errato che la opposizione giova soltanto al terzo, ma non può modificare la Sentenza opposta per quanto riguarda le parti principali. Il concetto è errato, perchè ripresentandosi al Registrato, per effetto dell'opposizione l'esame dell'intero rapporto controverso, è evidente che il Registrato deve giudicare con ogni libertà, e ritrattare se del ca-

so, il giudicato, anche fra le parti principali, qualora il diritto del terzo sia incompatibile con le statuizioni della Sentenza opposta (V. MORTARA Volume IV<sup>o</sup> & 349). In concreto poi, come il Canè avesse chiesto la revoca della Sentenza opposta in ogni sua parte, come a tale istanza avessero aderito il Masotti ed il Minguzzi, come, infine, la inammissibilità dell'azione riguardasse tutte le parti, in parte consta dalla semplice lettura delle conclusioni, in parte consta dalla illustrazioni che di esse fu data nelle singole comparse. Con riserva di illustrare il presente Controricorso si insiste, e si confida nella domanda di rigetto.

Imola-Roma li 17 Aprile 1939 XVII<sup>o</sup>



av. Buscalferri

Minguzzi

AVANTI la SUPREMA CORTE di CASSAZIONE del REGNO

C o n t r o R i c o r s o

per MINGUZZI ERCOLE di Paolo di Bagnacavallo rappre-  
sentato e difeso dall'Avv. Carmelo Bivona ed elettiva-  
mente domiciliato in Roma Lungo Tevere Mellini 17 pres-  
so e nello studio dell'Avv. On. Dante Veroni

C o n t r o

CENNI FRANCESCO di Imola

Si Chiede e si Conclude

Piaccia all'Ecc.ma Corte Suprema; Respingere in ogni  
sua parte il ricorso di Cenni Francesco di Imola in  
data 21 Febbraio 1939 XVII\* e mantenere ferma in ogni  
sua parte la Sentenza denunciata resa tra le parti  
in data 10-17 Ottobre 1938 XVI\* della Corte di Appel-  
lo di Bologna;

Con la condanna del ricorrente Cenni nelle Spese;

IN FATTO. = Con atto Buscalferri 4 Agosto 1931 Masotti  
Enrico vendeva con clausola di riscatto la casa ivi  
descritta al Minguzzi. Il prezzo era pattuito in lire  
35.000,00, delle quali soltanto lire 4977=erano pagate  
contestualmente, perchè, per il resto, il Minguzzi si  
accollava la Ipoteca digià iscritta sullo stabile  
a favore della Cassa di Risparmio di Imola, estingui-  
bile secondo ammortamento. Con citazione 7 Giugno 18  
Ottobre 1932 X\* Bruno Canè di Imola creditore della

*indefinito no.*

somma di lire 10.000=verso il Masotti conveniva avan  
ti il Tribunale di Bologna tanto il Masotti quanto  
il Minguzzi, dichiarando che intendeva a mente dell'art.  
1234 Cod.Civ.esercitare la clausola del riscatto in  
nome del suo debitore, pronto ai dovuti rimborsi. Con  
Sentenza 2-7 Luglio 1934 XII\* la Corte di Appello di  
Bologna, parzialmente riformando la sentenza del Tri  
bunale, autorizzava il Canè a procedere al riscatto  
in nome e per conto del Masotti alle condizioni ivi  
descritte. Con rogito Beltrani 22 Gennaio; 1935 XIII\*  
l'immobile era restituito al Masotti dietro versamen  
to da parte del Canè di lire 16.000=importo concorda  
to di quanto dovutogli, secondo il disposto del 1528  
Cod.civ. Con lo stesso atto il Masotti si dichiarava  
debitore verso il Canè, oltrechè delle 16.000=lire  
allora esborsate, di lire 10.000=dovutegli in preceden  
za, degli interessi delle spese dell'atto, e quindi  
di complessive lire 29.000=, ed acconsentiva che a  
cautela della restituzione di tale somma fosse inscrit  
ta Ipoteca per complessive lire 34.000.=. Quando la  
Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII\* della Corte di Appello,  
già era reg giudicata, ma prima che le parti addivenisse  
ro alla redazione dell'atto, l'altro creditore del Ma  
sotti, e cioè Cenni Francesco conveniva avanti al Tri  
bunale di Bologna tanto il Masotti quanto il Minguz

zi, chiedendo che fosse dichiarata simulata la compra vendita con patto di riscatto portata dall'atto Bu scalferri 4 Agosto 1931 IX\*, con le conseguenti pronunzie. Costituito il contraddittorio, aderendo alla tesi del Masotti, noi sostenemmo che era cessata la materia del contendere perchè, per effetto dell'atto Beltrani 22 Gennaio 1935 XIII\* lo stabile era ritornato al Ma sotti. Ma il Cenni insisteva nella domanda, asserendo che dal suo accoglimento sarebbe conseguita la inefficacia degli oneri che avevano ragione nell'atto che asseriva simulato, alludendo con questo alla Ipoteca concessa dal Masotti al Canè. Questa tesi fu accolta dal Tribunale di Bologna con Sentenza 2-12 Settembre 1935 XIII\* che ammetteva le prove all'uopo dedotte dal Cenni, e che fu confermata dalla Corte di Appello di Bologna con Sentenza 20-27 Gennaio 1936 XIV\*.

La Corte si domandò, peraltro, come mai l'effetto au spicato dal Cenni potesse effettuarsi senza la presenza in causa del Canè: ne ordinava quindi l'intervento.

Avverso questa Sentenza non notificategli, il Canè proponeva opposizione di terzo. Il rimedio venne ac colto con la Sentenza opposta, la quale revocava la precedente Sentenza 20-27 Gennaio 1936 XIV\* anche fra le parti principali. Quest'ultima Sentenza è stata denunciata dal Cenni per quattro distinti motivi.

Sul I° Mezzo

E' ormai concetto pacifico che la opposizione di terzo compete contro tutte le Sentenze siano esse Interlocutorie siano esse definitive. E' implicito nella statuizione della Sentenza opposta che ha disposto l'intervento del Canè, che questi può essere pregiudicato nei suoi diritti dall'eventuale accoglimento delle domande del Canè. Ora questo concetto il Canè contesta ed il solo rimedio che gli compete è la opposizione di terzo. Sono superate per questa sola assorbente considerazione tutte le argomentazioni del ricorrente sulla inammissibilità del rimedio. E' questione nuova, di fatto ed esorbitante dalla difesa del Minguzzi, quella della avvenuta accettazione o meno della Sentenza opposta.

Sul II° Mezzo

Il Cenni ammettendo ora quello che non aveva voluto comprendere nelle precedenti fasi, sostiene che il Canè non ha nulla a temere dalla dichiarazione di simulazione, perchè egli restando sempre creditore del Masotti, lo sarebbe inoltre del Minguzzi mentre sulla somma che gli dovrebbe essere restituita nessun' altro avrebbe diritto all'infuori dello stesso Canè. Ma questo argomento dimostra con la fallacia delle tesi sostenute dal Cenni nelle varie fasi del giudi

zio di merito, l'erroneità della Sentenza opposta che le ha accolte e costituisce la prova migliore della consistenza delle domande del Cenni.

Sul III° Mezzo

La Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII° della Corte di Appello di Bologna, ha implicitamente ritenuto la validità piena ed assoluta della compravendita con patto di riscatto di cui all'atto Buscalferri 4 Agosto 1931. Inutile sottigliezza il volere restringere il giudicato implicito: le domande del Canè e la pronuncia della Corte presuppongono la realtà dell'atto. Come consta dagli atti dei giudizi di merito il Cenni si proponeva di ottenere attraverso alla declaratoria che quell'atto era simulato e nullo che fossero dichiarati irregolari i pagamenti effettuati dal Canè per effetto di quel giudicato. In una parola, secondo il giudicato che vorrebbe ottenere il Cenni l'atto dovrebbe essere dichiarato nullo. Se il Cenni vuole quindi sostituire ad una Sentenza, un'altra pronuncia è evidente che il solo rimedio che la legge gli apprestava era quella dell'opposizione di terzo. Perché fino a quando quella prima Sentenza resta valida nelle sue pronuncie, l'atto resta vero. Non avendolo proposto è evidente che la sua domanda non è ammissibile. E poichè la pronuncia riguarda tutto il rapporto

processuale, la Sentenza cade anche fra le parti principali.

Sul IV° ed ultimo Mezzo

Basta leggere le conclusioni delle parti nel giudizio di merito per vedere che la Corte di Appello con la Sentenza denunciata ha accolto la principale del Ca  
nè, alla quale avevano aderito tanto il Masotti quanto il Minguzzi quindi la Corte non è andata ultra petita. Con riserva pertanto di illustrare il presente contro ricorso si insiste nella domanda di rigetto.

Egregio avv. Speranza,

Roma, 7 maggio 40

La so brevemente  
indisputata e quindi, invece  
di telegrafarle, le scrivo.

Il ricorso benni contro il quale  
resiste il vostro cliente benni  
è stato fissato per l'udienza  
del 18 marzo alla Terza Sezione  
Civile.

Ha ricevuto l'avviso? Ha  
di accordo, con l'avv. Carosi  
di Bologna, depositata la memoria?  
Oppure si propone di deposi-  
tarla nei cinque giorni prece-  
denti l'udienza? <sup>memoria?</sup>

Le sarò grato se vorrà  
informarmi.

Con i miei ossequi

Dev.

Roma, 7 marzo 1940

Egregio avv. Casini,

Ho appreso ora  
che il ricorso di Francesco Cerri  
è stato fissato per l'udienza  
del 18 marzo alla Terza Sezione  
~~del~~ civile della Cassazione.

Ho scritto oggi all'avv. Speranza  
(che è lievemente indisposto)  
~~presso~~ presso il quale il nostro  
cliente Cerri è domiciliato, per  
chiederli se ha presentato  
o se presenterà nei <sup>cinque</sup> giorni  
precedenti l'udienza, la  
memoria predisposta.

Ella verrà per la discussione?  
Mi tenga informata, e  
arrivga ~~intanto~~ i miei migliori  
saluti

Spencerza Mario Francesco  
Lanardelli 7

561-042

mercoledì  
ore 1/2  
Dorivieri  
Casumma



S. 3.940

Laignon,

il ricorso Lami (data unita) -  
Masotti <sup>cc.</sup> è firmato per  
AVV. DANTE VERONI

l'indirizzo del 18 marzo invari-  
te 3<sup>a</sup> 22. dell'orto di Cassi-  
Condalunato

Dei

Avv. GIACOMO CASONI

Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497  
BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46  
IMOLA

Bologna 6 Marzo 1940

Eccellenza,

Ricorso Cenni-Canè-Masotti.

Vengo avvertito che il ricorso è fissato alla III° Sezione per l'udienza del 18 corr.te ore 9. Presidente S.E.Salvatore Messina; Relatore Comm? Francesco Russo; Consiglieri Fantinelli, Caliendo, D'Ambrosio, Carboni, Rolla. P.M. Pignatti.

Avvalendomi della Sua autorizzazione sto apportando qualche aggiunta alla Memoria che Ella mi trasmise; poi la passerò alla stampa.

Mi sono ridotto, come sempre avviene, all'ultimo momento e non so se mi riuscirà mandarLe le bozze, come sarebbe stato mio vivissimo desiderio.

Ho avvertito il procuratore Avv. Speranza di recapitarLe subito la memoria avversaria e quella dell'Avv. Angelini.

Arriverò a Roma domenica, non so a quale ora; Le telefonerò subito per fissare un convegno prima della discussione di cui Ella vorrà assumersi l'onere per Canè. Verrà anche l'Avv. Angelini che desidera accordarsi con Lei al fine di armonizzare nella discussione la difesa di Canè con quella di Masotti e Minguzzi.

Voglia gradire i miei più distinti ossequi

*Fertus  
Pignatti*

Avv. GIACOMO CASONI

Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497

BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46

IMOLA

Bologna 15/3/1940

Eccellenza,

l'Avv. Angelini mi prega di trasmetterLe la sua memoria; è breve perchè si allaccia al controricorso a suo tempo presentato.

A noi sembra che il terzo mezzo sia il più ostico; Angelini è piuttosto preoccupato perchè ritiene che la sentenza della Corte di Appello sia male motivata soprattutto nel punto che tocca l'art. 512 ed anche ove afferma che il Cenni era - nel giudizio svoltosi per il riscatto - rappresentato dal debitore Masotti.

Io credo che Ella abbia trovato magistralmente la nostra via quando - a proposito della collusione - ha rilevato che in quella causa ci sarebbe pur stata collusione se effettivamente Masotti e Minguzzi avevano simulato il contratto di compra-vendita. E la collusione avrebbe raggiunto lo scopo di far versare al Minguzzi delle somme che esso non avrebbe sborsato, se è vera la simulazione.

Angelini teme che si possa obiettare che la collusione deve investire tutte le parti in causa e che a Canè non si possa comunque fare il rimprovero di avere colluso con gli altri. Io credo che ci possa essere collusione anche se ad essa non partecipano tutte le parti in causa, ma nella fattispecie Canè agiva utendo iure del suo debitore Masotti sì che esso e Masotti erano in definitiva una parte sola. Non ho osato svolgere questo argomento nella memoria perchè m'è sembrato audace..... lo sottopongo però al Suo giudizio senza insisterei molto.

Per quanto poi riguarda la rappresentanza (Cenni-Masotti nel giudizio di riscatto) mi sembra che la Corte di merito abbia voluto dire così: o la compra vendita è simulata e allora Masotti non rappresentava il creditore Cenni il quale doveva fare opposizione alla sentenza a termine del 512; o la compra vendita non è simulata ed allora la rappresentanza non si può negare. Se Cenni non si è opposto a termine del 512 alla sentenza che disponeva il riscatto ciò vuol dire che esso stesso non ha ritenuto esistere la frode.

Non vedo come una tale motivazione possa dirsi insostenibile, anche se la Corte non si è espressa in modo felice.

E non insisto più altrimenti la chiaccherata diventa troppo lunga.



R. CORTE DI CASSAZIONE

MEMORIA

per gli eredi legittimi di CANE' BRUNO e cioè Canè Andrea, Renata, Luigi rappresentati e difesi dagli Avv. Ivano Bonomi, Giacomo Casoni e Mario Francesco Speranza.

RESISTENTI AL RICORSO

di CENNI FRANCESCO

Sciogliendo la riserva contenuta nel nostro controricorso, ci proponiamo di confutare brevemente i quattro mezzi coi quali il ricorrente Cenni ha impugnata la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 10-17 ottobre 1938.

Poichè sui precedenti di fatto il ricorso avversario crede di poter riscontrare una grave lacuna nella sentenza impugnata, ci corre obbligo di rettificare la narrativa avversaria.

In sostanza le lunghe e complesse vicende di questa causa ci possono riassumere in quattro fasi :

Nella prima fase l'attuale resistente Canè, preoccupato che un suo credito potesse venire pregiudicato dalla vendita di uno stabile fatta dal suo debitore Masotti a certo Minguzzi con patto di riscatto, chiese ed ottenne di esercitare esso questo riscatto, e la Corte di Bologna con sentenza 2/9/luglio 1934 consentì alla domanda.

Nella seconda fase, e dopo la predetta sentenza, un altro creditore del Masotti, l'attuale ricorrente Cenni, inizia azio-

ne di simulazione contro il Masotti e il Minguzzi per la pretesa simulata compravendita. Non citò però il Canè, nè si preoccupò della precedente sentenza il cui presupposto era la validità della compra-vendita stessa. Il Cenni ottenne dalla Corte di Bologna la sentenza 20-24 gennaio 1936 con la quale si ammettevano le prove della simulazione e si ordinava la integrazione del contraddittorio con l'intervento del Canè.

Nella terza fase (quella nella quale la narrazione della sentenza impugnata avrebbe, secondo il ricorrente, sofferita una lacuna) il Canè è introdotto nel giudizio che è ancora nel periodo istruttorio. Al Canè nessuna notifica mai la sentenza della Corte d'Appello che ordina il suo intervento. Egli interviene chiamato dal Masotti. Ma al momento della sua costituzione in causa il Canè fa la più ampia riserva di impugnativa. Alla scherma procedurale delle parti egli rimane spettatore, tanto che una sentenza interlocutoria, emessa su queste vertenze procedurali, non menzione neppure il suo nome come parte in causa. Però durante questo periodo meramente istruttorio, si matura nel Canè il proposito già manifestato di impugnare la sentenza che lo ha chiamato in giudizio. Non può impugnarla per cassazione, giacchè al momento dell'emissione di quella sentenza non era parte in causa;

può impugnarla invece con opposizione di terzo. E allora con atto 23 settembre 1937 egli propone opposizione di terzo alla sentenza della Corte d'Appello del 20-27 gennaio 1936.

La quarta fase comprende il giudizio della Corte bolognese sulla opposizione di terzo, opposizione che viene interamente accolta con la sentenza che ora viene censurata dal Cenni con ricorso a cotesta Ecc.ma Corte, ricorso che brevemente confuteremo.

#### SUL PRIMO MEZZO

Il mezzo è diretto a dimostrare improponibile l'opposizione di terzo, e si spezzetta in tre ordini di osservazioni :

a) La prima critica è questa : la sentenza 20-27 gennaio 1936 era ammissiva delle prove, dunque è una sentenza interlocutoria, e contro le sentenze interlocutorie non si ammette opposizione di terzo.

La censura è infondata. Vi sono sentenze interlocutorie che possono pregiudicare un diritto e quindi esigere il rimedio dell'art. 510 del Cod. Proc. Civ. E' questo il caso del Canè, il quale aveva, sul presupposto della esistenza della vendita Masotti-Minguzzi, chiesto e ottenuto l'esercizio del patto di riscatto. Se l'esistenza di quella vendita

dita si metteva in dubbio e una sentenza - sia pure interlocutoria - ammetteva le prove per accertare la denunciata simulazione, è certo che il Canè veniva pregiudicato nel suo diritto, il quale (per il fatto dell'ammissione delle prove) non era più saldo e sicuro, ma incerto e perplesso.

Nè si può dire che il Canè dovesse attendere la pronunzia definitiva, giacchè, essendo stata ordinata la sua chiamata in causa, egli non avrebbe più potuto fare opposizione di terzo ad una sentenza definitiva pronunziata col suo intervento.

b) Si censura la sentenza impugnata perchè, dato che il Canè poteva difendersi nella causa per simulazione (e al tal fine era stato ordinato il suo intervento) <sup>non si doveva consentirgli</sup> di difendersi per altra via, cioè con l'opposizione di terzo.

La censura è curiosissima. In realtà non si rivolge alla sentenza impugnata, ma al comportamento del Canè. Si ha l'aria di dirgli: "perchè non avete accolto benevolmente l'ordine di intervenire nella causa di simulazione, e qui, correndo naturalmente tutte le alee di una lite, non avete difeso accanitamente il vostro diritto?" Il ricorrente, per persuadere il Canè che nella causa per simulazione avrebbe potuto ~~non~~ sperare tutti i suoi colpi, incomoda la dottrina e

la giurisprudenza per assicurarlo che, in quella causa, non gli avrebbero mai potuto opporre le sentenze già emesse prima del suo intervento, e che fossero per lui pregiudizievoli. (E qui osserviamo, fra parentesi, che niente di diverso ha detto la Corte di Bologna nella impugnata sentenza, giacchè il brano che si riproduce e si critica, è seguito da questo inciso : "ciò che giuridicamente in verità non può dirsi esatto".)

Ma la censura non ha consistenza. Ognuno è arbitro di scegliere la via che crede per la tutela dei suoi diritti, e se il Canè ha presa quella dell'opposizione di terzo ha, a nostro parere, preso la più certa e la più sicura.

c) - Si osserva che il Canè non poteva proporre l'opposizione di terzo perchè, essendo intervenuto in causa, aveva con ciò accettata la sentenza che aveva ordinato il suo intervento.

Evidentemente il ricorrente, avendo troppo spezzatati gli argomenti del suo ricorso, ha dimenticato ciò che ha detto poco prima - confortandolo con molti richiami alla dottrina e alla giurisprudenza - circa l'impossibilità di opporre all'interveniente coatto le risultanze del processo svoltosi fra le parti già in causa e le sentenze già emesse prima del

suo intervento. Dunque resta pacifico che il fatto di essere intervenuto in causa per ordine di una sentenza, non implica accettazione di quella sentenza.

Si osserva dal ricorrente che il Canè, (il quale aveva fatto preliminarmente riserva di impugnativa) è intervenuto nella istruttoria proponendo anche alcuni testi.

Il rilievo non ha importanza. Intanto è da osservare che la partecipazione ad una prova disposta con sentenza eseguibile non implica accettazione. Ma si deve altresì ricordare che al Canè non venne mai notificata la sentenza che ammetteva le prove e ordinava il suo intervento, e che quando si decise a proporre contro tale sentenza l'opposizione di terzo, le prove che quella sentenza ammettevano non erano ancora raccolte, perchè una sopraggiunta schermaglia procedurale aveva arrestata l'istruttoria. Come, dunque, si può parlare di acquiescenza, anzi di accettazione della sentenza, accettazione che precluderebbe l'opposizione di terzo?

#### SUL SECONDO MEZZO

Il ricorrente vuol dimostrare che il Canè "non era esposto a subire un effettivo e ingiusto pregiudizio dall'accertamento della simulazione" e che quindi la sentenza contro la quale ha fatto opposizione di terzo non pregiudicava il suo diritto, elemento questo sostanziale per pro-

porre l'opposizione (art. 510 Cod. proc. civ.)

Non seguiremo la ipotesi del ricorrente il quale arriva a concludere che, nell'eventualità di un accertamento della simulazione, il Canè non potrebbe subire alcun danno, ma anzi finirebbe per ottenere una posizione più vantaggiosa, con due debitori invece di uno solo. Tutto questo rientra nell'esame del tornaconto del Canè, esame del tutto subiettivo nel quale non possono interferire i patroni del ricorrente con i loro, certo autorevoli, ma non disinteressati consigli. La questione non è di convenienza soggettiva; consiste invece nello stabilire se la sentenza contro cui si è fatta opposizione poteva o no pregiudicare i diritti del Canè.

Qui fortunatamente non occorre argomentare, basta rileggere la sentenza stessa. In quella sentenza così si giustifica la necessità di chiamare in causa il Canè. "L'opportunità di questo intervento discende dal fatto che il Canè può risentire effetto anche indiretto e riflesso dalla decisione sull'istanza di simulazione e può avere interesse che questo effetto non si avveri in modo per lui pregiudizievole". Dunque l'intervento coatto del Canè viene giustificato dal fatto che l'azione di simulazione può pregiudicare i suoi diritti.

Che poi il Canè, invece di tutelare i suoi diritti re-

stando parte nella causa per simulazione, abbia preferito tutelarli con l'opposizione di terzo, è questione che abbiamo già discussa. Ripetiamo soltanto che egli ha prescelta la via maestra, la più idonea e la più sicura.

#### SUL TERZO MEZZO

Anche ammessa la proponibilità dell'opposizione di terzo, poteva la Corte bolognese - dice, in sostanza, il terzo mezzo - revocare la precedente sentenza della stessa Corte, ammissiva delle prove della simulazione, anche nei confronti di tutte le parti in causa? In altre parole, poteva la qui impugnata sentenza dichiarare improponibile l'azione di simulazione promossa dal Cenni?

Questo terzo mezzo è di quelli destinati, più che a convincere, ad impressionare. Esso mira a far credere che si è voluta precludere al Cenni ogni via per far valere le sue doglianze. Ma un rapido ricordo delle fasi del procedimento potrà ristabilire la verità.

Nella prima fase, Masotti vende il suo stabile al Minguzzi con patto di riscatto. Canè creditore del Masotti chiede di esercitare il riscatto. La Corte di Bologna, esaminato l'atto di compra-vendita, consente al Canè di esercitare il

patto di riscatto nel nome e per conto del Masotti. La sentenza della Corte ha per presupposto necessario l'esistenza e la validità della compra-vendita. Nessuno, neppure la sottile argomentazione del ricorrente, può negare che essa si fondi su quel presupposto, sul quale, del resto, nessuno allora solleva dei dubbi.

Ma, dopo l'emissione di quella sentenza, il Cenni crede di poter provare che la compra-vendita era stata simulata per danneggiarlo, e che quindi tutti gli atti successivi, patto di riscatto, domanda del Canè, sentenza della Corte, rogito Beltrani, sono castelli campati in aria.

Che cosa doveva fare il Cenni? Evidentemente doveva fare opposizione di terzo a quella sentenza, chiedendo di provare che l'atto di compra-vendita Masotti - Minguzzi era simulato, e che quella sentenza non poteva quindi opporsi a lui perchè il Masotti simulante non poteva rappresentare il danneggiato dalla simulazione, come - sfondando una porta aperta - osserva il ricorso avversario.

Il Cenni (e questo dice esattamente l'impugnata sentenza) aveva per la sua opposizione di terzo, non solo l'art. 510, ma l'art. 512 del Cod. di proc. civ. Infatti era stata resa <sup>la sentenza 2-9 luglio 1934</sup> fra le tre parti Masotti, Minguzzi e Canè, e due di esse a-

vrebbero secondo l'asserto del Cenni, colluso a suo danno. C'era, dunque, più che a sufficienza per proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 512, che è - come dice la sentenza impugnata - un mezzo di impugnazione necessario e non facoltativo.

Se, dunque, il Cenni, non ha creduto di fare tempestivamente opposizione di terzo ad una sentenza che è assolutamente inconciliabile con la pretesa simulazione del contratto di compra-vendita, egli si è da sè stesso preclusa la via per distruggere quella sentenza. Quella sentenza resta e, a sua volta, ostruisce, con la sua autorità di cosa giudicata, il tentativo di provocare, in altro campo processuale, la pretesa simulazione, ~~facendosi esistere~~

il Cenni a sè stesso

Attribuisca/la sua imprevidenza e non censuri la sentenza che ha dovuto constatarla.

#### SUL QUARTO MEZZO

Escludiamo subito che la sentenza impugnata abbia giudicato ultra petita, giacchè dalla conclusioni dell'opponente Canè risulta chiaro che, opponendosi alla sentenza ammissiva delle prove, egli chiedeva la improponibilità dell'azione di simulazione.

La pretesa - svolta con questo mezzo - che la sentenza dovesse limitarsi a produrre effetti relativi (cioè interessanti il solo Canè) e non effetti assoluti (cioè investenti tutte le parti) è infondata. L'opposizione alla sentenza ammissiva delle prove della simulazione si fondava sulla sua inconciliabilità assoluta con l'altra precedente sentenza della stessa Corte. Accolta l'opposizione e distrutta la sentenza ammissiva delle prove, non si poteva lasciare che essa rivivesse parzialmente ad uso del Cenni. La logica ha i suoi diritti che non si possono violare.

Pertanto chiediamo il rigetto del ricorso.

# R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

## Sezione III

Udienza del 18 Marzo 1940-XVIII

---

Nel ricorso proposto da:

CENNI FRANCESCO ricorrente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Enrico Redenti, Luigi Grossi e Federico Comandini

contro

CANÈ BRUNO e per esso i suoi eredi legittimi Andrea, Renata e Luigi Canè rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ivanoe Bonomi, Giacomo Casoni e Mario F. Speranza

nonchè nei confronti di

MASOTTI ENRICO rappresentato dall'Avv. F. Angelini

MINGUZZI ERCOLE rappresentato dall'Avv. C. Bivona

in punto

ad annullamento della sentenza pronunciata fra le parti dalla R. Corte d'Appello di Bologna, Sez. II, in data 10-17 Ottobre 1938, notificata il 24 Novembre 1938.

### MEMORIA PER GLI EREDI DI CANÈ BRUNO RESISTENTI AL RICORSO

Sciogliendo la riserva contenuta nel nostro controricorso, ci proponiamo di confutare brevemente i quattro mezzi coi quali il ricorrente Cenni ha impugnata la sentenza della Corte di Appello in data 10-17 Ottobre 1938.

Poichè sui precedenti di fatto il ricorso avversario crede di poter riscon-

trare una grave lacuna nella sentenza impugnata, ci corre obbligo di rettificare la narrativa avversaria.

In sostanza le lunghe e complesse vicende di questa causa si possono riassumere in quattro fasi:

Nella prima fase l'attuale resistente Canè, preoccupato che un suo credito potesse venire pregiudicato dalla vendita di uno stabile fatta dal suo debitore Masotti a certo Minguzzi con patto di riscatto, chiese ed ottenne di esercitare per il Masotti il riscatto, e la Corte di Bologna con sentenza 2-9 Luglio 1934 consentì alla domanda.

Nella seconda fase, e dopo la predetta sentenza, un altro creditore del Masotti, l'attuale ricorrente Cenni, iniziò azione di simulazione contro il Masotti e il Minguzzi per la pretesa simulata compra-vendita.

Non citò però il Canè, nè si preoccupò della precedente sentenza il cui presupposto era la realtà e la validità della compra-vendita stessa.

Il Cenni ottenne dalla Corte di Bologna la sentenza 20-27 Gennaio 1936 con la quale, dichiarata la ammissibilità e proponibilità dell'azione di simulazione, si ammettevano le prove della simulazione e si ordinava la integrazione del contraddittorio con l'intervento del Canè.

Nella terza fase (quella nella quale la narrazione della sentenza impugnata avrebbe secondo il ricorrente sofferto una lacuna) il Canè è convenuto avanti il Giudice Delegato nel periodo istruttorio.

Al Canè *nessuno notifica mai la sentenza della Corte d'Appello che ordina il suo intervento*. Egli deve intervenire ma fa subito la più ampia riserva di impugnativa. Alla scherma procedurale delle parti egli rimane spettatore, tanto che una sentenza interlocutoria, emessa su queste vertenze procedurali, non

menziona neppure il suo nome come parte in causa.

Però durante questo periodo meramente istruttorio, si matura nel Canè il proposito già manifestato di impugnare la sentenza che lo ha chiamato in giudizio. Non può impugnarla per cassazione, giacchè al momento dell'emissione di quella sentenza non era parte in causa; può impugnarla invece con opposizione di terzo. E allora, con atto 23 Settembre 1937, egli propone opposizione di terzo alla sentenza della Corte d'Appello del 20-27 Gennaio 1936.

Successivamente viene chiesto dal Cenni l'espletamento della prova testimoniale ed il Giudice Delegato del Tribunale di Bologna ne fissa l'inizio per il 10 Gennaio 1938. Il Canè, senza correre l'alea di un grave pregiudizio, non può stare assente dalla istruttoria, ma assume subito le opportune cautele e nella comparsa di generalità di testi notificata alle controparti il 4 Gennaio 1938 esprime « *le più ampie riserve in ordine al suo intervento in causa ed alla sentenza che detto intervento ordinava* » e fa « *salvi ogni diritto e ragione relativamente al giudizio di opposizione di terzo promosso avanti la Corte di Bologna con l'atto Alfieri 23 Settembre 1937 e quanto altro* ».

La quarta fase comprende il giudizio della Corte di Bologna sulla opposizione di terzo, opposizione interamente accolta con la sentenza che ora viene censurata dal Cenni con ricorso a cotesta Ecc.ma Corte, ricorso che brevemente confuteremo nell'interesse degli eredi legittimi del Canè Bruno mancato ai vivi nelle more del giudizio.

#### SUL PRIMO MEZZO

Il mezzo è diretto a dimostrare improponibile l'opposizione di terzo, e si spezzetta in tre ordini di osservazioni:

- a) La prima critica è questa: la sentenza 20-27 Gennaio 1936 era am-

missiva delle prove, dunque è una sentenza interlocutoria, e contro le sentenze interlocutorie non si ammette opposizione di terzo.

La censura è infondata. Va intanto rilevato che la Corte di Bologna in detta sentenza, per ammettere la prova testimoniale e peritica, ha dovuto affrontare e risolvere la questione se fosse ammissibile e proponibile l'azione di simulazione assoluta del contratto di compra-vendita di cui al rogito Bussalferri 4 Agosto 1931; quindi la sentenza stessa, su questo punto, dovrebbe considerarsi definitiva.

Ma se anche la si voglia ritenere interlocutoria, resterebbe dimostrato che vi sono sentenze interlocutorie che possono pregiudicare un diritto e che esigono il rimedio dell'art. <sup>510</sup> del C. P. C. Tale è il caso del Canè, il quale aveva, sul presupposto della esistenza della vendita Masotti-Minguzzi, chiesto e ottenuto l'esercizio del patto di riscatto. Se l'esistenza di quella vendita si metteva in dubbio e una sentenza - sia pure interlocutoria - ammetteva le prove per accertare la denunciata simulazione, è certo che il Canè veniva pregiudicato nel suo diritto, il quale (per il fatto dell'ammissione delle prove) non era più saldo e sicuro, ma incerto e perplesso.

(Cfr. Mortara Comm. Cod. Pr. Civ., Vol. IV, par. 345. Cassazione, 10 Maggio 1938 Frascheri c. Franchelli in Repertorio Foro It., 1938, pag. 1416, N. 10; 4 Febbraio 1937 Ianni c. Cavaià in Settimana della Cassazione, 1937, col. 325 N. 313).

Nè si può dire che il Canè dovesse attendere la pronuncia definitiva, giacchè, essendo stata ordinata la sua chiamata in causa, egli non avrebbe più potuto fare opposizione di terzo ad una sentenza definitiva pronunciata col suo intervento.

b) Si censura la sentenza impugnata perchè, dato che il Canè poteva difendersi nella causa per simulazione (e a tal fine era stato ordinato il suo intervento) non si doveva consentirgli di difendersi per altra via, cioè con l'opposizione di terzo.

La censura è curiosissima. In realtà non si rivolge alla sentenza impugnata, ma al comportamento del Canè. Si ha l'aria di dirgli: « perchè non avete accolto benevolmente l'ordine di intervenire nella causa di simulazione, e qui, correndo naturalmente tutte le alee di una lite, non avete difeso accanitamente il vostro diritto? » Il ricorrente, per persuadere il Canè che nella causa per simulazione avrebbe potuto sparare tutti i suoi colpi, incomoda la dottrina e la giurisprudenza per assicurarlo che, in quella causa, non gli avrebbero mai potuto opporre le sentenze già emesse prima del suo intervento, e che fossero per lui pregiudizievoli. E qui si finge di dimenticare completamente che il Canè si lamenta della sola sentenza che ha ordinato il suo intervento, e fra l'altro perchè l'intervento è disposto dopo una serie di statuizioni (ammissione dell'azione di simulazione della compra-vendita, ammissione della prova testimoniale e peritica) che evidentemente lo pregiudicano e che gli pongono limitazioni inammissibili alla sua difesa. Perchè solo se l'intervenuto fosse stato disposto in linea preliminare, e senza altre statuizioni, è chiaro che a lui sarebbe stata concessa possibilità di pienezza di difesa.

Secondo il ricorrente il Canè, ammesso a tutelare le proprie ragioni avanti il Tribunale, era stato posto in condizini di « ...impedire che la decisione sulla simulazione della compra-vendita potesse avere ripercussioni pregiudizievoli nei suoi riguardi ». È questo il punto di vista della difesa di Cenni, ma non può essere il nostro; infatti noi non possiamo lasciarci trascinare su questo

terreno, non possiamo attardarci a considerare, neppure per ipotesi, come potremo difenderci quando sarà dichiarata la asserrita simulazione della compra-vendita, una volta che abbiamo la possibilità di impedire che pure si discuta della pretesa simulazione. E questa possibilità ci è fornita in modo completo e granitico dalla sentenza della Corte di Bologna che ha disposto il riscatto sul presupposto necessario della realtà della compra-vendita di cui al rogito Buscalferri 4 Agosto 1931.

Il fatto solo che si metta in discussione la realtà di questa compra-vendita è già per noi un pregiudizio, come del resto ha riconosciuto esplicitamente la Corte di merito quando ha ordinato l'intervento del Canè. Ora noi abbiamo diritto di opporci a che sia dato ingresso alla azione di simulazione e di questo diritto vogliamo avvalerci. Ma è evidente che se accogliamo i suggerimenti avversari, se cioè apprestiamo al Canè le difese consentite all'interventore, dobbiamo accettare la lite nello stato processuale in cui si trova.

Il ricorrente assume che « il Canè una volta chiamato in causa, avrebbe potuto - e dovuto - avanti ai primi giudici opporre la inammissibilità della prova e, più ancora, della stessa domanda attrice, in quanto potesse pregiudicare le sue ragioni ». In verità crediamo che l'estensore del ricorso abbia equivocato nell'apprezzare la situazione processuale determinata dalla sentenza opposta, poichè questa, confermando la sentenza del Tribunale, rinvia le parti, ivi compreso l'interventore, avanti il Giudice Delegato per l'espletamento delle prove. Ed infatti il Canè veniva citato dal Cenni con atto 29 Aprile 1936 a comparire avanti il Giudice Delegato « per ivi sentire fissare il giorno, l'ora ed il luogo... per l'inizio della prova ».

Avanti il Giudice Delegato esso faceva, come è noto, le sue riserve e le

sue proteste, perchè è chiaro che null'altro poteva fare.

Non riusciamo poi a comprendere come il Canè, essendo il giudizio in periodo istruttorio, potesse poi avanti i primi giudici opporre la inammissibilità della prova già esperita e la improponibilità della azione di simulazione della compravendita, quando la prova e l'azione risultavano ammesse con sentenza della Corte di Appello. Non ci è dato capire come il Canè potesse al Tribunale chiedere la riforma della sentenza della Corte, e neppure possiamo renderci conto della censura che ci fa il ricorrente quando scrive: « Poichè, dunque, mentre secondo lo spirito stesso della sentenza che ordinava l'intervento del Canè, il dare ascolto alle sue ragioni, se aveva da opporne, era pregiudiziale allo esperimento della prova ammessa, lo stesso Canè ha taciuto nel momento in cui gli era possibile difendersi per far valere le proprie ragioni, cioè quando è intervenuto in causa, non si può negare che sia derivata da ciò una preclusione a far valere poi queste pretese ragioni per mezzo della opposizione di terzo ».

Evidentemente il ricorrente, suo malgrado, viene a trovarsi d'accordo con la sentenza impugnata nel rilievo (che è una censura per la sentenza che ha ordinato l'intervento) che l'intervento stesso non poteva non essere disposto che in via preliminare e prima di ogni altra statuizione sulla proponibilità della azione di simulazione e sulla ammissibilità delle prove. E ciò appunto per dare modo all'interventore di interloquire e di esporre le sue ragioni, tutte le sue ragioni.

Ora la sentenza impugnata, dopo avere riconosciuto giuridicamente inesatto l'intervento coatto a posteriori, ha logicamente tratto le conclusioni da tale premessa, accogliendo le giuste istanze del Canè.

Sembrerebbe poi che per il solo fatto che questi, citato avanti il Giudice Delegato, è comparso per fare proteste e riserve contro una sentenza che ignorava, si fosse precluso l'adito alla opposizione di terzo. A parte la contraddizione in cui cade il ricorrente che, dopo avere negato al Canè il diritto alla opposizione di terzo, fa vani sforzi per scoprire una inesistente preclusione del diritto stesso, a noi basterà notare che alla pretesa preclusione ostano e la mancata notifica della sentenza e la condotta chiara e rettilinea tenuta dal Canè.

Riteniamo di avere dimostrata tutta la infondatezza della censura avversaria; ognuno è arbitro, nell'ambito della legge, di scegliere per la tutela dei suoi diritti la via che crede e se il Canè ha preso quella della opposizione di terzo ha, a nostro parere, preso la più certa e la più sicura.

c) Si osserva che il Canè non poteva proporre l'opposizione di terzo perchè, essendo intervenuto in causa, aveva con ciò accettata la sentenza che aveva ordinato il suo intervento.

È questa una questione che viene ora per la prima volta proposta dalla difesa Cenni e che il Supremo Collegio non potrebbe perciò prendere in considerazione. Ma se nel giudizio di merito non si è osato ex adverso sostenere che Canè ha accettato la sentenza, ciò non è certo da attribuirsi a negligenza o a dimenticanza della contro parte; la tesi non era sostenibile nè in diritto nè in fatto.

Evidentemente il ricorrente, avendo troppo spezzettati gli argomenti del suo ricorso ha dimenticato ciò che ha detto poco prima - confortandolo con molti richiami alla dottrina e alla giurisprudenza - circa l'impossibilità di opporre all'interventore coatto le risultanze del processo svoltosi fra le parti già in causa e le sentenze già emesse prima del suo intervento.

Si osserva dal ricorrente che il Canè (il quale aveva fatto preliminarmente riserva di impugnativa) è intervenuto nella istruttoria senza avere mai fatto alcuna riserva. Ma l'osservazione non è esatta. Infatti l'inizio della istruttoria ebbe luogo il 10 Gennaio 1938 quando già era in corso il giudizio di opposizione di terzo promosso con atto 23 Settembre 1937; inoltre, nell'atto di notifica delle generalità dei testi del 4 Gennaio 1938, il Canè faceva le più ampie riserve in ordine al suo intervento e ciò anche in relazione al promosso giudizio di opposizione di terzo.

Comunque la partecipazione ad una prova disposta con sentenza eseguibile non implica accettazione. (Cfr. Cassazione, 25 Febbraio 1938 I. R. I. c. Foglianza in Repertorio, Foro It., 1938, pag. 1759, N. 292, 4 Maggio 1938 Imp. Bordoni c. Infail, id. id., 8 Marzo 1939 Rabanser c. Piccolruaz Massimo, Foro It., 1939, pag. 164, N. 784).

Come dunque si può parlare di acquiescenza, anzi di accettazione della sentenza, accettazione che precluderebbe l'opposizione di terzo?

#### SUL SECONDO MEZZO

Il ricorrente vuol dimostrare che il Canè « non era esposto a subire un effettivo e ingiusto pregiudizio dall'accertamento della simulazione » e che la sentenza contro la quale ha fatto opposizione di terzo non pregiudicava il suo diritto, elemento questo sostanziale per proporre l'opposizione (articolo 510 Cod. Pr. Civ.)

Non seguiremo le ipotesi del ricorrente, il quale arriva a concludere che, nella eventualità di un accertamento della simulazione, il Canè non potrebbe subire alcun danno, ma anzi finirebbe per ottenere una posizione più vantag-

giosa, con due debitori invece di uno solo. Anzitutto questa è una questione di fatto sulla quale è ozioso intrattenere il Supremo Collegio, poi tutto questo rientra nell'esame del tornaconto del Canè, esame del tutto subiettivo nel quale non possono interferire i patroni del ricorrente con i loro, certo autorevoli, ma non disinteressati consigli. La questione non è di convenienza soggettiva; consiste invece nello stabilire se la sentenza contro cui si è fatta opposizione poteva o no pregiudicare i diritti del Canè.

Qui fortunatamente non occorre argomentare, basta rileggere la sentenza stessa. In quella sentenza così si giustifica la necessità di chiamare in causa il Canè. « L'opportunità di questo intervento discende dal fatto che il Canè *può risentire effetto anche indiretto e riflesso dalla decisione sull'istanza di simulazione e può avere interesse che questo effetto non si avveri in modo per lui pregiudizievole* ». Dunque l'intervento coatto del Canè viene giustificato dal fatto che *l'azione di simulazione può pregiudicare i suoi diritti*.

La giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte ha poi stabilito che l'opposizione di terzo è fondata su principi analoghi a quelli che regolano l'intervento in causa, sì che è contraddittorio negare la sussistenza dell'interesse a proporre opposizione di terzo e riconoscere contemporaneamente quello a intervenire nel giudizio. (Cfr. Cassazione 10 Maggio 1938, Francheri c. Franchelli, Repertorio Foro It., 1938, col. 1416, N. 8). Ora se il ricorrente ha trovato perfetta la sentenza della Corte di merito che ordinava l'intervento in causa di Canè, non può ora, senza incorrere in una profonda insanabile contraddizione, contestargli il di-

ritto della opposizione di terzo.

E con analogo ragionamento si può contestare l'affermazione avversaria, già egregiamente ribattuta dalla sentenza impugnata, che il Canè sia stato rappresentato dal suo debitore Masotti nel giudizio per la pretesa simulazione della compra-vendita; se infatti la Corte di Bologna riconobbe la necessità di ordinare l'intervento in causa di Canè ciò vuol dire che non lo ritenne rappresentato dal Masotti. Seguendo le argomentazioni avversarie si dovrebbe necessariamente concludere che la Corte di merito, nell'ordinare l'intervento in causa del nostro cliente, incorse nel paradossale errore di non accorgersi che era già presente nel giudizio, attraverso il debitore rappresentante, il terzo di cui ordinava l'intervento in causa. Ma che la Corte di Bologna non abbia così grossolanamente errato tutti lo escludono a cominciare dal ricorrente.

Che poi il Canè, invece di tutelare i suoi diritti restando parte nella causa per simulazione, abbia preferito tutelarli con l'opposizione di terzo, è questione che abbiamo già discusso. Ripetiamo soltanto che egli ha prescelto la via maestra, la più idonea e la più sicura.

#### SUL TERZO MEZZO

Anche ammessa la proponibilità dell'opposizione di terzo, poteva la Corte Bolognese - dice, in sostanza, il terzo mezzo - revocare la precedente sentenza della stessa Corte, ammissiva delle prove della simulazione, anche nei confronti di tutte le parti in causa? In altre parole, poteva la qui impugnata sentenza dichiarare improponibile l'azione di simulazione promossa dal Cenni?

Questo mezzo è di quelli destinati, più che a convincere, ad impressionare. Esso mira a far credere che si è voluta precludere al Cenni ogni via per far valere le sue doglianze. Ma un rapido ricordo delle fasi del procedimento potrà ristabilire la verità.

Nella prima fase, Masotti vende il suo stabile al Minguzzi con patto di riscatto. Canè creditore del Masotti chiede di esercitare il riscatto. La Corte di Bologna, esaminato l'atto di compra-vendita, consente al Canè di esercitare il patto di riscatto nel nome e per conto del Masotti. La sentenza della Corte ha per presupposto necessario l'esistenza e la validità della compra-vendita. Nessuno, neppure la sottile argomentazione del ricorrente, può negare che essa si fondi su quel presupposto. È infatti fuor di luogo opporre che « nel giudizio non si contese della esistenza o della validità dell'intero contratto di compra-vendita » perchè nessuno allora sollevò dubbi, e perchè non si discute su ciò che è pacifico, su ciò che è la premessa, posta dalla concorde volontà delle parti, all'oggetto della disputa.

La Corte di merito, disponendo il riscatto dell'immobile venduto, ha dato esecuzione al contratto e quindi l'ha implicitamente ratificato e confermato; è intuitivo che non si può dare esecuzione ad un contratto che non esiste. Senza rilevare che il giudicato implicito si estende non solo al dedotto ma anche al deducibile, qui il ricorrente vorrebbe porre in discussione una questione coperta da un giudicato che ha determinato una situazione giuridica e relativi rapporti fra le parti. Si che, esistendo e rimanendo fermo quel giudicato, il Cenni crede di poter provare che la compra-vendita era stata simulata per danneg-

giarlo, e che quindi tutti gli atti successivi, patto di riscatto, domanda del Canè, sentenza della Corte, rogito Beltrani, sono tutti castelli in aria.

Che cosa doveva fare il Cenni? Evidentemente doveva fare opposizione di terzo a quella sentenza, chiedendo di provare che l'atto di compra-vendita Masotti-Minguzzi era simulato, e che quella sentenza non poteva quindi opporsi a lui, perchè, il Masotti simulante, non poteva rappresentare il danneggiato dalla simulazione come - sfondando una porta aperta - osserva il ricorso avversario.

Il Cenni (e questo dice esattamente l'impugnata sentenza) aveva per la sua opposizione di terzo, non solo l'art. 510 ma l'art. 512 del Cod. Proc. Civ.

Infatti la sentenza 2-9 Luglio 1934 era stata resa fra le tre parti Masotti, Minguzzi e Canè, e due di esse avrebbero, secondo l'asserto del Cenni, colluso a suo danno. C'era, dunque, più che a sufficienza per proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 512, che è - come dice la sentenza impugnata - un mezzo di impugnazione *necessario* e non facoltativo.

Se, dunque, il Cenni, non ha creduto di fare tempestivamente opposizione di terzo ad una sentenza che è assolutamente inconciliabile con la pretesa simulazione del contratto di compra-vendita, egli si è da se stesso preclusa la via per distruggere quella sentenza.

Quella sentenza resta e, a sua volta, ostruisce, con la sua autorità di cosa giudicata, il tentativo di provare, in altro campo processuale, la pretesa simulazione.

Attribuisca il Cenni a se stesso la sua imprevidenza e non censuri

la sentenza che ha dovuto constatarla.

#### SUL QUARTO MEZZO

Escludiamo subito che la sentenza impugnata abbia giudicato *ultra petita*, giacchè dalle conclusioni dell'opponente Canè risulta chiaro che, opponendosi alla sentenza ammissiva delle prove, egli chiedeva la improponibilità dell'azione di simulazione. D'altronde nella comparsa conclusionale l'opponente chiedeva alla Corte di merito che volesse « revocare in ogni sua parte la sentenza opposta » e la Corte di merito, ha accolto e l'istanza e la tesi prospettata dalla difesa del Canè.

La pretesa - svolta con questo mezzo - che la sentenza dovesse limitarsi a produrre effetti relativi (cioè interessanti il solo Canè) e non effetti assoluti (cioè investenti tutte le parti) è infondata. L'opposizione alla sentenza ammissiva delle prove della simulazione si fondava sulla sua inconciliabilità assoluta con l'altra precedente sentenza della stessa Corte. Accolta l'opposizione e distrutta la sentenza ammissiva delle prove, non si poteva lasciare che essa rivivesse parzialmente ad uso del Cenni.

La logica ha i suoi diritti che non si possono violare.

Pertanto chiediamo il rigetto del ricorso

*Roma-Imola, 11 Marzo 1940-XVIII.*

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. GIACOMO CASONI

Avv. M. FRANCESCO SPERANZA



STUDIO COMANDINI  
VIA FLAMINIA, 195 - ROMA

COPIA'

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. III<sup>o</sup>

Udienza del 18 Marzo 1940 Pres. Ecc. Mellina Rel.

Russo P.

CAUSA

CENNI (Avv. ti Prof. Redenti, Grossi, Comandini)

= Ricorrente =

contro

CANE' (Avv. ti Casoni, Bonomi, Speranza) {

MASOTTI (Avv. ti F. Angelini, Veroni) }

resistenti

MINGUZZI (Avv. ti Bivona, Veroni) }

MEMORIA PER IL RICORRENTE FRANCESCO CENNI

Ciascun avversario ha prodotto controricorso: onde la presente replica.

Noi abbiamo censurato la sentenza di Bologna anzitutto perchè ha ritenuta proponibile l'opposizione di terzo contro una sentenza interlocutoria (primo mezzo, n. 1) .

I controricorrenti sostengono che anche le interlocutorie possono essere opposte di terzo e che comunque la sentenza concretamente opposta conteneva anche una statuizione definitiva circa il pregiudizio che avrebbe potuto risentire Canè in seguito all'accertamento della simulazione (di cui si discuteva fra Cenni, Masotti e Minguzzi).

Replichiamo:

che le sentenze meramente interlocutorie non siano opponibili, è sempre stato ritenuto concordemente. Ex adverso si crede di poter citare in contrario Mortara e Mattiolo. Ma noi apriamo Mortara, vol.IV, a pag.531 e alla nota 1 vi leggiamo proprio quello che sosteniamo anche noi. Poi apriamo Mattiolo, vol.IV, al n.976 e vi leggiamo la stessa cosa.

Comunque, perchè le interlocutorie possono essere opponibili dal terzo, bisogna che contengano almeno una statuizione definitiva e tale da pregiudicare di per sè i diritti di questo terzo. Nella specie la sentenza, opposta aveva ammesse delle prove dedotte da Cenni contro Masotti e Minguzzi per dimostrare la simulazione di una compravendita intercorsa tra i due ultimi; aveva poi aggiunto che l'esito di queste prove poteva influire sulla posizione di Canè (terzo estraneo al giudizio) che aveva esercitato olim il riscatto in surrogazione del venditore ed aveva eseguito i pagamenti di cui all'art. 1523 cod.civ.; ed aveva terminato ordinando l'intervento in causa di Canè.

Ora:

a) il giudizio = espresso in sede di ammissione di prove = sulla possibilità astratta che l'e-



sito delle prove stesse influisca sulla posizione di Canè, non è in nessun caso un giudizio od una statuizione definitiva, che stia come un punto fermo e che vincoli formalmente il futuro giudice del merito (jus receptum). Il futuro Giudice del merito potrà quindi tranquillamente dire, sempre e comunque, che l'esito delle prove - quale che esso sia - non può pregiudicare la posizione di Canè. Ma se non c'è giudizio definitivo e vincolante, non ci può essere nemmeno un pregiudizio (juris) per Canè.

b) L'apprezzamento o l'opinione della sentenza circa la possibile, futura ed eventuale influenza dell'esito delle prove, non può comunque pregiudicare i diritti di Canè, perchè un simile pregiudizio può, se mai, derivare solo da quella sentenza che giudichi ed affermi con portata concreta ed attuale, previa deliberazione del merito; non deriva mai da quella sentenza la quale invece esprima in astratto una semplice opinione de futuro, sulle possibili conseguenze di una situazione di merito che non è ancora accertata e che non è stata ancora nemmeno esaminata.

Proprio per questa ragione (perchè, non pronunciando sul merito, non possono affermare cose che pre-

giudichi il terzo) si insegna che non sono mai opponibili dal terzo le sentenze del Supremo Collegio (v. Mortara, vol. IV, pag. 531; Pateri, Mezzi per impugnare le sentenze, n. 237 ed aa. ivi citati). Ma ovviamente il principio vale generaliter per tutte le sentenze.

c) Nel caso specifico poi, la sentenza tanto poco pregiudicava i diritti di Canè, che anzi - ordinando il suo intervento - gli dava proprio il modo e la possibilità di tutelarsi ( e con questo ci riallacciamo alla censura svolta nel primo mezzo del nostro ricorso, al n. II). Frustra petis quod intus habes - dicevano nel ricorso. Difatti, Canè di che cosa si è doluto quando ha proposto l'opposizione di terzo? Si è lamentato perchè "la sentenza ammette una prova per testi e periti- ca e dimostra di ritenere influenti per la posi- zione acquisita dal Canè le prove medesime, sen- za che il Canè abbia potuto esporre le proprie ragioni e difese riguardo all'ammissibilità di esse" - sono le testuali parole dell'atto di op- posizione. Ma l'intervento in causa di Canè era stato ordinato proprio per questo, perchè egli po- tesse dire e dicesse le sue ragioni sull'ammissi- bilità delle prove!



In uno dei controricorsi qualcuno vien fuori a dire che se Canè non si opponeva alla sentenza e l'accettava, questa sarebbe divenuta irrevocabile anche nei suoi confronti, anche sul punto dell'ammissibilità delle prove.

Non è vero. Poichè la sentenza aveva ordinato che Canè intervenisse in causa anche per dire le sue ragioni circa le prove, è per ciò solo evidente che essa non avrebbe mai potuto precludergli la discussione sull'ammissibilità delle prove stesse.

Non si chiama coattivamente uno in causa perchè possa dire una cosa, per poi rispondergli: - Per il fatto solo che sei venuto, non puoi più aprir bocca.

Neppure è vero che se Canè non si fosse opposto, sarebbe divenuto irrevocabile a tutti gli effetti anche il giudizio circa la possibile influenza dell'esito delle prove. Questo giudizio de futuro non avrebbe mai potuto, per natura sua, avere efficacia di cosa giudicata, nè formale nè sostanziale. Non avrebbe mai potuto pregiudicare gli eventuali diritti di Canè. Lo abbiamo dimostrato or ora.

Anche per questo verso, dunque, l'opposizione di terzo risultava improponibile.

Se questo in ipotesi non bastasse (e deve bastare)

Canè si sarebbe comunque preclusa l'opposizione di terzo, per aver fatto acquiescenza alla sentenza, solo tardivamente opposta (primo mezzo, n. III).

Dicono i controricorsi che questa dell'acquiescenza sarebbe questione nuova in questa Sede, che comunque essa involgerebbe un esame di merito sottratto al Supremo Collegio e che, infine, acquiescenza in concreto non vi sarebbe.

Replichiamo:

a) falso, che d'acquiescenza non si sia mai parlato nel giudizio di merito. Dell'intervento di Canè al giudizio incidentale di decadenza prima e all'esperimento delle prove poi, del suo contributo di ben 17 testi, ne abbiamo parlato - proprio per mettere in chiaro la contraddizione preclusiva insita nel suo comportamento - a pag. 7 e a pag. 13-14 della nostra prima comparsa in data 16 settembre '38; ne abbiamo ancora parlato a pag. 16 e a pag. 23 della comparsa aggiunta, e poi a pag. 4 e a pag. 9 delle note d'udienza.

b) Comunque nulla vieterebbe di sollevare oggi la questione per la prima volta. Dire che c'è acquiescenza è lo stesso che dire che la sentenza è passata in giudicato - rispetto al Canè. Ma quando il giudicato preclusivo si è formato nel



corso dello stesso giudizio (come nella specie),  
è jus receptum che la relativa eccezione può es-  
ser sollevata per la prima volta anche avanti il  
Supremo Collegio. Quindi è implicito che si possa  
dedurre per la prima volta anche il motivo causam  
dans al giudicato preclusivo.

c) che il Supremo Collegio possa compiere indagi-  
ni di fatto circa l'acquiescenza, anche se relativa  
alla sentenza di primo grado, è assolutamente paci-  
fico (cfr. da ultimo: Cass. 13 luglio 1938, n. 2405,  
in Mass. Foro it. '38 col. 507 e precedenti ivi ci-  
tati). Il che sta in parallelo ed a complemento  
dell'uguale potere che spetta alla Suprema Corte  
in tema di giudicato preclusivo.

d) Che, in concreto, l'accettazione ci sia, ci sembra  
impossibile negare. Canè ha partecipato al giu-  
dizio incidentale sulla pretesa decadenza di Cen-  
ni dalla prove. Ha fatto riserva. Ma di che cosa?  
Del Ricorso per Cassazione, che egli (terzo) non a-  
vrebbe mai potuto inoltrare. Ora, riservarsi di  
fare quello che fare non si può, è uguale a non ri-  
servarsi nulla (agli effetti processuali). Poi  
Canè è intervenuto all'esperimento delle prove;  
non solo, ma vi ha portato ben 17 testimoni. A prove  
esperite, allora solo ha pensato che fosse più i-

gienico tentare l'opposizione di terzo. Ma il Supremo Collegio ha più volte insegnato che la parte non può prima svolgere le prove e poi, quando si accorge che l'esito è diverso da quello sperato, correre ai postumi rimedi delle impugnative. Bona fides non patitur.

Col secondo mezzo del nostro ricorso, abbiamo censurato la sentenza impugnata perchè non si è nemmeno preoccupata di vedere se Canè poteva considerarsi come terzo interessato, nel senso che egli fosse esposto a subire un effettivo ed ingiusto pregiudizio dell'accertamento della simulazione. Ed abbiamo dimostrato come a Canè un tale accertamento fosse se mai per giovare, in quanto che avrebbe acquistato due debitori (Masotti e Minguzzi) invece di uno solo.

I controricorsi pretendono che nel giudizio di merito noi avremmo sostenuto proprio il contrario e che comunque la sentenza opposta parla di possibile pregiudizio per Canè, ond'egli dovrebbe comunque togliere di mezzo quella statuizione.

Replichiamo:

a) falso che noi nel giudizio di merito si sia sostenuto il contrario. Falso che noi abbiamo detto che la buona fede di Canè non poteva dar-

gli diritto di farsi rimborsare i pagamenti da lui effettuati per esercitare il riscatto. Quello che diciamo oggi, lo abbiamo sempre detto, anche allora. Parlano per noi la nostra comparsa aggiunta, a pag.21, le nostre note d'udienza, a pag.2,3 e 4.

b) Inutile ripetere ancora che la sentenza opposta aveva detto che Canè poteva subire un pregiudizio. Inutile, perchè quella opinione della sentenza non poteva e non potrà comunque pregiudicare Canè, perchè su di essa non si formerà mai il giudicato, perchè i futuri giudici del merito non saranno da essa mai vincolati.

c) Errore quindi e difetto della sentenza oggi impugnata, il non essersi preoccupata della questione o comunque l'aver ritenuto in pectore che la sentenza opposta potesse pregiudicare Canè. Errore tanto più grave, poichè essa, per decidere se l'opposizione di terzo era proponibile, non avrebbe potuto fare a meno di chiedersi in primis se Canè poteva dirsi terzo interessato e pregiudicabile. Ciò che doveva comunque escludersi, sia perchè sostanzialmente Canè non era nè interessato nè pregiudicabile dall'accertamento della simulazione, sia perchè le opinioni della sentenza opposta non erano assolutamente tali da pregiudi-

care nemmeno formalmente la sua posizione. Questo avrebbe dovuto dire la Corte. E il non averlo detto non può essere considerato come un pregio della sentenza.-

Terzo mezzo del nostro ricorso. Siamo al merito della questione.

Abbiamo dunque detto e confermiamo:

in ogni caso, errore capitale e palmare della Corte l'aver accolta l'opposizione e l'aver revocata <sup>la sentenza</sup> ~~op-~~posta; errore perchè si è dato per esistente un giudicato sulla validità della compravendita, che non c'era e non ci poteva essere; errore comunque perchè si è ritenuto opponibile a Cenni questo preteso giudicato, emesso in un giudizio di cui egli non era parte.

Tentativo di salvataggio in extremis da parte dei controricorsi:

la sentenza 2-9 luglio '34 della Corte di Bologna, che ammetteva Canè all'esercizio del riscatto sull'immobile compravenduto, costituirebbe giudicato sulla validità della compravendita. Comunque una volta che Cenni ammette che i pagamenti fatti da Canè ex art. 1528 potranno essergli rimborsati, cadrebbe ogni interesse di lui (Cenni) all'azione proposta, che quindi sarebbe improponibile anche

nei confronti delle parti principali.

Replichiamo:

a) non esiste nessun giudicato, di nessuna sorta, sulla validità della compravendita, non nella sentenza 2-9 Luglio '34, non in altre. Lo si dimostra carte alle mano. La sentenza 2-9 Luglio '34, della Corte di Bologna, dichiarante il diritto di Canè ad esercitare il riscatto in surroga di Masotti, reca le seguenti testuali parole: "riesce impertinente in questa sede ogni discorso in merito ad elementi e sospetti di simulazione del negozio, PER LA QUALE IL CANE' DOVREBBE ISTITUIRE APPOSITA AZIONE".

Dunque non è vero che allora si sia necessariamente presupposta la validità del negozio di compravendita; dunque è certo che allora si lasciò espresamente impregiudicata ogni questione in tema di simulazione; dunque non esiste nessun giudicato preclusivo a questo proposito.

Ma allora come si fa a sostenere che la sentenza opposta doveva essere revocata proprio e solo perchè la precedente sentenza del '34 aveva già sancita irrevocabilmente la validità del negozio attaccato di simulazione?

Il vero è che la sentenza oggi impugnata, di que-

sta dichiarazione espressa della sentenza del '34 non se n'è nemmeno accorta (quantunque nelle nostre comparse fosse ripetutamente richiamata).

Anzichè leggere ed interpretare quello che la sentenza del '34 aveva effettivamente detto, la sentenza impugnata ha senz'altro immaginato che sul punto della validità della compravendita vi fosse - in virtù di quella stessa sentenza - un giudicato implicito - giudicato implicito che in ogni caso non ci poteva essere, sia perchè c'era in contrario una chiarissima statuizione espressa, sia perchè nel giudizio del '34 la discussione era stata limitata soltanto alla clausola relativa al patto di riscatto; ma essendosi svolta la contestazione solo su una parte del contratto, non poteva comunque fermarsi in giudicato - neppure implicito - sulla validità del tutto ((jus receptum)).

b) Del resto - anche se giudicato in ipotesi ci fosse - esso non sarebbe mai opponibile a Cenni, che fu estraneo a quel giudizio del '34. La sentenza oggi impugnata ha preso un abbaglio dicendo che allora Cenni era rappresentato in giudizio dal suo debitore Masotti, perchè è canone fondamentale (ed intuitivo) che il simulante non rappresenta mai i danneggiati della simulazione.

Questo è argomento decisivo. E i controbicorsi a questo proposito non fiatano...

c) La pretesa mancanza di interesse in Cenni, di cui parlano i controricorrenti, è pura fantasia. Basta pensare che l'accertamento della simulazione importerà per lo pseudo compratore Minguzzi l'obbligo di restituire quanto ricevuto, a qualsiasi titolo. Per cui, Canè se avrà diritto di essere rimborsato di quanto aveva pagato, potrà e dovrà rivolgersi anche a Minguzzi. Ma per quel tanto che Canè ricupererà da Minguzzi, di altrettanto sarà diminuito il concorso sui beni di Masotti - e questo rappresenta un indubbio vantaggio (e quindi un legittimo interesse) anche per Cenni, che è creditore di Masotti. Comunque, la pretesa mancanza di interesse è questione nuova, di cui non si discusse prima e di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata. Tanto basta per renderla improponibile in questa sede.

In conclusione:

l'opposizione di terzo era processualmente inammissibile. In ogni caso poi era sostanzialmente infondata e quindi inaccoglibile.

Certamente non poteva essere accolta con effetto anche nei riguardi delle parti principali, tanto

più quando un simile effetto non era nemmeno stato richiesto (quarto mezzo del nostro ricorso).

Dicono i controricorsi che invece l'opposizione di terzo può avere effetto assoluto e che loro avevano richiesta l'estensione.

Replichiamo:

a) che l'accoglimento dell'opposizione di terzo possa avere effetto assoluto, lo si è ammesso da qualcuno (e fra questi anche da uno degli estensori della presente memoria) per l'opposizione ex articolo 512. Lo si è invece sempre negato da tutti per l'opposizione ex art. 510 (cfr. per tutti Chioven-  
da, Principi, pag. 1017). Per l'opposizione ex art. 510 può accadere che l'esecuzione tra le parti principali della sentenza opposta venga in pratica impedita dal contrario interesse del terzo a che l'esecuzione non avvenga. Ma questa ineseguibilità pratica non importa e non significa che la sentenza debba cadere anche fra le parti principali. Fra di esse rimane sempre inalterata, ineseguibile, ma sussistente.

b) Che gli avversari non abbiano mai chiesto che la sentenza opposta venisse revocata nei confronti di tutte le parti, secondo noi è fuori dubbio. Ma siccome è proprio inutile perdersi in una polemica

su di un punto che è facilissimamente accertabile,  
noi preghiamo rispettosamente il Supremo Collegio  
di voler leggere le conclusioni di Canè e di trar-  
re poi le debite conseguenze.

Non abbiamo altro da aggiungere.

Confidiamo nell'accoglimento del nostro ricorso.

Bologna

AVV. PROF. ENRICO REDENTI

AVV. LUIGI GROSSI

AVV. FEDERICO COMANDINI

*M. Marandiz*

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI  
DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMERATORE DI  
ETIOPIA

La R. Corte D'Appello di Bologna - Sezione Seconda -  
composta degli Ill.mi signori:

Comm. DI FRANCIA VINCENZO - Cons. ff. Presid. estens.

Cav. Uff. BASSANELLI PAOLO

Cav. Uff. CHIMIRRI ANTONINO

Cav. Uff. BUZZI MICHELE

Cav. Uff. DEL MONEGO ATTILIO consiglieri

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile sommaria di prima istanza promossa da  
CANE' BRUNO fu Luigi residente a Imola ed elettivamente  
domiciliato a Bologna presso e nello studio del procura-  
tore Avv. Giacomo Caseni che lo rappresenta e difende.

-eponente-

c o n t r o

CENNI FRANCESCO, residente in Imola, domiciliato elettiva-  
mente in Bologna presso e nello studio del procuratore  
Avv. Saladino Saladini che lo rappresenta e difende

nonchè contro

MASOTTI ENRICO fu Giacomo residente in Imola, rappresen-  
tato e difeso dal procuratore Avv. Filippo Angelini

MINGUZZI ERCOLE di Paolo residente a Bagnacavallo domi-  
ciliato elettivamente in Bologna presso e nello studio  
del procuratore avv. Giuseppe Angelini, dal quale è rappre-  
sentato e difeso.

-convenuti-

In punto:

ad opposizione di terze contro la sentenza 20-27 Genna-  
io 1936 della Corte d'Appello di Bologna nella causa tra

Masotti Enrico, Cenni Francesco e Minguzzi Ercole.

### Conclusioni

Il procuratore Avv. Giacomo Casoni per l'opponente Canè Bruno chiese e concluse: Piaccia alla Corte Ecc.ma in accoglimento della opposizione proposta da Canè Bruno fu Luigi con atto 25 settembre 1937-XV in linea principale:

Revocare in ogni sua parte la sentenza opposta 20-27 gennaio 1936-XVI di questa Ecc.ma Corte, in causa Masotti Enrico-Cenni Francesco-Minguzzi Ercole, per che l'eventuale accoglimento delle domande proposte dal Cenni, non può esplicare alcuna efficacia sulla legittimità dei pagamenti effettuati dall'opponente Canè Bruno all'atto Beltrani 22 gennaio 1935 XIII.

Ed in stretto subordine: Revocare la sentenza per il capo x secondo cui la sentenza medesima, ha ordinato l'intervento in causa del Canè.

Nell'una e nell'altra ipotesi: Condannare Cenni Francesco nelle spese e negli onorari del presente giudizio, da liquidarsi come all'unita parcella, tenuto conto dell'opinamento del Sindacato Avvocati e Procuratori, per l'onorario di avvocato, e a distrarsi a diretto favore del Procuratore ed avvocato sottoscritto, il quale se ne dichiara antistatario.

Il procuratore Avv. Saladino Saladini per Cenni Francesco chiese e concluse: Voglia la Corte Ecc.ma: Dichiarare inammissibile l'opposizione di terzo proposta da Canè Bruno avverso la sentenza di questa Corte in data 20-27 gennaio 1936. O quanto meno rigettare le istanze & tutte di Canè Bruno proposte con l'atto 23 settembre 1937 con la condanna di esso Canè nelle spese competenze ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Saladino Saladini Pilastrì che dichiara di avere anticipato le spese e non percetti i compensi. E con comparsa aggiunta lo stesso procuratore concluse:

Manteniamo le nostre conclusioni di comparsa più sopra scritte.

Il Procuratore Avv. Filippo Angelini per Masotti Enrico chiese e concluse: Piaccia alla Corte Ecc. ma ogni diversa e contraria istanza, azione ed eccezione respinta; dato atto che il Masotti aderisce alle istanze proposte dal Canè; ~~interstizialmente~~ Accogliere la opposizione proposta dallo stesso Canè con l'atto 25 settembre 1937-XV introduttivo del presente giudizio.

Per le spese a carico di Cenni Francesco, liquidandole a diretto favore del procuratore Avv. Filippo Angelini, tenuto conto dell'opponente del Sindacato, per quanto si attiene all'onorario di avvocato.

Il procuratore Avv. Giuseppe Angelini per Minguzzi Ercole chiese e concluse: Piaccia all'Ecc. ma Corte; prendere atto che Minguzzi Ercole aderisce alle istanze, proposte dal Canè con l'atto introduttivo del giudizio, e perciò revocare la sentenza 20-27 gennaio 1936 di questa Ecc. ma Corte. Spese a carico del Cenni.

#### LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dai procuratori delle parti all'udienza del 22 settembre 1938-XVI. Udita la lettura delle rispettive conclusioni ha ritenute in

#### FATTO

Con rogite per notar Buscalferri 4 Agosto 1931 (registrato il 18 detto in Imola al Vol. 93, 138 atti pubblici) Masotti Enrico vendeva a Minguzzi Ercole per il prezzo di L. 35000. la casa con terreno di sua proprietà in Imola, con patto di riscatto. Minguzzi si accollava il debito garantito da ipoteca per L. 30.012. verso la cassa di Risparmio di Imola e pagava il residuo di L. 4.987, 10

Con atto 7 Giugno 18 Ottobre 1932 Bruno Canè, quale creditore cambiario del Masotti per L. 10.000 asserendo che con la alienazione il Masotti si era reso insolvente, citava

Minguzzi e Masetti avanti il Tribunale di Bologna, e dichiarando di volersi a sensi dell'art. 1234 C/C/surregare per esercitare nei confronti del Minguzzi il diritto di riscatto che competeva al Masetti, pronte ai dovuti rimborsi secondo l'art. 1528 Cod. Civ. chiedeva che con tali oneri fosse a lui assegnato il detto immobile. Tale citazione era il 16 Novembre 1932 al n. 5267/8596 regolarmente trascritta nella locale conservatoria delle Ipoteche.

Il Tribunale con sentenza 17-23 febbraio 1933 autorizzava il Canè ad esercitare nei confronti del Minguzzi il detto riscatto, riservando al Masetti per sé e suoi il diritto di riscattare a sua volta gli immobili stessi dal Canè, previa rimborso delle somme sborsate.

Su appello delli Masetti e Minguzzi, questa Corte (I. Sez.) con sentenza 2-9 luglio 1934, pur mantenendo ferme il diritto del Canè, a surregarsi al suo debitore, nell'esercizio del riscatto, riformava la pronunzia del Tribunale, autorizzando il Canè a procedere al riscatto, non nel proprio nome, bensì nel nome e per conto del Masetti. In data 22 gennaio 1933, in esecuzione di detta sentenza, con rogito Dott. Beltrami rog. l'11 febbraio successive gli immobili in questione venivano dal Minguzzi restituiti al Masetti, previa pagamento per parte del Canè della somma di L. 16.000. stabilita dalle parti contraenti, quali rimborsi dovuti al Minguzzi. Con le stesse regite poi, per garantire ed assicurare al Canè il pagamento dei suoi crediti comprese quelle cambiarie di L. 10.000. ammontanti e calcolati in complessive L. 29.000, il Masetti acconsentiva a che sull'immobile restituito venisse iscritta a ipoteca a favore del Canè per L. 34.000.

Con atto 1° dicembre 1934, pochi giorni prima, Cenni Francesco, altro creditore del Masetti per L. 10.000. alle stesse prestate-dietro rilascie di cambiale- in occasione della costruzione della casa-citava il Masetti e il Minguzzi pre-

mettendo: che il Masotti non aveva provveduto dal 1937, a pagargli neppure gli interessi sulla somma portata dalla cambiale che era stata firmata anche dalla di lui moglie e dal figlio Aldo, che quando aveva pensato di avvalersi della cambiale per provvedere agli atti esecutivi sulla casa, aveva avuto la spiacevole sorpresa di constatare che le stabili erano state dal Masotti vendute nell'agosto 1931, cioè appena costruite, al nipote Minguzzi Ercole col'anzidetto rogito Buscalferri del 4 Agosto 1931; che tale vendita doveva ritenersi simulata anche perchè essere il prezzo inferiore alla metà del valore reale che l'immobile aveva all'epoca della stipulazione; che quindi esso istante, a tutela dei suoi diritti creditorî intendeva promuovere azione di nullità per simulazione di quel negozio; chiedeva pertanto venisse revocate, perchè fittizie e simulate il contratto di compravendita di que, e venisse in conseguenza ordinate al Conservatore delle Ipotecche di Bologna di procedere alla trascrizione relativa, con l'annullamento di quella eseguita in base all'istrumento Buscalferri, e all'Ufficio catastale di operare la retrovolutazione dell'immobile al precedente proprietario Masotti Enrico. Anche tale citazione veniva regolarmente trascritta all'ufficio delle ipoteche di Bologna in data 13 Dicem. 1934. Costitutesi le parti in giudizio, il Cenni concludeva: "sospesa ogni pronuncia sul merito e sulle spese ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:

- 1°) Vero che Minguzzi Ercole è nipote di Masotti Enrico;
- 2°) Che Masotti Enrico dopo il rogito Buscalferri 4 Agosto 1931 seguì a riscuotere dagli inquilini gli affitti della casa e gli inquilini stessi lo hanno sempre ritenuto e riconosciuto padrone assoluto della casa.
- 3°) Che Masotti Enrico, dopo la stipulazione del rogito di pretesa vendita; fece costruire nella casa stessa un porticato, dirigendone i lavori, trattando egli stesso coi murato-

ri e, pagandone l'importo dei lavori ~~materiali~~ e del materiale.

4°) Vero che parlando con alcune persone che si lamentavano di essere oberate di debiti diceva loro: "fate come faccio io che mi sono messo a posto e non pago nessuno".

Nominare un perito affinché previ gli accertamenti del caso determini il prezzo commerciale dei beni indicati nel rogito Buscalferri 4 Agosto 1931, all'epoca in cui il rogito venne stipulato.

I convenuti resistevano alla domanda del Cenni, eccependone l'inammissibilità per difetto d'interesse processuale ad agire, in quanto dopo la trascrizione della citazione per simulazione del rogito, la casa era ritornata di proprietà del Masetti nel modo anzidetto, cioè per l'esercizio del diritto di riscatto e per conto del Masetti in conformità del giudicato precedente della Corte.

E conseguentemente chiesero dichiararsi improponibile l'azione del Cenni.

Il Tribunale, respinte le eccezioni dei convenuti, con sentenza 2-12 settembre 1935 ammetteva gli incumbenti testimoniali e peritici richiesti dall'attore, dando i provvedimenti di rito.

I convenuti appellavano da tale sentenza insistendo sulle loro eccezioni, e nelle loro difese sostenevano la necessità della presenza in causa del Canè Bruno.

Senonchè questa Corte Sez. II con sua sentenza 20-27 gennaio 1936 rigettava l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e condannando gli appellanti alle spese. E rimetteva le parti ai primi giudici, per l'ulteriore corso della causa.

Ma in applicazione dell'art. 205 Cod. Proc. Civ. ordinava però la integrazione del contraddittorio, con l'intervento del Canè Bruno, mandando all'attore Cenni di provvedere alla relativa citazione.

Centre questa sentenza, non notificata al Canè, questi propose opposizione di terzo con atto 23 settembre 1937, in confronto degli altri contendenti, chiedendo la revoca nei suoi rapporti, e comunque la propria estremissione dal giudizio, per i seguenti motivi:

- a.) La sentenza stessa ammette una prova per testi e periti e dimostra di ritenere influente per la posizione acquisita dal Canè le prove medesime, senza che il Canè abbia potuto esporre le proprie ragioni e difese riguardo alla ammissibilità di esse;
- b.) perchè la sentenza opposta riconosce l'interesse del Canè a prendere parte al giudizio perchè l'esito della prova disposta è idonea a modificare la posizione acquistata dal Canè per pagamenti che egli ha fatto in essequio al giudicato 2-9 Luglio 1934-XII di questa Ecc. ma Corte, concetto che il Canè non può accettare, perchè egli, in ogni caso, è estraneo alla simulazione, ed ha effettuate quei pagamenti (che, come sarà dimostrato, arricchiscono anche il Cenni) nella supposizione della validità ed efficacia dell'istrumento Buscalferri, impugnate dal Cenni.
- c.) per quegli altri motivi che l'istante si propone di svolgere."

Sulle rispettive conclusioni come in epigrafe dai procuratori costituiti nella udienza di profitte, questa Corte, è ora chiamata a pronunziare su tale gravame.

#### DIRITTO

Preliminarmente ex adverse si contesta l'ammissibilità del proposto straordinario gravame, per asserite difette dei necessari presupposti all'uso dalla legge richiesti. Ma la eccezione non appare fondata. Infatti è principio pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, più volte ribadite dalla Corte regolatrice, che l'interventore, pur essendo tenuto ad accettare la lite nelle state processuale in cui essa si trova, e quindi anche a subire l'autorità delle sentenze con-

tre le quali non sene più concessi mezzi, d'impugnativa, tuttavia possa avvalersi contro le medesime, della opposizione di terze, quende egli possa provare il pregiudizio che a lui da esse derivi. Ora precisamente in questa situazione versa il Canè rispetto alla impugnata sentenza della Corte. Invece egli è da considerarsi terzo per non aver prese parte al relative giudizio, nè personalmente ne per mezzo di rappresentanza, non potendo ritenersi suo rappresentante il debitore, perchè surrogato da lui nell'esercizio del riscatto. Ciò, in virtù del giudicato che gliene ha riconosciute il diritto, e che egli ha eseguite, esercitandole, come dall'ultimo rogito Beltrami risulta. Giacchè è noto che la rappresentanza intanto sussiste, in quanto riguarda la persona e la qualità nella quale essa intende impugnare la sentenza, vale a dire il diritto che essa deduce a fondamento dell'opposizione. Ora è proprio il diritto riconosciuto al Canè inconciliabile assolutamente con la pretesa simulazione assoluta del contratto di vendita de quo, per modo che resta esso già pregiudicato dalla sentenza, in quanto confermativa delle prove in quel giudizio inter alios dedotte a dimostrazione di essa. Infatti il suo diritto fonda evidentemente su di un presupposto del tutto antitetico, il presupposto cioè della realtà di quel negozio, realtà ch'è stata ritenuta irrevocabilmente dall'anzidetta precedente giudicato della Corte. Il quale ha statu, ed è opponibile all'attore in simulazione, giacchè egli, come semplice creditore, fu rappresentato in quel giudizio dal debitore.

Orbene, poichè non ~~non~~ l'ha egli impugnato nel modo e nel termine legale, e cioè con la opposizione di terzo speciale, autorizzata dalla legge nel concorso degli estremi previsti dall'art. 512 cod. proc. civ. che in questo caso è un mezzo di impugnazione necessario, e non facoltativo quale invece la opposizione di terzo vera e proprio di cui all'art. 510, non poteva prescindere per avvalersi invece dell'azione anti-

tetica promessa. E, in ipotesi, neppure dell'azione pauliana, pur avendo questa, a differenza dell'altra, a presupposto la realtà del negozio, come il detto giudicato di questa Corte. Pel nostro codice, difatti, che non si uniformò in ciò al Codice sardi, non può la revocatoria del diritto civile identificarsi con questa speciale impugnazione, attinente l'una al rapporto contrattuale, l'altra invece a quello processuale tra i quali vi è sostanziale differenza, come è facile comprendere. Si obietta inoltre che la sentenza impugnata dal Canè essendo interlocutoria, non era suscettiva del proposto mezzo straordinario di cui all'art. 510.

Ma l'obiezione cade, considerando che non trattasi in concreto di una sentenza meramente tale, avendo evidentemente per confermare l'ammissione delle prove dedotte sulla asserita simulazione assoluta del contratto di vendita in disputa, ritenute e dichiarate proponibile e ammissibile la relativa azione. Ora è appunto questa è la definitiva deliberazione, che fa state anche nei rapporti del terzo Canè, per esserne disposte a posteriori l'intervento coatto - ciò che giuridicamente in verità non può dirsi esatto - ed è tale, che costituisce indubbiamente il lamentato pregiudizio al suo diritto nei sensi e per i rilievi premessi.

S'impone perciò l'accoglimento del gravame da lui proposto; e poichè il riconoscimento del suo diritto implica quello del presupposto di esso, cioè della realtà del contratto impugnato, anche nei confronti delle stesse parti principali, non resta che ritrattare del tutto la sentenza opposta, per la incompatibilità assoluta di simile riconoscimento e della relativa sanzione, consistente nella dichiarazione d'impronibilità dell'azione promessa dal Cenni, con l'effetto della sentenza impugnata.

Le spese deguir debbono la soccombenza come per legge.

## PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE. Respinta, o disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, accoglie la opposizione di terze proposta da Canè Bruno contro la sentenza resa da questa Corte in data 20-27 gennaio 1936-XIV nella causa promossa da Cenni Francesco contro Masetti Enrico e Minguzzi Ercole, e per l'effetto revoca la sentenza stessa nei rapporti anche nelle parti principali, per essere improponibile l'azione. Conseguentemente condanna esse Cenni Francesco in favore sia del Canè Bruno terze opponente, sia dei convenuti Masetti Enrico e Minguzzi Ercole, che all'opposizione hanno aderito, nelle spese ed onorari di avvocato.

Liquida le une rispettivamente in L. 812. in favore del Canè; in L. 330. a favore del Minguzzi, e L. 590 a favore del Masetti. Determina gli altri in L. 1.800., L. 1700. e L. 800 rispettivamente per ciascuno degli avvocati delle parti vittoriose.

Ordina la distrazione  $\pi$  in favore dell'Avv. Giacomo Casoni per l'opponente, e dell'Avv. Filippo Angelini pel Masetti, che ne hanno fatta istanza.

Ciò oltre il costo della presente e sua registrazione/  
Così decisa in Bologna in Camera di Consiglio il 10 Ottobre 1938-XVI

F. ti Di Francia est. - Bassanelli - Chimirri

Buzzi Del Monago - Il Cancelliere Giambarba-

Letta e pubblicata a forma di legge dal sottoscritte cancelliere nella pubblica udienza d'oggi della sezione 2°.

Bologna, li 17 Ottobre 1938-XVI°

Il Cancelliere F. to Giambarba.

Registrato a Bologna addì 24 Ottobre 1938-XVI° N. 1287 Mod. III Vol. 264 - Esatte lire settantasei e 40/100 diritti lire 0,15.

IL PROCURATORE -F. to Vivaldi -



Avv. Prof. ENRICO REDENTI  
Via Gombrotti, 5 - Telef. 23-635  
BOLOGNA

COPIA

Suprema Corte di Cassazione del Regno

RICORSO

di

CENNI FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati  
Prof. Enrico Redenti, Luigi Grossi e Federico Comandini,  
con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma,  
via Flaminia n. 195 in forza di procura speciale  
in calce all'originale del presente ricorso

contro

CANE' BRUNO, di Imola

nonché nei confronti di

MASOTTI ENRICO, di Imola

e nei confronti di

MINGUZZI ERCOLE, di Bagnacavallo

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza pronunciata tra le parti dalla R. Corte  
d'Appello di Bologna sez. II, in data 10-17 ottobre  
1938-XVI notificata il 24 novembre 1938

I precedenti di fatto della causa si trovano esposti  
nella sentenza impugnata -ma con una lacuna gravissi-  
ma che dovremo segnalare espressamente alla Ecc.ma  
Corte anche per gli effetti del nostro primo mezzo del  
ricorso.

000

Racconta dunque la sentenza impugnata:

"Con rogito per Notar Buscalferri 4 agosto 1931  
"registrato il 18 detto in Imola al vol.93.138(atti  
"pubblici)Masotti Enrico vendeva a Minguzzi Ercole per  
"il prezzo di L.35.000 la casa con terreno di sua  
"proprietà in Imola, con patto di riscatto.Minguzzi  
"si accollava il debito garantito da ipoteca per L.  
"30.012 (trentamila dodici) verso la Cassa di Risparmio  
"di Imola, e pagava il residuo di L.4987.10.

"Con atto 7 giugno - 18 ottobre 1932 Bruno Cané, quale  
"creditore cambiario del Masotti per L.10.000,asserendo  
"che, con la alienazione, il Masotti si era reso insol-  
"vente, citava Minguzzi e Masotti avanti il Tribunale  
"di Bologna, e, dichiarando di volersi, a sensi dell'art.  
"1234 C.C., surrogare per esercitare nei confronti del  
"Minguzzi il diritto di riscatto, che competeva al  
"Masotti, pronto ai dovuti rimborsi secondo l'art.1528  
"Cod.Civ., chiedeva che con tali oneri fosse a lui as-  
"segnato il detto immobile.

"Tale citazione era il 16 novembre 1932 al N.5267=  
"8596 regolarmente trascritta nella locale Conservatoria  
"delle Ipoteche.Il Tribunale con sentenza 17-23 febbraio  
"1933 autorizzava il Cané ad esercitare nei confronti  
"del Minguzzi il detto riscatto, riservando al Masotti

000

Racconta dunque la sentenza impugnata:

"Con rogito per Notar Buscalferri 4 agosto 1931  
"registrato il 18 detto in Imola al vol.93.138(atti  
"pubblici)Masotti Enrico vendeva a Minguzzi Ercole per  
"il prezzo di L.35.000 la casa con terreno di sua  
"proprietà in Imola, con patto di riscatto.Minguzzi  
"si accollava il debito garantito da ipoteca per L.  
"30.012 (trentamila dodici) verso la Cassa di Risparmio  
"di Imola, e pagava il residuo di L.4987.10.

"Con atto 7 giugno - 18 ottobre 1932 Bruno Cané, quale  
"creditore cambiario del Masotti per L.10.000,asserendo  
"che, con la alienazione, il Masotti si era reso insol-  
"vente, citava Minguzzi e Masotti avanti il Tribunale  
"di Bologna, e, dichiarando di volersi, a sensi dell'art.  
"1234 C.C., surrogare per esercitare nei confronti del  
"Minguzzi il diritto di riscatto, che competeva al  
"Masotti, pronto ai dovuti rimborsi secondo l'art.1528  
"Cod.Civ., chiedeva che con tali oneri fosse a lui as-  
"segnato il detto immobile.

"Tale citazione era il 16 novembre 1932 al N.5267-  
"8596 regolarmente trascritta nella locale Conservatoria  
"delle Ipoteche.Il Tribunale con sentenza 17-23 febbraio  
"1933 autorizzava il Cané ad esercitare nei confronti  
"del Minguzzi il detto riscatto, riservando al Masotti



"per sé e i suoi il diritto a riscattare a sua volta  
"gli immobili stessi dal Cané, previo rimborso delle  
"somme sborsate. Su appello del Masotti e del Minguzzi  
"questa Corte (I° Sezione) con sentenza 2 - 9 luglio  
"1934, pur mantenendo fermo il diritto del Cané a  
"surrogarsi al suo debitore nell'esercizio del riscatto,  
"riformava la pronunzia del Tribunale, autorizzando il  
"Cané a procedere al riscatto, non nel proprio nome,  
"bensì nel nome e per conto di Masotti. In data 22  
"gennaio 1935, in esecuzione di detta sentenza, con  
"rogito dott. Beltrami reg. l'11 febbraio successivo, gli  
"immobili in questione venivano dal Minguzzi restituiti  
"al Masotti, previo pagamento per parte del Cané della  
"somma di L. 16.000, stabilita dalle parti contraenti,  
"quali rimborsi dovuti al Minguzzi. Con lo stesso rogito  
"poi, per garantire ed assicurare al Cané il pagamento  
"dei suoi crediti, compreso quello cambiario di L. 10.000,  
"ammontanti e calcolati in complessive L. 29.000, il  
"Masotti acconsentiva che sull'immobile restituito  
"venisse iscritta ipoteca a favore del Cané per L.  
"34.000.

"Con atto 1 dicembre 1934, pochi giorni prima, Cenni  
"Francesco, altro creditore del Masotti per L. 10.000;  
"allo stesso prestate, dietro rilascio di cambiale in  
"occasione della costruzione della casa, citava il Masotti

"e il Minguzzi premettendo che il Masotti non aveva  
"provveduto dal 1927 a pagargli neppure gli interessi  
"sulla somma portata dalla cambiale, che era stata  
"firmata anche dalla di lui moglie e del figlio Aldo;  
"che quando aveva pensato di avvalersi della cambiale  
"per procedere agli atti esecutivi sulla casa aveva  
"avuto la spiacevole sorpresa di constatare che lo  
"stabile era stato dal Masotti venduto nell'agosto  
"1931, cioè appena costruito, al nipote Minguzzi Ercole,  
"coll'anzidetto rogito Buscalferri del 4 agosto 1931;  
"che tale vendita doveva ritenersi simulata, anche per  
"essere il prezzo inferiore alla metà del valore reale,  
"che l'immobile aveva all'epoca della stipulazione, che  
"quindi esso istante, a tutela dei suoi diritti credi-  
"torii, intendeva promuovere azione di nullità per si-  
"mulazione di quel negozio; chiedeva pertanto venisse  
"revocato, perché fittizio e simulato, il contratto di  
"compravendita de quo, e venisse in conseguenza ordi-  
"nato al Conservatore delle Ipoteche di Bologna di pro-  
"cedere alla trascrizione relativa, con l'annullamento  
"di quella eseguita in base all'istrumento Buscalferri,  
"e all'ufficio catastale di operare la retrovulturazione  
"dell'immobile al precedente proprietario Masotti Enrico.  
"Anche tale citazione veniva regolarmente trascritta  
"all'ufficio delle Ipoteche di Bologna in data 13 di-



"gennaio 1934.

"Costituitesi le parti in giudizio, il Cenni conclu-  
"deva: "sospesa ogni pronuncia sul merito e sulle spe-  
"se - ammettersi prova testimoniale sui seguenti ca-  
"pitoli:

"1°) Vero che Minguzzi Ercole é nipote di Masotti  
"Enrico; 2°) che Masotti Enrico dopo il rogito Buscal-  
"ferri 4 agosto 1931 seguì a riscuotere dagli inquil-  
"lini gli affitti della casa - gli inquilini stessi lo  
"hanno ritenuto e riconosciuto padrone assoluto della  
"casa; 3°) che Masotti Enrico dopo la stipulazione del  
"rogito di presunta vendita, fece costruire nella casa  
"stessa un porticato, dirigendone i lavori, trattando  
"egli stesso coi muratori e pagandone l'importo dei  
"lavori e dei materiali; 4°) vero che, parlando con alcune  
"persone che si lamentavano di essere oberate dai debiti,  
"diceva loro: "fate come ho fatto io che mi sono messo  
"a posto e non pago nessuno".

"Nominare un perito affinché previi gli accertamenti  
"del caso, determini il prezzo commerciale dei beni in-  
"dicati nel rogito Buscalferri 4 agosto 1931, all'epoca  
"in cui il rogito venne stipulato.

"I convenuti resistevano alla domanda del Cenni,  
"eccependone l'inammissibilità per difetto d'interesse  
"processuale ad agire, in quanto dopo la trascrizione

"della citazione per simulazione del rogito, la casa  
"era tornata di proprietà del Masotti, nel modo an-  
"zidetto, cioè per l'esercizio del diritto di riscatto  
"riconosciuto al Cané e da lui esercitato in luogo e  
"per conto del Masotti in conformità del giudicato pre-  
"cedente della Corte.

"E conseguentemente chiesero dichiararsi improponi-  
bile l'azione del Cenni.

"Il Tribunale, respinte le eccezioni dei convenuti,  
"con sentenza 2-12 settembre 1955, ammetteva gli in-  
"combenti testimoniale e peritico chiesti dall'attore,  
"dando i provvedimenti di rito.

"I convenuti appellavano da tale sentenza insistendo  
"sulla loro eccezione, e nelle loro difese sostenevano  
"la necessità della presenza in causa di Cané Bruno.

"Senonché questa Corte, sezione II°, con sua sen-  
"tenza 20-27 gennaio 1956 rigettava l'appello confer-  
"mando in ogni sua parte la sentenza appellata, e con-  
"dannando gli appellanti alle spese. E rimetteva le parti  
"ai primi giudici per l'ulteriore corso della causa. Ma  
"in applicazione dell'art. 205 cod. proc. civ. ordinava  
"però la integrazione del contraddittorio con l'in-  
"tervento di Cané Bruno, mandando all'attore Cenni  
"di provvedere alle relativa citazione".

A questo punto c'è nella narrazione della sentenza



quella = grave = lacuna che abbiamo già segnalata cominciando.

ooo

Nell'aprile 1936, e cioè subito dopo la suddetta sentenza della Corte di Bologna, il Cenni procedeva agli atti per l'assunzione degli incumbenti ammessi e contemporaneamente il Masotti conveniva il Cenni ed anche il Cané per far respingere, previa declaratoria di decadenza del Cenni del diritto di esperire la prova testimoniale, le istanze tutte proposte dal Cenni con l'atto introduttivo del 1° dicembre 1934.

Il Cané si costituiva, faceva dar atto che la sentenza (che ordinava tra l'altro la sua chiamata in causa) non gli era stata notificata e che si riservava di ricorrere per cassazione contro la sentenza stessa, protestando per le spese e dichiarando di disinteressarsi delle questioni sorte tra le parti.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda del Masotti, ma la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 8-15 marzo 1937, riformando la sentenza del Tribunale, rigettava l'eccezione di decadenza del Cenni del diritto di esperire la prova, e rimetteva le parti ai primi giudici per l'esecuzione della prova stessa.

Il Cané, citato dal Cenni, interveniva alla fase istruttoria, e, nonostante la precedente dichiarazione

di disinteressamento, vi portava il contributo di  
ben diciassette testimoni.

ooo

Dopo questa sua partecipazione all'incidente per  
pretesa decadenza dalla prova e, respinto questo,  
all'esecuzione della prova stessa, il Cané - e qui  
riprendiamo la narrativa della sentenza impugnata -  
"con atto 23 settembre 1937 propose opposizione di  
"terzo contro la sentenza 20-27 gennaio '36 della  
"Corte di Bologna (ammissiva delle prove sulla simu-  
"lazione dedotta dal Canni) in confronto agli altri  
"contendenti, chiedendone la revoca nei suoi rapporti,  
"comunque, la propria estromissione dal giudizio per  
"i seguenti motivi: "a) la sentenza stessa ammette  
"una prova per testi e peritica e dimostra di ritenere  
"influyente sulla posizione acquistata dal Cané le prove  
"medesime senza che il Cané abbia potuto esporre le  
"proprie ragioni e difese riguardo alla ammissibilità  
"di esse; b) perché la sentenza opposta riconosce l'in-  
"teresse del Cané a prendere parte al giudizio perché  
"l'esito della prova di sposta é idonea a modificare  
"la posizione acquistata dal Cané per pagamenti che  
"egli ha fatto in ossequio al giudicato 2-9 luglio  
"1934 -XII di questa Rec.ma Corte, concetto che il  
"Cané non può accettare perché egli in ogni caso é

"estraneo alla simulazione, ed ha effettuato quei  
"pagamenti (che, come sarà dimostrato, arricchiscono  
"anche il Cenni) nella supposizione della validità ed  
"efficacia dell'istrumento Buscalferri, impugnato  
"dal Cenni; e) per quegli altri motivi che l'istante  
"si propone di svolgere".

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 10-17 otto-  
bre 1938, notificata il 24 novembre seguente, accoglieva  
la opposizione di terzo proposta dal Cané e conseguen-  
temente revocava la sentenza resa dalla stessa Corte  
in data 20-27 gennaio 1936, non solo nei confronti  
del Cané, ma anche nei confronti delle altre parti  
(Masotti, Minguzzi e Cenni) ritenendo improponibile  
l'azione di simulazione promossa dal Cenni e accolta  
dalla sentenza che andava a revocare.

Contro tale pronuncia si grave il Cenni per i se-  
guenti motivi:

MEZZO PRIMO

Falsa interpretazione dell'art. 510 c.p.c.

Violazione degli artt. 203, 205 c.p.c. e 1351 c.c.

Violazione dell'art. 465 c.p.c.

Difetto di motivi

Nullità per l'art. 517 n. 3, 2 e 6 c.p.c. anche in  
relazione agli artt. 361 n. 2 e 360 n. 6 dello stesso  
codice.

La sentenza impugnata, ammettendo il Cané a proporre l'opposizione di terzo ha errato per un triplice ordine di ragioni.

I - Ha errato, innanzitutto - almeno secondo una opinione autorevolmente sostenuta - perché la sentenza opposta era un'interlocutoria. Si sostiene infatti autorevolmente (sebbene non senza contrasti), che il rimedio straordinario non è ammissibile se non contro sentenze in tutto o in parte definitive, in quanto queste ultime soltanto possono essere suscettibili di un'esecuzione praticamente incompatibile col diritto di un terzo.

II - Ha errato poi, perché la posizione processuale fatta al Cané dalla sentenza opposta di terzo era tale per cui il Cané stesso non poteva più proporre opposizione contro di essa.

Infatti la sentenza, tenute ferme le prove sulla simulazione del negozio di compravendita, già disposte dal Tribunale, su istanza del nostro cliente, aveva ordinato l'intervento in causa del terzo (Cané) ("perché - a suo dire - l'esito della prova disposta è idonea a modificare la posizione da lui acquistata") e aveva rinviata la causa ai primi giudici. Ora, con questo il Tribunale aveva dato modo al Cané di tutelare le proprie ragioni e di impedire che la decisione sulla

simulazione della compravendita (in relazione alla quale egli aveva operato il riscatto), potesse avere ripercussioni pregiudizievoli, anche indirette e riflesse, nei suoi riguardi. Restava, pertanto, escluso che la sentenza, che aveva ammesse le prove sulla simulazione, potesse pregiudicare la posizione di lui, Cané, terzo, in quanto con la sua chiamata (coatta) in causa gli consentiva appunto di difendersi. Veniva di conseguenza a mancare il presupposto perché egli potesse proporre l'opposizione di terzo contro quella sentenza. Frustra petis quod intus habes si sarebbe infatti dovuto opporre al Cané, poiché, dal momento che la sentenza gli aveva dato modo di difendersi, non poteva dolersi di essa, dicendo che la pregiudicava. Il Cané, infatti, una volta che era chiamato in causa, avrebbe potuto - e dovuto - avanti ai primi giudici opporre la inammissibilità della prova e, più ancora, della stessa domanda attrice, in quanto potesse pregiudicare le sue ragioni.

E non gli si sarebbe potuto eccepire, come ha erroneamente creduto invece la sentenza impugnata, che c'era già una sentenza passata in giudicato ammissiva della prova sulla simulazione della compravendita, "sentenza" che ha dichiarato proponibile e ammissibile la relativa "azione e che fa stato anche nei rapporti di esso terzo

"Cané, per essersene disposto a posteriori l'intervento  
"coatto". Infatti è pacifico in dottrina e in giurispru-  
denza che l'interveniente coatto non può sentirsi  
opporre le risultanze del processo svoltosi tra le  
parti già in causa, non è vincolato dalle preclusioni  
avvenute e neppure dalle sentenze passate in giudicato  
nella misura in cui lo pregiudichino (cfr. CHIOVENDA,  
Ist. di dir. proc. civ. n. 220; BETTI - Diritto processuale  
civile n. 154 ed ivi anche nota 64 in cui nega, ad-  
dirittura, che possa spettare all'interveniente coatto  
l'opposizione di terzo; COSTA - L'intervento coatto  
n. 69; CASSAZIONE 19 maggio 1934 n. 1702 in Mass. Foro it.  
1934, col. 314 e 8 maggio 1931 n. 1750 in Mass. Foro it.  
1931, col. 352). Non invece il contrario come - confondendo  
l'intervento coatto con quello volontario - ha afferma-  
to, a premessa, si noti, di tutto il suo argomentare, la  
sentenza impugnata.

Poiché, dunque, mentre, secondo lo spirito stesso  
della sentenza che ordinava l'intervento del Cané,  
il dare ascolto alle sue ragioni, se aveva da op-  
porre, era pregiudiziale allo esperimento della prova  
ammessa, lo stesso Cané ha taciuto nel momento in cui  
gli era possibile difendersi per far valere le proprie  
ragioni, cioè quando è intervenuto in causa, non si  
può negare che sia derivata da ciò una preclusione

a far valere poi queste pretese ragioni per mezzo dell'opposizione di terzo.

Ci sembra che ciò sia assolutamente insuperabile e inconfutabile.

III - Ha infine indubbiamente errato la sentenza impugnata ammettendo il Cané a proporre l'opposizione di terzo, perché egli aveva accettato la sentenza che aveva ammesse le prove sulla simulazione e che aveva ordinato il suo intervento.

*Questione  
nuova*

Infatti c'è prova in atti che il Cané, dopo la sentenza della Corte di Bologna, si è costituito nel giudizio incidentale di pretesa decadenza del Cenni dalle prove disposta appunto dalla sentenza poi opposta di terzo - facendo riserva di ricorso per cassazione (gravame inammissibile per lui terzo) e poi, essendo stata respinta l'eccezione di decadenza, è intervenuto nella istruttoria, portandovi il contributo di ben diciassette testimoni. Solo ad istruttoria terminata, con atto 23 settembre '37 - senza neppur aver mai fatto alcuna riserva, del resto, inammissibile, di gravame - ha fatto opposizione di terzo alla sentenza 20-27 gennaio 1936 della Corte di Appello di Bologna, che ordinava il suo intervento in causa.

Or, dato tutto questo, non si può negare che il Cané abbia fatto atto d'accettazione (ancor più che di acquiescenza) alla sentenza poi opposta di terzo, non

solo nel capo che ordinava il suo intervento, ma anche in quello nel quale ammetteva la prova. La sua partecipazione infatti al giudizio di pretesa decadenza della prova, e poi, principalmente, all'esecuzione dell'incombente stesso, non può aver avuto che un solo intento, quello di impedire la ripercussione pregiudizievole nei suoi riguardi, anche indiretta e riflessa, della decisione sulla simulazione, quell'intento cioè per il quale appunto la Corte di Bologna lo aveva chiamato in causa.

In altri termini ancora - che non son poi che un ulteriore aspetto ed una conseguenza di quanto abbiamo detto sub II - il Cané, una volta che è intervenuto in giudizio, e qui, invece di proporre le sue ragioni contro quanto era stato fatto e detto in causa prima del suo intervento, ha dato esecuzione volontaria e senza riserve alla sentenza, ha cessato di essere terzo, e di esserlo - ed è questo proprio che interessa - anche nei confronti di quelle pronunce che erano state emesse prima del suo intervento in causa.

L'eccezione ci sembra perentoria. Anche di questa però la sentenza impugnata si è dimenticata completamente.

ooo

MEZZO SECONDO

Violazione e falsa applicazione sotto altro aspetto

delle disposizioni citate in epigrafe del mezzo precedente.

Subordinatamente (a nostro avviso) alle questioni prospettate nel primo mezzo, ma comunque sempre in via pregiudiziale, la Corte avrebbe poi dovuto preoccuparsi del problema se il Cané potesse considerarsi terzo interessato nel senso che egli fosse esposto a subire un effettivo ed ingiusto pregiudizio dell'accertamento della simulazione. E se si fosse proposto il problema, avrebbe dovuto risolverlo negativamente.

Il Cané era ed è creditore ab antiquo del Masotti, ma a lui, come tale, l'accertamento della simulazione giova e non nuoce. Ed è vero bensì che egli ha poi erogato una somma ulteriore per l'esercizio del diritto di riscatto. Ma l'accertamento della simulazione non toglie il suo diritto a recuperarla dal venditore simulante Masotti e in più gli procura la possibilità di riconseguitarla anche dal compratore complice della simulazione Minguzzi, il quale a seguito dell'accertamento della simulazione medesima verrà a risultare che ha percepito un indebito ed è tenuto a restituirlo. A chi? Evidentemente allo stesso Cané, il quale, in questo modo, avrà due debitori invece di uno. Ciò gioverà a lui e gioverà agli altri creditori del Masotti, fra cui il Cenni, perché, evidentemente, questo

ricupero che si verificherà a carico del Minguzzi, eviterà agli altri creditori del Masotti di subire, per quella somma, il concorso del Cané.

Che se poi il Cané abbia novato più tardi il suo credito verso il Masotti convertendolo in un mutuo ipotecario od abbia fatte con lui altre operazioni questo non può mutare la situazione. Prima di tutto Cané che per effetto di questo mutuo a sé stante era divenuto creditore del Masotti era stato rappresentato in giudizio da costui, onde non poteva più dirsi terzo; comunque, non ha dimostrato quel pregiudizio pratico, effettivo anche queste operazioni verrebbero a subire dall'accertamento della simulazione e in ogni modo poi non potrebbe mai risultarne una incompatibilità della futura sentenza di simulazione con un suo diritto incompatibilità che la legge richiede per sperimentare l'opposizione.

Egli stesso (Cané) si è limitato vagamente a parlare di una "possibilità di influenza" che la sentenza avrebbe sulla sua posizione. Ma non basta certo una allegazione di questo genere, della quale non è dato di intendere il valore, per dimostrare la sua legittimazione e il suo legittimo interesse.

La verità è che il Cané si è impelato in questa sua opposizione di terzo senza una ragione giuridicamente



apprezzabile. Il che sarebbe stato poco male, se non ne fosse venuta fuori questa aberrante sentenza della Corte di Bologna, contro la quale è ormai indispensabile venire a cercar rimedio in questa altissima sede.

oOo

MEZZO TERZO

Violazione dell'art. 1351 cod. civ.

Violazione dei principi sulla rappresentanza del creditore da parte del debitore e delle norme sulla simulazione.

Falsa applicazione anche per analogia degli artt. 1119 e 1127 c. c.

Falsa applicazione dell'art. 512 c. p. c.

Violazione dell'art. 510 c. p. c.

Difetto di motivi = Nullità per l'art. 517 n. 3 e 2 c. p. c. in relazione anche agli artt. 631 n. 2 e 630 n. 6 dello stesso codice.

La sentenza impugnata, ritenuta, = erroneamente, secondo noi, per quanto abbiamo detto nei due mezzi che precedono = proponibile l'opposizione di terzo da parte del Cané, ha revocato la pronuncia della Corte di Bologna, 20-27 gennaio 1936 (ammissiva di prove sulla simulazione) non soltanto nei confronti dell'opponente, ma anche nei confronti di tutte le parti in causa. A ciò è giunta perché ha ritenuta improponibile l'azione in simulazione

promossa dal Cenni, contro il contratto di compravendita, in quanto la realtà di questo risulterebbe dal giudicato della Corte di Appello di Bologna 2-9 luglio 1934, che ammetteva il riscatto, giudicato che secondo la Corte = sarebbe opponibile al Cenni, perché egli sarebbe stato rappresentato in giudizio dal suo debitore Masotti ed egli non fece contro questo giudicato opposizione di terzo ex art. 512 c.p.o.

Questo capo di sentenza è per più motivi censurabile.

Anzitutto la sentenza impugnata ha errato allorché ha detto che "la realtà del negozio di compravendita "è stata ritenuta irrevocabilmente dal precedente giudicato della Corte (che ammetteva il riscatto)".

Invero nel precedente giudizio non si contese della esistenza o della validità dell'intero contratto di compravendita, ma il dibattito si limitò all'accertamento della clausola portante il diritto di riscatto. Ora, poiché la cosa giudicata non può formarsi se non su quanto si sia messo in contestazione, la sentenza che pronuncia sull'esistenza di una clausola del contratto, non costituisce giudicato sulla validità o meno dell'intero rapporto. Pur essendo il giudizio sul tutto un prins logico, le parti hanno un potere dispositivo sulla limitazione del dibattito, e se limitano il dibattito ad una parte, giudicato implicito sul

tutto non si forma (cfr. da ultimo CASSAZIONE 3 marzo 1938 n.706 in Mass.Foro It. 1938, col.143).

In secondo luogo, e comunque, la sentenza impugnata ha errato allorché ha ritenuto che nel giudizio di accertamento del patto di riscatto (e surrogazione del Cané al venditore Masotti) "il Cenni, come semplice creditore, fu rappresentato dal suo debitore (Masotti)".

Infatti quando il Cané chiese in giudizio di esser surrogato al Masotti (venditore) per esercitare il diritto di riscatto, Masotti non poteva "rappresentare" Cenni, suo creditore, (che, naturalmente non era stato parte della compravendita simulata), perché il simulante non rappresenta mai i danneggiati della simulazione (cfr. Cassazione 23 aprile 1935, n.1440 in Mass.Foro It. 1935, col.355 e FERRARA - Della simulazione pag.353).

quindi non solo il giudicato sulla parte, ma neppure - in ipotesi - quello sull'intero rapporto di compravendita, (attaccato di simulazione dal Cenni), sarebbe mai al Cenni stesso opponibile. Ergo l'azione di simulazione del contratto non può esser preclusa al Cenni da quel giudicato (o preteso giudicato).

Allora, anche a voler supporre che la opposizione di terzo proposta dal Cané sia proceduralmente ammissibile, non sussisterebbe, comunque, mai la ragione

per cui sostanzialmente ed in merito, la Corte di Bologna ha creduto di doverla ammettere (preclusione sostanziale dell'azione per effetto del giudicato) e di ammetterla anche oltre i limiti dell'interesse dell'opponente di terzo.

E par superfluo anche avvertire dopo di ciò come sia semplicemente un equivoco della Corte l'aver soggiunto che il Cenni (attore in simulazione) avrebbe potuto tutelare invece il proprio interesse impugnando da parte sua la sentenza che ammetteva il riscatto, con la opposizione di terzo dell'art. 512.

Il Cenni non ha mai detto e non avrebbe mai potuto dire che quella sentenza sia stata effetto di una collusione alla quale abbia partecipato il Cané (creditore riscattante). Sarebbe stato e sarebbe anzi assurdo supporre una collusione poiché non si capirebbe come mai e con chi il Cané volesse colludere.... al solo scopo di pagare di tasca propria, quel prezzo di riscatto che nessuno contesta abbia poi effettivamente pagato. Il Cané egli allora in buona fede ignorando la simulazione e in buona fede pagò il riscatto. La sentenza non sarebbe mai stata impugnabile per l'art. 512.

Per dimostrare la simulazione della vendite Masotti-Minguzzi e far rigurgitare dal Minguzzi il prezzo di riscatto indebitamente incassato, il Cenni, quando na-



venne a conoscenza, non aveva che una via e cioè quella di citare come ha citati i due simulanti. Il che era, come si è dimostrato, indiscutibilmente nel suo diritto e non lede affatto, dal punto di vista giuridico, le ragioni del Cané.

ooo

MESE QUARTO

Ulteriore violazione sotto altro aspetto delle disposizioni citate in epigrafe dei mezzi precedenti e senza senso dell'art. 516 cod. proc. civ. Violazione anche dell'art. 517 n. 4 e 5 stesso cod. proc. civ. (ultra petita).

Ad integrazione dei mezzi precedenti e a dimostrare sempre meglio la radicale erroneità di tutta la sentenza impugnata, denunciando, finalmente, che questa, sulla opposizione del terzo Cané, ha creduto di poter disporre in questi precisi termini già più sopra riferiti in fatto e cioè "accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca la sentenza stessa" (cioè quella "attaccata con l'opposizione) "nei rapporti anche delle "parti principali.....".

Ma, è canone incubbio che l'opposizione non può aver effetto se non nei limiti dell'interesse del terzo opponente (effetto relativo) limitandone in questo senso l'efficacia o le conseguenze, ma non può far ca-

dere la sentenza nei rapporti fra le parti principali (effetto assoluto, come è della revoca, termine erroneamente usato dalla sentenza impugnata).

Ora è vero che qui non si sapeva e non si sa (v. il mezzo secondo) quale fosse l'interesse o il diritto del terzo da tutelare. Ma questa doveva essere una ragione per dichiarare inammissibile e rigettare la opposizione. Non poteva mai essere una ragione per dare alla opposizione un effetto che essa non avrebbe mai potuto avere in nessun caso, quale che fosse l'interesse del terzo.

E per di più poi la sentenza per arrivare a questo risultato in sé stesso antiggiuridico ed inammissibile ha giudicato ultra petita, perché in questo senso, non vi era - per la sostanza - neanche una conclusione dell'opponente Cané il quale aveva avuto cura di aggiungere "perché l'eventuale accoglimento delle domande proposte del Cenni" (accertamento della simulazione) "non può spiegare alcuna efficacia sulla legittimità dei pagamenti effettuati dall'opponente ecc." (chiara illusione ad effetto relativo, sebbene di ordine fantastico più che ipotetico).

oOo

Per questi motivi e senz'altro aggiungere, per ora, con piena fiducia



CHIEDIAMO

alla Ecc.ma Suprema Corte di voler cassare la sentenza  
della Corte d'Appello di Bologna 10-17 ottobre 1938,  
con tutte le conseguenze di legge.

Bologna 20 febbraio 1939-XVII

*Prof. G. Rezzani*

AVV. PROF. ENRICO REZZANI

*Luigi Grossi*

AVV. LUIGI GROSSI

AVV. FEDERICO COMANDINI

Verranno depositati in cancelleria col presente  
ricorso (e col relativo mandato in calce) nel termine  
di legge:

1) sentenza impugnata, in copia autentica, della  
R. Corte d'Appello di Bologna, sez. II, in data 10-17 ot-  
tobre 1938 notificata il 24 novembre seguente per atto  
Ufficiale Giudiziario Paglione;

2) Fascicolo atti e documenti dei giudizi precorsi.

3) Quietanza del deposito per multa del seguente  
tenore che si certifica conforme: "Ufficio atti giu-  
"diziari di Bologna n. 5431 della matrice, mod. 72-A-  
"Il signor AVV. Saledino Saledini con danaro proprio  
"nell'interesse di Francesco Cenni ha pagato lire  
"seicentouna per ricorso in Cassazione contro la sen-  
"tenza della Corte d'Appello di Bologna in data 10-17  
"ottobre 1938 resa in causa Cané Bruno contro Cenni  
"Francesco nonché Marotti Enrico e Minguzzi Ercole.

"Per l'azienda dello Stato L.601 - per le Aziende spe-  
ciali - totale L.601 0,15 = 601,15.

"Addì 20 febbraio 1938 p. il Procuratore F.to Cacciari".

Bologna 20 febbraio 1939-XVII

*Prof. E. Redenti*  
*Luigi Grossi*

AVV. PROF. ENRICO REDENTI

AVV. LUIGI GROSSI

AVV. FEDERICO COMANDINI

Procura speciale

Io sottoscritto Francesco Cenni, residente in Imola  
nomino miei procuratori i signori avvocati prof.  
Gr. Uff. Enrico Redenti, Luigi Grossi e Federico Co-  
mandini (presso e nello studio del quale ultimo in  
Roma, via Flaminia n. 195 eleggo domicilio) all'effetto  
di proporre il suesposto ricorso per cassazione contro  
la sentenza pronunciata dalla R. Corte d'Appello di  
Bologna in causa contro i signori Bruno Cané, Enrico  
Masotti ed Ercole Minguzzi in data 10-17 ottobre  
1938-XVI, notificata il 24 novembre seguente.  
Conferisco pertanto ai predetti miei mandatarî facoltà  
di firmare il ricorso medesimo, di farne il deposito,  
di presentare ulteriori memorie e documenti, di fare  
istanze, di discutere oralmente la causa, di eleggere  
domicilii di farsi sostituire da altri avvocati e  
ogni altra e più ampia ed opportuna facoltà con promessa  
di rato e valido. Tutti i poteri conferiti ai predetti

mandatarii col presente atto, si intendono conferiti  
 in via disgiuntiva, in modo che ognuno di essi possa  
 agire nell'interesse del mandante separatamente  
 e anche senza il concorso degli altri.

Bologna 20 febbraio 1939-XVII

Firmato Genni Francesco

Certifico autografo la firma del signor Genni  
 Francesco firmato Avv. Luigi Grossi - annullate marche  
 per L.18. con data 20 febbraio 1939-XVII

*Atto di notificazione*

*Bologna, li ventuno febbraio 1939 XVII*

*Io istesso, del Sig. Francesco Genni, eletto a mente  
 domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 195  
 presso l'Avv. Federico Comandini, io sottoscritt  
 to Uff. Giudiziario, addetto alla R. Corte  
 di Appello di Bologna, ho notificato copie  
 separate e distinte, che certifico conformi e  
 munite di sottoscrizioni, che certifico auto  
 grafe, del nostro ricorso per sanazione  
 contro la sentenza della R. Corte di Appello di  
 Bologna in data 10-17 Ottobre 1938, notificato  
 da il 24 novembre seguente, pronunciato in  
 causa tra l'istante e i Sigg. Bruno Caci,  
 Enrico Marotti e Escole Minquesi, ricorso  
 portato in calce l'elenco delle cause,*

| N. 224 Rep.     |         |
|-----------------|---------|
| SPECIFICA       |         |
| Diritto cap. L. | 15      |
| Diritto         | 3600    |
| Spese           | 200     |
| Trasferta       |         |
| Usciti          | 1805    |
|                 | L. 5620 |
| Riduz. 10%      | 280     |
|                 | L. 5340 |
| Coll.           |         |
| Marche          | 590     |
| Totale L.       | 5930    |

*cinquantatré e  
 ventitré*

10% a carico  
 dell'uff. *Sp. He*

Visto con 3 copie

Il Cancelliere

il certificato del Deposito per multa e la  
procura speciale in capo agli avvocati Professo-  
ri e Bedenti, S. Grossi, e F. Comandini,  
che attesto conforme, mediante consegna  
della presente copia del ricorso suddetto,  
di quanto altro precede e di questo mio  
atto, quanto al rog. Cav. Bruno Feduzzi  
nel suo domicilio eletto all'ologno Via  
Maggiore 42, presso e nello studio del rog.  
avv. Giacomo Caponi, rvi. arreca l'istrum-  
to consegnandola a mani della signora  
Chiffardi Maria, addetta allo studio  
del rog. avv. Giacomo Caponi, quest'atto tro-  
vato -

Milano, 11/11/1911. Corte d'Appello di Bologna

Giovanni Pagnoni



COPIA

Avv. FILIPPO ANGELINI

IMOLA - Via Cavour N. 72 - Tel. 2.20

BOLOGNA - Via Castiglione N. 27 - Tel. 28.845

AVANTI alla ECC.MA CORTE di CASSAZIONE Sezione III\*

Udienza delli 18 Marzo 1940 XVIII\*

CENNI FRANCESCO, ricorrente rappresentato e difeso dagli  
Avv.ti Prof. Enrico Redenti, Luigi Grossi e Federico  
Comandini;

C o n t r o

EREDI di BRUNO CANE', rappresentati e difesi dagli  
Avv.ti Prof. Ivanhoe Bonomi, Giacomo Casoni e Mario  
Speranza e C o n t r o

MASOTTI ENRICO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti  
Filippo Angelini ed On. Dante Veroni,  
e MINGUZZI ERCOLE, rappresentato e difeso dall'Avv.  
Carmelo Bivona, resistenti

MEMORIA AGGIUNTA PER IL RESISTENTE SIG. MASOTTI ENRICO.

Le censure del ricorrente si possono così riassumere:

a) inammissibilità della opposizione di terzo proposta  
dal Canè; b) la Sentenza denunciata non poteva comunque  
revocare la Sentenza fra le parti principali, se mai,  
soltanto nei confronti del terzo opponente. Grosso  
modo, al primo ordine di censure, corrispondono il pri  
mo ed il secondo mezzo, al secondo ordine di censure  
corrispondono il terzo ed il quarto. Basta porre il  
problema per vedere che il patrocinio Masotti non può  
disinteressarsi del primo ordine di censure, perchè,  
ove fosse dichiarato inammissibile il rimedio, la

Sentenza opposta manterrebbe tutta la sua efficacia. E che maggiormente insisterà sul secondo ordine di censure, perchè restando ferma in ogni sua parte la Sentenza opposta, egli vedrebbe accolte quelle tesi che, con immeritata sfortuna ha sostenuto durante le varie fasi di merito.

Sul primo ordine di censure, e quindi sul primo e sul secondo mezzo del ricorrente.

Questa Suprema Corte ha ritenuto: (Sent. 1561 10 Maggio 1938 Sez. II° Pres. Messina Est. Rubbiani P° M° Isoldi conf. Frascheri-Franchelli, riassunta in Mass. Foro Ital. Anna ta 1938 Col. 333) "L'opposizione di terzo è fondata so pra principi analoghi a quelli che regolano l'inter vento in causa, onde è contraddittorio negare la sus sistenza dell'interesse a proporre opposizione di ter zo e riconoscere contemporaneamente quello a inter venire nel giudizio. Per la proposizione della opposi zione di terzo è necessario che esista un pregiudizio che dalla opponenda Sentenza derivi ai diritti del terzo; deve trattarsi di pregiudizio a un diritto, an che se non in atto, ma eventuale, cioè a un interesse legittimo fornito di azione, non essendo sufficiente il pregiudizio a un semplice interesse, come potrebbe essere quello basata sull'identità o analogia di posi sione giuridica. E' legittima l'opposizione di terzo,

quando fra le statuizioni della Sentenza opponenda  
e il diritto del terzo esista un nesso di dipendenza  
e di incompatibilità tali che il detto diritto ne ri-  
manga, per effetto della Sentenza medesima disconosciuto,  
anche parzialmente". Che anzi la opposizione di terzo,  
è proprio il solo rimedio acconsentito all'interven-  
to coattivamente il quale disconosca la ragione giu-  
ridica della statuizione. Su questo sono concordi la  
dottrina e la giurisprudenza. Per la dottrina (MORTARA  
Vol. 3° & 459 Pag. 532), CHIOVENDA (Principi Ediz. 3° 1923  
pag. 928-929). E per la giurisprudenza Sez. II° 13 Maggio  
1936 Pres. Barcellona Est. Assisi P. M. Morbioli conf.  
Rodinò-Di Marzo-Rositani ed altri in Giur. Ital. Anna-  
ta 1936 Parte I° Sez. I° Col. 696: "L'interventore per prin-  
cipio generale è tenuto ad accettare la lite nello sta-  
to processuale in cui essa si trova, e quindi anche  
l'autorità delle Sentenze contro le quali non sono più  
ammessi mezzi di impugnativa, salvo ad avvalersi con-  
tro le medesime, della opposizione di terzo, quando e-  
gli possa provare il pregiudizio che, a lui, da esse  
ne derivi". Ora, nel caso concreto, il Canè è proprio  
insorto col solo rimedio a lui acconsentito, contro  
il concetto informatore della Sentenza che dispose  
il suo intervento: che cioè la dedotta simulazione, se  
dimostrata, con le prove all'uopo disposte, era idonea

ad'infirmary i diritti acquisiti dal Canè, con l'esercizio della clausola del riscatto, a lui riconosciuto dalla precedente Sentenza della Corte, ed attuato con l'atto Beltrani 22 Gennaio 1935 XIII\*. E' perfettamente inutile ogni sforzo del patrocinio Cenni per dissimulare la ratio decidendi delle Sentenze 2-12 Settembre 1935 XIII\* del Tribunale e della Sentenza opposta 20-27 Gennaio 1936 XIV\* della Corte di Appello di Bologna. Tali Sentenze sono prodotte. I periodi che si riferiscono alle conseguenze per il Canè dell'eventuale accoglimento della azione di simulazione, sono talmente espliciti che ogni nostra illustrazione, sarebbe meno chiara del richiamo al loro esatto contenuto. Ricordiamo soltanto allo smemorato Cenni che a pagg. 24 in fine e 25 in principio della sua Comparsa Conclusionale del 22 Settembre 1938 XVI\*, scambiata, cioè, proprio all'udienza di spedizione della causa di opposizione si leggono queste testuali parole: "In confronto al terzo Cenni, l'avvenuto riscatto non rappresenta che l'ultimo episodio consequenziale e conclusivo del rogito di vendita intaccato di simulazione, il quale riscatto è avvenuto bensì ad opera del Cenni, ma in sostituzione ed in surroga del Masotti e pertanto nei rapporti economici con i terzi, è come se fosse stato effettuato dal Masotti, diguisachè, nel

caso di accoglimento della nostra richiesta di simulazione, le passività creatasi a tale scopo nel patrimonio del Masotti, siccome inesistenti dovrebbero scomparire". È proprio per questa finalità, il Tribunale, dapprima, la Corte di Appello poi con la Sentenza opposta ritennero che persistesse nel Cenni l'interesse ad invocare la simulazione, per quanto il primo oggetto invocato dal Cenni nella Citazione introduttiva (il ritorno dello stabile al Masotti) risultasse già conseguito. = Come e perchè, infine, il Canè, non abbia fatto acquiescenza alla Sentenza 20-27 Gennaio 1936 XIV° che ha disposto il suo intervento; come il rimedio della opposizione competa anche contro le Sentenze interlocutorie, le quali, come la opposta sono poi definitive per il concetto e per le finalità per le quali le prove sono disposte, sono punti sufficientemente illustrati nel nostro Controricorso, al quale = in questo punto = nulla crediamo di dovere aggiungere, e che interessano soprattutto il patrocinio del Canè. Come infine (e questo si riferisce al secondo mezzo del Ricorso, strettamente congiunto al primo) spetti al Canè, ed esclusivamente al Canè, di vedere a così dire... la convenienza: se impugnare, come ha fatto, il giudicato per mantenere ferma la posizione da lui acquisita (leggi la ipoteca costituita a suo favore) o, invece di correre

le alea del giudizio, e di avvalersi di quei diritti che la legge gli riconoscerebbe e che la difesa del Cenni gli suggerisce, nella ipotesi di accoglimento della simulazione, è detto nel controricorso, è compito della difesa del Canè, ed è questione = soprattutto = che esorbita, a nostro modesto avviso, dal Sindacato di riritto di questa Altissima Sede. =

SUL SECONDO ORDINE di CENSURE, e più precisamente sugli effetti dell'accoglimento della opposizione di terzo sulle Sentenze già rese tra le parti principali.

In altre parole: effetto assoluto o effetto relativo? Possiamo affermare che la dottrina e la giurisprudenza da noi consultate concordano in questo concetto; se la Sentenza resa in Sede di opposizione di terzo, è, nelle sue pronuncie, compatibile, con le pronuncie rese dalla Sentenza opposta fra le parti principali, allora l'effetto è relativo, cade soltanto la statuzione che è incompatibile col diritto riconosciuto al terzo. Se, al contrario, il diritto riconosciuto al terzo, è incompatibile, con le statuizioni della Sentenza revocata, allora, per la evidente incompatibilità dei due regidicati, la Sentenza resta infirmata anche fra le parti principali. Scrive il MORTARA Vol. 4° § 349 pag. 536: "L'accoglimento della opposizione del terzo, dà luogo, adunque, a un provvedimento di riparazione o

di ritrattazione totale o parziale, secondo le circostanze. Se l'opposizione fu proposta a' sensi dell'art. 512 C.P.C. si pronunzierà una vera e propria ritrattazione, revocandosi la Sentenza, pure nei confronti fra le parti principali e sostituendo anche per esse e fra esse, i provvedimenti conformi a giustizia come ho detto ora. Se si tratta di impugnazione a norma dell'art. 510 C.P.C. potrà darsi che la decisione rimanga ferma tra le parti, e solo sia pronunciata in favore del terzo, per quanto e come bisogna salvaguardare il di lui diritto, e per regolare gli effetti della sentenza in modo che non gli rechino danno; ovvero potrà darsi che, riconosciuto il diritto del terzo, sia mestieri ritrattare del tutto la Sentenza per la incompatibilità di simile riconoscimento e delle sanzioni che debbono accompagnarlo con l'effetto della Sentenza impugnata, nei rapporti fra le stesse parti principali. Mi sembra che questi cenni comprandano ogni ragionevole previsione". Sostanzialmente al concetto del Mortara aderisce il Chiovenda (Principi Ed. 3<sup>a</sup> pag. 1017) il quale osserva: "Praticamente può accadere e accadrà nel maggior numero dei casi, che la Sentenza non potendo nuocere al terzo rimanga priva di effetti pratici anche fra le parti". Ed a conforto della sua tesi il Chiovenda invoca anche l'autorità del Redenti (nostro illustre

contraddittore: "Del giudizio con pluralità di parti 1910 pagg. 118-120") Ed il Mattiolo Vol. 4<sup>a</sup> Ed. V<sup>a</sup> pagg. 873 in nota. Tali concetti, del resto, trovano conforto nel disposto degli artt. 514 e 470 C.P.C. Ora la Sentenza denunciata ha ritenuto, con apprezzamento esattamente motivato che i diritti acquisiti dal Canè con l'esercizio della clausola del riscatto al quale fu ammesso con la Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII<sup>a</sup> della I<sup>a</sup> Sez. della Corte di Appello di Bologna, sia inconciliabile con la pretesa del Cenni, che vorrebbe, ove la simulazione fosse dimostrata, disconoscerli, e che, all'uopo, il Cenni avrebbe dovuto proporre opposizione di terzo avverso a quella Sentenza. In una parola, il giudicato tutela il diritto del Canè, e ad infirmarlo, il Cenni, avrebbe dovuto ottenere la revoca di quella Sentenza; in sino a quando tale Sentenza resti ferma l'azione proposta dal Canè non può produrre quell'effetto che egli ha enunciato, e che la Sentenza revocata ha ritenuto idoneo alla persistenza di un interesse nel Cenni. Anche qui occorre ricordare i precedenti. Il contenuto iniziale, quale si legge nella Citazione I<sup>a</sup> Dicembre introduttiva del lungo giudizio: il ritorno dello stabile al Masotti, è superato, perchè lo stabile al Masotti è ritornato come conseguenza dell'esercizio della clausola del riscatto, esperito dal Canè, a lui

surrogatosi a norma dell'art. 1234 Cod. Civ. L'effetto poscia enunciato dal Cenni e ritenuto, secondo la Sen tenza opposta, bastevole a legittimare l'interesse pro cessuale della azione promossa dal Cenni, e cioè la inefficacia degli oneri conseguenti all'esborso effe tuato dal Canè, non può essere riconosciuto, perchè lo stesso Canè è tutelato dal giudicato, e quindi cade ndo il solo obbietto che giustificava la persistenza dello interesse processuale del Cenni, è logico ed è coerente che la Sentenza cada anche fra le parti prin cipali. Il patrocinio del ricorrente, preoccupato dalla gravità di questo ragionamento osserva che se la rea lità della compravendita di cui all'atto Buscalferri 4 Agosto 1931 IX°, e quindi della clausola di riscatto in essa contenuta è un prins necessario, pure quella Sentenza non fa stato sul difetto; in quell'atto, di simulazione, perchè la simulazione allora non fu ecce pita, e quindi la Corte di Appello con la Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII°, non potè occuparsene. Ed invoca a suo conforto la Sentenza 706/1938 di questa Suprema Corte (Sent. 3 Marzo 1938 Sez. I° Pres. ed Est. Ferrara P° M° Cipolla Cavanna-Soc. Romana fabbricazione Zucchero e Forni-Zarù, riassunta in Massimario Foro Italiano Annata 1938 Colonna 143). Però tale Sentenza si conclu de con la affermazione di un principio che aderisce

in pieno alla nostra tesi. Vi si legge: "Del pari, se si domanda l'applicazione di una clausola di un contratto bilaterale, sia nel senso di chiederne l'esecuzione, sia nel senso di chiederne la risoluzione, la questione sull'esistenza e sulla validità del contratto, nella quale non sia sorta contestazione, può essere sollevata in altro processo. COL LIMITE PERALTRO CHE NON SI TOCCHI la SITUAZIONE GIURIBICA ed IL RELATIVO RAPPORTO CHE IL GIUDICATO ESPRESSO SULLA DOMANDA DI ESECUZIONE O DI RISOLUZIONE HA CREATO FRA LE PARTI".

Proprio il nostro concetto: della intangibilità della situazione di fatto e di diritto costituito fra le parti CANE'-MASOTTI e MINGUZZI per effetto della Sentenza 2-9 Luglio 1934 XII° della I° Sezione della Corte di Appello di Bologna, adita, badisi bene (e lo rileviamo data la natura della causa) proprio dal Masotti insorto contro la Sentenza del Tribunale di Bologna che aveva ammesso il Canè ad esercitare a suo diretto favore la clausola del riscatto. Non è compito nostro di vedere se, ad infirmare gli effetti di quel giudicato, il Cenni avesse dovuto esercitare la opposizione ex art. 512 o quella ex art. 510 C.P.C. Per noi basta il fatto: che quella Sentenza è stata resa, e che, infino a quando essa non sia modificata nei modi che la legge acconsente, i diritti con essa costitui

ti non possono essere infirmati. E per questa assorbente ragione, anche se con motivazione in parte diversa, la Sentenza denunciata resiste alle censure del ricorrente.

Non sussiste, da ultimo, il lamentato vizio di extra-petita. Basta leggere le conclusioni delle parti, riportate nella Sentenza denunciata. Il Canè ha testualmente concluso: "Revocarsi in ogni sua parte la Sentenza opposta.....perchè" Ora quel "perchè" non limita il concetto "in ogni sua parte", chiarisce e riassume, la ragione della richiesta. Il Masotti ha aderito alle conclusioni del Canè. E poichè la ragione addotta dal Canè ha avuto accoglimento, ed investe il concetto informatore della Sentenza denunciata, ne consegue che la Corte di Merito, doveva, logicamente, revocare la Sentenza opposta, anche fra le parti principali. =

Bologna-Roma li 12 Marzo 1940 XVIII\*

Barbero - Bilameroni  
2777

**R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO**

**Sezione III**

**Udienza del 18 Marzo 1940-XVIII**

---

Nel ricorso proposto da:

**CENNI FRANCESCO** ricorrente rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Enrico Redenti, Luigi Grossi e Federico Comandini

**contro**

**CANÈ BRUNO** e per esso i suoi eredi legittimi Andrea, Renata e Luigi Canè rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ivanoe Bonomi, Giacomo Casoni e Mario F. Speranza

**nonchè nei confronti di**

**MASOTTI ENRICO** rappresentato dall'Avv. F. Angelini

**MINGUZZI ERCOLE** rappresentato dall'Avv. C. Bivona

**in punto**

ad annullamento della sentenza pronunciata fra le parti dalla R. Corte d'Appello di Bologna, Sez. II, in data 10-17 Ottobre 1938, notificata il 24 Novembre 1938.

**MEMORIA PER GLI EREDI DI CANÈ BRUNO  
RESISTENTI AL RICORSO**

Sciogliendo la riserva contenuta nel nostro controricorso, ci proponiamo di confutare brevemente i quattro mezzi coi quali il ricorrente Cenni ha impugnata la sentenza della Corte di Appello in data 10-17 Ottobre 1938.

Poichè sui precedenti di fatto il ricorso avversario crede di poter riscon-

trare una grave lacuna nella sentenza impugnata, ci corre obbligo di rettificare la narrativa avversaria.

In sostanza le lunghe e complesse vicende di questa causa si possono riassumere in quattro fasi:

Nella prima fase l'attuale resistente Canè, preoccupato che un suo credito potesse venire pregiudicato dalla vendita di uno stabile fatta dal suo debitore Masotti a certo Minguzzi con patto di riscatto, chiese ed ottenne di esercitare per il Masotti il riscatto, e la Corte di Bologna con sentenza 2-9 Luglio 1934 consentì alla domanda.

Nella seconda fase, e dopo la predetta sentenza, un altro creditore del Masotti, l'attuale ricorrente Cenni, iniziò azione di simulazione contro il Masotti e il Minguzzi per la pretesa simulata compra-vendita.

Non citò però il Canè, nè si preoccupò della precedente sentenza il cui presupposto era la realtà e la validità della compra-vendita stessa.

Il Cenni ottenne dalla Corte di Bologna la sentenza 20-27 Gennaio 1936 con la quale, dichiarata la ammissibilità e proponibilità dell'azione di simulazione, si ammettevano le prove della simulazione e si ordinava la integrazione del contraddittorio con l'intervento del Canè.

Nella terza fase (quella nella quale la narrazione della sentenza impugnata avrebbe secondo il ricorrente sofferta una lacuna) il Canè è convenuto avanti il Giudice Delegato nel periodo istruttorio.

Al Canè *nessuno notifica mai la sentenza della Corte d'Appello che ordina il suo intervento*. Egli deve intervenire ma fa subito la più ampia riserva di impugnativa. Alla scherma procedurale delle parti egli rimane spettatore, tanto che una sentenza interlocutoria, emessa su queste vertenze procedurali, non

menziona neppure il suo nome come parte in causa.

Però durante questo periodo meramente istruttorio, si matura nel Canè il proposito già manifestato di impugnare la sentenza che lo ha chiamato in giudizio. Non può impugnarla per cassazione, giacchè al momento dell'emissione di quella sentenza non era parte in causa; può impugnarla invece con opposizione di terzo. E allora, con atto 23 Settembre 1937, egli propone opposizione di terzo alla sentenza della Corte d'Appello del 20-27 Gennaio 1936.

Successivamente viene chiesto dal Cenni l'espletamento della prova testimoniale ed il Giudice Delegato del Tribunale di Bologna ne fissa l'inizio per il 10 Gennaio 1938. Il Canè, senza correre l'alea di un grave pregiudizio, non può stare assente dalla istruttoria, ma assume subito le opportune cautele e nella comparsa di generalità di testi notificata alle controparti il 4 Gennaio 1938 esprime « *le più ampie riserve in ordine al suo intervento in causa ed alla sentenza che detto intervento ordinava* » e fa « *salvi ogni diritto e ragione relativamente al giudizio di opposizione di terzo promosso avanti la Corte di Bologna con l'atto Alfieri 23 Settembre 1937 e quanto altro* ».

La quarta fase comprende il giudizio della Corte di Bologna sulla opposizione di terzo, opposizione interamente accolta con la sentenza che ora viene censurata dal Cenni con ricorso a cotesta Ecc.ma Corte, ricorso che brevemente confuteremo nell'interesse degli eredi legittimi del Canè Bruno mancato ai vivi nelle more del giudizio.

#### SUL PRIMO MEZZO

Il mezzo è diretto a dimostrare improponibile l'opposizione di terzo, e si spezzetta in tre ordini di osservazioni:

a) La prima critica è questa: la sentenza 20-27 Gennaio 1936 era am-

missiva delle prove, dunque è una sentenza interlocutoria, e contro le sentenze interlocutorie non si ammette opposizione di terzo.

La censura è infondata. Va intanto rilevato che la Corte di Bologna in detta sentenza, per ammettere la prova testimoniale e peritica, ha dovuto affrontare e risolvere la questione se fosse ammissibile e proponibile l'azione di simulazione assoluta del contratto di compra-vendita di cui al rogito Bussalferri 4 Agosto 1931; quindi la sentenza stessa, su questo punto, dovrebbe considerarsi definitiva.

Ma se anche la si voglia ritenere interlocutoria, resterebbe dimostrato che vi sono sentenze interlocutorie che possono pregiudicare un diritto e che esigono il rimedio dell'art. del C. P. C. Tale è il caso del Canè, il quale aveva, sul presupposto della esistenza della vendita Masotti-Minguzzi, chiesto e ottenuto l'esercizio del patto di riscatto. Se l'esistenza di quella vendita si metteva in dubbio e una sentenza - sia pure interlocutoria - ammetteva le prove per accertare la denunciata simulazione, è certo che il Canè veniva pregiudicato nel suo diritto, il quale (per il fatto dell'ammissione delle prove) non era più saldo e sicuro, ma incerto e perplesso.

(Cfr. Mortara Comm. Cod. Pr. Civ., Vol. IV, par. 345. Cassazione, 10 Maggio 1938 Frascheri c. Franchelli in Repertorio Foro It., 1938, pag. 1416, N. 10; 4 Febbraio 1937 Ianni c. Cavaià in Settimana della Cassazione, 1937, col. 325 N. 313).

Nè si può dire che il Canè dovesse attendere la pronunzia definitiva, giacchè, essendo stata ordinata la sua chiamata in causa, egli non avrebbe più potuto fare opposizione di terzo ad una sentenza definitiva pronunziata col suo intervento.

b) Si censura la sentenza impugnata perchè, dato che il Canè poteva difendersi nella causa per simulazione (e a tal fine era stato ordinato il suo intervento) non si doveva consentirgli di difendersi per altra via, cioè con l'opposizione di terzo.

La censura è curiosissima. In realtà non si rivolge alla sentenza impugnata, ma al comportamento del Canè. Si ha l'aria di dirgli: « perchè non avete accolto benevolmente l'ordine di intervenire nella causa di simulazione, e qui, correndo naturalmente tutte le alee di una lite, non avete difeso accanitamente il vostro diritto? » Il ricorrente, per persuadere il Canè che nella causa per simulazione avrebbe potuto sparare tutti i suoi colpi, incomoda la dottrina e la giurisprudenza per assicurarlo che, in quella causa, non gli avrebbero mai potuto opporre le sentenze già emesse prima del suo intervento, e che fossero per lui pregiudizievoli. E qui si finge di dimenticare completamente che il Canè si lamenta della sola sentenza che ha ordinato il suo intervento, e fra l'altro perchè l'intervento è disposto dopo una serie di statuizioni (ammissione dell'azione di simulazione della compra-vendita, ammissione della prova testimoniale e peritica) che evidentemente lo pregiudicano e che gli pongono limitazioni inammissibili alla sua difesa. Perchè solo se l'intervenuto fosse stato disposto in linea preliminare, e senza altre statuizioni, è chiaro che a lui sarebbe stata concessa possibilità di pienezza di difesa.

Secondo il ricorrente il Canè, ammesso a tutelare le proprie ragioni avanti il Tribunale, era stato posto in condizini di « ...impedire che la decisione sulla simulazione della compra-vendita potesse avere ripercussizioni pregiudizievoli nei suoi riguardi ». È questo il punto di vista della difesa di Cenni, ma non può essere il nostro; infatti noi non possiamo lasciarci trascinare su questo

terreno, non possiamo attardarci a considerare, neppure per ipotesi, come potremo difenderci quando sarà dichiarata la asserrita simulazione della compra-vendita, una volta che abbiamo la possibilità di impedire che pure si discuta della pretesa simulazione. E questa possibilità ci è fornita in modo completo e granitico dalla sentenza della Corte di Bologna che ha disposto il riscatto sul presupposto necessario della realtà della compra-vendita di cui al rogito Buscalferri 4 Agosto 1931.

Il fatto solo che si metta in discussione la realtà di questa compra-vendita è già per noi un pregiudizio, come del resto ha riconosciuto esplicitamente la Corte di merito quando ha ordinato l'intervento del Canè. Ora noi abbiamo diritto di opporci a che sia dato ingresso alla azione di simulazione e di questo diritto vogliamo avvalerci. Ma è evidente che se accogliamo i suggerimenti avversari, se cioè apprestiamo al Canè le difese consentite all'interventore, dobbiamo accettare la lite nello stato processuale in cui si trova.

Il ricorrente assume che « il Canè una volta chiamato in causa, avrebbe potuto - e dovuto - avanti ai primi giudici opporre la inammissibilità della prova e, più ancora, della stessa domanda attrice, in quanto potesse pregiudicare le sue ragioni ». In verità crediamo che l'estensore del ricorso abbia equivocato nell'apprezzare la situazione processuale determinata dalla sentenza opposta, poichè questa, confermando la sentenza del Tribunale, rinviava le parti, ivi compreso l'interventore, avanti il Giudice Delegato per l'espletamento delle prove. Ed infatti il Canè veniva citato dal Cenni con atto 29 Aprile 1936 a comparire avanti il Giudice Delegato « per ivi sentire fissare il giorno, l'ora ed il luogo... per l'inizio della prova ».

Avanti il Giudice Delegato esso faceva, come è noto, le sue riserve e le

sue proteste, perchè è chiaro che null'altro poteva fare.

Non riusciamo poi a comprendere come il Canè, essendo il giudizio in periodo istruttorio, potesse poi avanti i primi giudici opporre la inammissibilità della prova già esperita e la improponibilità della azione di simulazione della compravendita, quando la prova e l'azione risultavano ammesse con sentenza della Corte di Appello. Non ci è dato capire come il Canè potesse al Tribunale chiedere la riforma della sentenza della Corte, e neppure possiamo renderci conto della censura che ci fa il ricorrente quando scrive: « Poichè, dunque, mentre secondo lo spirito stesso della sentenza che ordinava l'intervento del Canè, il dare ascolto alle sue ragioni, se aveva da opporne, era pregiudiziale allo esperimento della prova ammessa, lo stesso Canè ha taciuto nel momento in cui gli era possibile difendersi per far valere le proprie ragioni, cioè quando è intervenuto in causa, non si può negare che sia derivata da ciò una preclusione a far valere poi queste pretese ragioni per mezzo della opposizione di terzo ».

Evidentemente il ricorrente, suo malgrado, viene a trovarsi d'accordo con la sentenza impugnata nel rilievo (che è una censura per la sentenza che ha ordinato l'intervento) che l'intervento stesso non poteva non essere disposto che in via preliminare e prima di ogni altra statuizione sulla proponibilità della azione di simulazione e sulla ammissibilità delle prove. E ciò appunto per dare modo all'interventore di interloquire e di esporre le sue ragioni, tutte le sue ragioni.

Ora la sentenza impugnata, dopo avere riconosciuto giuridicamente inesatto l'intervento coatto a posteriori, ha logicamente tratto le conclusioni da tale premessa, accogliendo le giuste istanze del Canè.

Sembrirebbe poi che per il solo fatto che questi, citato avanti il Giudice Delegato, è comparso per fare proteste e riserve contro una sentenza che ignorava, si fosse precluso l'adito alla opposizione di terzo. A parte la contraddizione in cui cade il ricorrente che, dopo avere negato al Canè il diritto alla opposizione di terzo, fa vani sforzi per scoprire una inesistente preclusione del diritto stesso, a noi basterà notare che alla pretesa preclusione ostano e la mancata notifica della sentenza e la condotta chiara e rettilinea tenuta dal Canè.

Riteniamo di avere dimostrata tutta la infondatezza della censura avversaria; ognuno è arbitro, nell'ambito della legge, di scegliere per la tutela dei suoi diritti la via che crede e se il Canè ha preso quella della opposizione di terzo ha, a nostro parere, preso la più certa e la più sicura.

c) Si osserva che il Canè non poteva proporre l'opposizione di terzo perchè, essendo intervenuto in causa, aveva con ciò accettata la sentenza che aveva ordinato il suo intervento.

È questa una questione che viene ora per la prima volta proposta dalla difesa Cenni e che il Supremo Collegio non potrebbe perciò prendere in considerazione. Ma se nel giudizio di merito non si è osato ex adverso sostenere che Canè ha accettato la sentenza, ciò non è certo da attribuirsi a negligenza o a dimenticanza della contro parte; la tesi non era sostenibile nè in diritto nè in fatto.

Evidentemente il ricorrente, avendo troppo spezzettati gli argomenti del suo ricorso ha dimenticato ciò che ha detto poco prima - confortandolo con molti richiami alla dottrina e alla giurisprudenza - circa l'impossibilità di opporre all'interventore coatto le risultanze del processo svoltosi fra le parti già in causa e le sentenze già emesse prima del suo intervento.

Si osserva dal ricorrente che il Canè (il quale aveva fatto preliminarmente riserva di impugnativa) è intervenuto nella istruttoria senza avere mai fatto alcuna riserva. Ma l'osservazione non è esatta. Infatti l'inizio della istruttoria ebbe luogo il 10 Gennaio 1938 quando già era in corso il giudizio di opposizione di terzo promosso con atto 23 Settembre 1937; inoltre, nell'atto di notifica delle generalità dei testi del 4 Gennaio 1938, il Canè faceva le più ampie riserve in ordine al suo intervento e ciò anche in relazione al promosso giudizio di opposizione di terzo.

Comunque la partecipazione ad una prova disposta con sentenza eseguibile non implica accettazione. (Cfr. Cassazione, 25 Febbraio 1938 I. R. I. c. Foglianza in Repertorio, Foro It., 1938, pag. 1759, N. 292, 4 Maggio 1938 Imp. Bordoni c. Infall, id. id., 8 Marzo 1939 Rabanser c. Piccolruaz Massimo, Foro It., 1939, pag. 164, N. 784).

Come dunque si può parlare di acquiescenza, anzi di accettazione della sentenza, accettazione che precluderebbe l'opposizione di terzo?

#### SUL SECONDO MEZZO

Il ricorrente vuol dimostrare che il Canè « non era esposto a subire un effettivo e ingiusto pregiudizio dall'accertamento della simulazione » e che la sentenza contro la quale ha fatto opposizione di terzo non pregiudicava il suo diritto, elemento questo sostanziale per proporre l'opposizione (articolo 510 Cod. Pr. Civ.)

Non seguiremo le ipotesi del ricorrente, il quale arriva a concludere che, nella eventualità di un accertamento della simulazione, il Canè non potrebbe subire alcun danno, ma anzi finirebbe per ottenere una posizione più vantag-

giosa, con due debitori invece di uno solo. Anzitutto questa è una questione di fatto sulla quale è ozioso intrattenere il Supremo Collegio, poi tutto questo rientra nell'esame del tornaconto del Canè, esame del tutto subbiettivo nel quale non possono interferire i patroni del ricorrente con i loro, certo autorevoli, ma non disinteressati consigli. La questione non è di convenienza soggettiva; consiste invece nello stabilire se la sentenza contro cui si è fatta opposizione poteva o no pregiudicare i diritti del Canè.

Qui fortunatamente non occorre argomentare, basta rileggere la sentenza stessa. In quella sentenza così si giustifica la necessità di chiamare in causa il Canè. « L'opportunità di questo intervento discende dal fatto che il Canè *può risentire effetto anche indiretto e riflesso dalla decisione sull'istanza di simulazione e può avere interesse che questo effetto non si avveri in modo per lui pregiudizievole* ». Dunque l'intervento coatto del Canè viene giustificato dal fatto che *l'azione di simulazione può pregiudicare i suoi diritti*.

La giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte ha poi stabilito che l'opposizione di terzo è fondata su principi analoghi a quelli che regolano l'intervento in causa, sì che è contraddittorio negare la sussistenza dell'interesse a proporre opposizione di terzo e riconoscere contemporaneamente quello a intervenire nel giudizio. (Cfr. Cassazione 10 Maggio 1938, Frascari c. Franchelli, Repertorio Foro It., 1938, col. 1416, N. 8). Ora se il ricorrente ha trovato perfetta la sentenza della Corte di merito che ordinava l'intervento in causa di Canè, non può ora, senza incorrere in una profonda insanabile contraddizione, contestargli il di-

ritto della opposizione di terzo.

E con analogo ragionamento si può contestare l'affermazione avversaria, già egregiamente ribattuta dalla sentenza impugnata, che il Canè sia stato rappresentato dal suo debitore Masotti nel giudizio per la pretesa simulazione della compra-vendita; se infatti la Corte di Bologna riconobbe la necessità di ordinare l'intervento in causa di Canè ciò vuol dire che non lo ritenne rappresentato dal Masotti. Seguendo le argomentazioni avversarie si dovrebbe necessariamente concludere che la Corte di merito, nell'ordinare l'intervento in causa del nostro cliente, incorse nel paradossale errore di non accorgersi che era già presente nel giudizio, attraverso il debitore rappresentante, il terzo di cui ordinava l'intervento in causa. Ma che la Corte di Bologna non abbia così grossolanamente errato tutti lo escludono a cominciare dal ricorrente.

Che poi il Canè, invece di tutelare i suoi diritti restando parte nella causa per simulazione, abbia preferito tutelarli con l'opposizione di terzo, è questione che abbiamo già discusso. Ripetiamo soltanto che egli ha prescelto la via maestra, la più idonea e la più sicura.

#### SUL TERZO MEZZO

Anche ammessa la proponibilità dell'opposizione di terzo, poteva la Corte Bolognese - dice, in sostanza, il terzo mezzo - revocare la precedente sentenza della stessa Corte, ammissiva delle prove della simulazione, anche nei confronti di tutte le parti in causa? In altre parole, poteva la qui impugnata sentenza dichiarare improponibile l'azione di simulazione promossa dal Cenni?

Questo mezzo è di quelli destinati, più che a convincere, ad impressionare. Esso mira a far credere che si è voluta precludere al Cenni ogni via per far valere le sue doglianze. Ma un rapido ricordo delle fasi del procedimento potrà ristabilire la verità.

Nella prima fase, Masotti vende il suo stabile al Minguzzi con patto di riscatto. Canè creditore del Masotti chiede di esercitare il riscatto. La Corte di Bologna, esaminato l'atto di compra-vendita, consente al Canè di esercitare il patto di riscatto nel nome e per conto del Masotti. La sentenza della Corte ha per presupposto necessario l'esistenza e la validità della compra-vendita. Nessuno, neppure la sottile argomentazione del ricorrente, può negare che essa si fondi su quel presupposto. È infatti fuor di luogo opporre che « nel giudizio non si contese della esistenza o della validità dell'intero contratto di compra-vendita » perchè nessuno allora sollevò dubbi, e perchè non si discute su ciò che è pacifico, su ciò che è la premessa, posta dalla concorde volontà delle parti, all'oggetto della disputa.

La Corte di merito, disponendo il riscatto dell'immobile venduto, ha dato esecuzione al contratto e quindi l'ha implicitamente ratificato e confermato; è intuitivo che non si può dare esecuzione ad un contratto che non esiste. Senza rilevare che il giudicato implicito si estende non solo al dedotto ma anche al deducibile, qui il ricorrente vorrebbe porre in discussione una questione coperta da un giudicato che ha determinato una situazione giuridica e relativi rapporti fra le parti. Si che, esistendo e rimanendo fermo quel giudicato, il Cenni crede di poter provare che la compra-vendita era stata simulata per danneg-

giarlo, e che quindi tutti gli atti successivi, patto di riscatto, domanda del Canè, sentenza della Corte, rogito Beltrani, sono tutti castelli in aria.

Che cosa doveva fare il Cenni? Evidentemente doveva fare opposizione di terzo a quella sentenza, chiedendo di provare che l'atto di compra-vendita Masotti-Minguzzi era simulato, e che quella sentenza non poteva quindi opporsi a lui, perchè, il Masotti simulante, non poteva rappresentare il danneggiato dalla simulazione come - sfondando una porta aperta - osserva il ricorso avversario.

Il Cenni (e questo dice esattamente l'impugnata sentenza) aveva per la sua opposizione di terzo, non solo l'art. 510 ma l'art. 512 del Cod. Proc. Civ.

Infatti la sentenza 2-9 Luglio 1934 era stata resa fra le tre parti Masotti, Minguzzi e Canè, e due di esse avrebbero, secondo l'asserto del Cenni, colluso a suo danno. C'era, dunque, più che a sufficienza per proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 512, che è - come dice la sentenza impugnata - un mezzo di impugnazione *necessario* e non facoltativo.

Se, dunque, il Cenni, non ha creduto di fare tempestivamente opposizione di terzo ad una sentenza che è assolutamente inconciliabile con la pretesa simulazione del contratto di compra-vendita, egli si è da se stesso preclusa la via per distruggere quella sentenza.

Quella sentenza resta e, a sua volta, ostruisce, con la sua autorità di cosa giudicata, il tentativo di provare, in altro campo processuale, la pretesa simulazione.

Attribuisca il Cenni a se stesso la sua imprevidenza e non censuri

la sentenza che ha dovuto constatarla.

#### SUL QUARTO MEZZO

Escludiamo subito che la sentenza impugnata abbia giudicato *ultra petita*, giacchè dalle conclusioni dell'opponente Canè risulta chiaro che, opponendosi alla sentenza ammissiva delle prove, egli chiedeva la improponibilità dell'azione di simulazione. D'altronde nella comparsa conclusionale l'opponente chiedeva alla Corte di merito che volesse « revocare in ogni sua parte la sentenza opposta » e la Corte di merito, ha accolto e l'istanza e la tesi prospettata dalla difesa del Canè.

La pretesa - svolta con questo mezzo - che la sentenza dovesse limitarsi a produrre effetti relativi (cioè interessanti il solo Canè) e non effetti assoluti (cioè investenti tutte le parti) è infondata. L'opposizione alla sentenza ammissiva delle prove della simulazione si fondava sulla sua inconciliabilità assoluta con l'altra precedente sentenza della stessa Corte. Accolta l'opposizione e distrutta la sentenza ammissiva delle prove, non si poteva lasciare che essa rivivesse parzialmente ad uso del Cenni.

La logica ha i suoi diritti che non si possono violare.

Pertanto chiediamo il rigetto del ricorso

*Roma-Imola, 11 Marzo 1940-XVIII.*

Avv. IVANOE BONOMI

Avv. GIACOMO CASONI

Avv. M. FRANCESCO SPERANZA

Joan Maria Lopez

L. L. P. P.

27 marzo

Gatuzzi -

125 invitate

e sanare

# I Mezzo

Tre proposizioni:

1. La sentenza era meramente interlocutoria
2. La sentenza, ordinava l'intervento, e con ciò non pregiudicava i diritti del Canè.
3. Il Canè aveva fatto acquiescenza alla sentenza

## 1. Meramente interlocutoria

Inutile richiami dottrinali -

Ci sono sentenze apparentemente interlocutorie che sono opponibili di terzo.

Caso attuale - se era ammissibile l'azione di simulazione e

Si disputava ~~se~~ <sup>se</sup> sono ammissibili le prove e le perizie per l'azione di simulazione - La Corte le ammette

Ecco la pronuncia definitiva

Tale pronuncia pregiudica i diritti del Canè.

Il Canè aveva diritti precisi scaturiti:

- dall'esercizio del riscatto ammesso con sentenza definitiva.

- dal rogito dell'usufrutto che lo costituiva creditore ipotecario.

Tutti questi diritti (per l'ammissione delle prove) diventavano incerti e perplessi.

2°  
Ordinava l'intervento dunque...

non c'è pregiudizio perché Carè non tutelava  
lo pindarico. Due vie aperte. dunque  
una aperta, l'altra chiusa  
No. due vie legittime. Scegliere quella che crede.

Ma la via dell'intervento nella causa  
non era sicura.

1. Al Carè non è notificata la sentenza

2. Egli è semplicemente chiamato in  
causa per sentire il giorno e l'ora  
dall'inizio dell'istruttoria

Non poteva in sede di istruttoria  
~~impugnare~~ insorgere contro  
la sentenza che ammetteva  
le prove.

Poteva solo esprimere le  
sue riserve.

[ che se avesse <sup>consigliato</sup> partecipato al giudizio  
gli Carè avrebbe dovuto  
accettare l'esito del giudizio.

3

# Accettazione acquiscenza

Perché?

1° per aver partecipato alle prove.

Ma è principio ammesso che partecipare a prove non significa accettare le ~~prove~~ sentenza ammirazione delle prove.

2° per aver ~~fatto~~ accennato nella sua riserva alla Capazione.

|| Riservarsi di fare ciò che non si può fare, è eguale a non riservarsi nulla. ||

Ma la riserva ~~per~~ ha effetto per se stante, anche se non è indicato ~~il~~ o indicato erroneamente il modo con cui si scioglierà la riserva.

La riserva ha effetto di interrompere la tacita accettazione. Niente altro.

Impone invece acquiscenza.

3  
L'accettazione  
indagini sulle  
culla indagini di fatto  
acquiscenza

## Il Mezzo

4

Cane non è esposto a subire un  
ing' effettivo e ingiusto pregiudizio  
dall'accertamento della simulazione.

Si ipotizza il risultato per concludere  
che il Cane avrà due debitori  
invece di uno.

Risposta. - La sentenza della Corte è  
sotto le ali protettive del nost. ill. <sup>avvocato</sup>

Leggiamo:

"L'opportunità dell'intervento del cane  
discende dal fatto che il Cane può risentire  
effetto anche indiretto e riflesso dalla decisione  
sull'istanza di simulazione e può avere  
interesse che questo effetto non si avveri  
in modo per lui pregiudizievole." 7)

Quunque la interessi, pregiudizio del Cane  
esistono. Tanto che si ordina il suo  
intervento coatto.

Intervento in causa - pregiud. di un interesso  
Opposizione di terzo - " di un diritto

Ma il Cane è pregiudicato nei  
suoi diritti quali sono stabiliti  
nella <sup>unica</sup> sentenza della Corte bol.  
nel rogito Beltrame

Si entra nel merito della questione.

- 1° si è dato per esistente un giudicato sulla validità della compra vendita mentre . . . . .
- 2° si è ritenuto oppugnabile questo giudicato al Cenni che non era stato parte nel giudizio.

Sentenza di Bologna. Ammette la risiata a istanza del Carrè.

Per ammetterlo deve implicitamente ammettere la validità della compra-vendita (c'è stato nel giudizio una qualche atmosfera di sospetto. Ma la sentenza ha detto (fuori le carte!) "è impertinente ogni discorso in merito ad errori o sospetti di simulazione del negozio".

Dunque il negozio non è sospettabile resta valido e legittimo.

Dunque il giudicato afferma la validità piena della compra-vendita.

3

Ma non si poteva ritenere opposibile  
 al Cenni quel giudicato giacché  
 il Cenni non era parte nel giudizio.  
 La sentenza qui impugnata dice che  
 è opposibile. perché in quel giudizio  
 il Cenni era rappresentato dal suo  
 debitore Masotti.

Errore: Il simulante non rappresenta  
 mai i danneggiati dalla simulazione  
 D'accordo: ma bisogna provare  
 la simulazione.

Ora il Cenni aveva la via aperta.  
 Credeva di non esser stato rapp.  
 dal debitore Masotti? Ebbene  
 doveva fare l'opposizione di tempo  
 e inserire l'azione di simulazione.  
 La Corte gli rammenta che aveva  
 per la propria opposizione  
 non solo 5/10 ma anche 5/2

Non avendo <sup>fatto</sup> opposizione di tempo,  
 col suo comportamento ha reso  
 definitiva quella sentenza.

Imputa a se ma non alla Corte che di  
 fronte a due sentenze contraddittorie ha  
 revocato la seconda.

Quarto IV Mezzo

Si afferma: la sentenza doveva avere  
effetto pel solo cane (effetto relativo)  
e non nei rapporti delle parti primi-  
pali ~~Cantoni~~ Benini Spavotti Minguzzi  
(effetto assoluto)

Sentenza impugnata stabilisce

- 1° - c'è giudicato validità <sup>comparando</sup>
- 2° " " amiss. prove per dimost. <sup>la simulazione del negozio</sup>
- 3° - c'è contraddizione
- 4° - mantengo il primo e  
revoco il secondo ammissivo  
delle prove.

Ciò posto, come scindere ~~gli effetti~~ gli  
provocati effetti della sentenza?

Se non si ammettono le prove  
dirette a demolire un negozio valido  
non si può distinguere?

Sarebbe la divisibilità dell'  
indivisibile

Bigetto del ricorso

Nota per ~~il sig. Casari~~ <sup>il sig. Carri</sup>

nella causa Carri - Casari davanti la Corte di Casarime

Compilazione della memoria  
per il resistente Carri £ 2000

Discussione ~~del~~ per il resistente  
Carri nell'udienza del 18 marzo 1940 £ 1000

---

Totale £ 3000

Ricevute dall'ev. Casari  
il 10 giugno 1939 - 2000

---

Restano £ 1000

Pagato con assegno  
Comit 9 aprile 1940

---

Data ricevuta a Casari

Roma, 26 maggio 40

Caro Collega,

Ho ricevuto avviso

che la sentenza nella causa Benmi-  
Cani è stata pubblicata. La  
sentenza cassa e rinvia ad altra  
sezione della Corte di Bologna.

Ho avvertito ~~il~~ <sup>di cui</sup> ~~avviso~~ <sup>avviso</sup>  
l'avv. Speranza per il caso non  
gli sia pervenuto l'avviso  
di pubblicazione, e l'ho  
pregato ~~di~~ di mandarmi  
- quando l'avrà - copia della  
sentenza per conoscerne le  
motivazioni.

Con i migliori saluti dev.

Avv. GIACOMO CASONI

Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497

BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46

IMOLA

RACCOMANDATA

R BOLOGNA  
(Centro Corr. Pac.)  
3799



S.E.

A vv. Prof. Ivano Bonomi



Piazza della Libertà No 4

*Handwritten signature and scribbles.*

ROMA

30/04/68

